

LE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE RICONDUCEBILI ALLA VICENDA IMI-SIR

A- UNA PERCENTUALE PARI AL 10,016%

Dagli esiti delle rogatorie internazionali (cfr. documentazione allegata in copia alla deposizione Spello del 15 e 26 Gennaio 2001, circostanza d' altronde pacificamente ammessa dagli imputati in dibattimento), risulta che Felice Rovelli e Primarosa Battistella ebbero a bonificare le seguenti somme di denaro a favore dei tre intermediari Previti, Pacifico e Acampora:

- 26 Giugno 1991: **1.000.000.000 di Lire** a favore di Attilio Pacifico ;
- 17 Marzo 1994: **10.000.000 di franchi svizzeri** a favore di Attilio Pacifico e altri **18.000.000** a favore di Cesare Previti;
- 31 Marzo 1994: **12.000.000 di franchi svizzeri** a favore di Attilio Pacifico ;
- 10 Maggio 1994: **6.000.000 di franchi svizzeri** a favore di Attilio Pacifico ;
- 24 Giugno 1994: **10.850.000 franchi svizzeri** a favore di Giovanni Acampora e altri **850.000** a favore di Attilio Pacifico .

Vi è in atti (faldone 30 Imi-Sir produzioni Pm fg. 210004 e 210005) un documento , datato 14 Gennaio 1994 , intestato “ Istituto Mobiliare Italiano – Imi-S.p.A “ e indirizzato all' Avvocato Are con il quale si dà atto che **in data 13 Gennaio 1994** è stata versata al suddetto professionista nella sua qualità di procuratore speciale di Battistella Primarosa , **la somma netta complessiva di lire 678.334.053.670** in esecuzione della sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello di Roma (l' importo reale uscito dalle casse dell' Imi è pari a Lire 980.351.147.815 dal quale vengono dedotte , dallo stesso Istituto , le somme dovute a titolo di imposta di successione e ritenuta fiscale) .

E' il caso di convertire in lire le somme pagate in franchi svizzeri , utilizzando come valore di cambio **quello in essere alla data della avvenuta liquidazione , ovverosia il 13 Gennaio 1994** . Consultando il sito Internet dell' Ufficio Italiano Cambi che riporta il valore concertato dalla Banca d' Italia con le relative banche centrali alle ore 14.15 di ciascun giorno lavorativo , si potrà appurare che a quella data il franco svizzero era quotato 1.155,990 lire .

A quella data i 57.700.000 franchi svizzeri , di lì a poco trasferiti ai tre imputati , valevano dunque 66.700.623.000 lire . A tale somma vanno aggiunti il miliardo pagato nel 1991 e lire 241.600.350 incassate da Pacifico e relative alla fattura 8-3-1994 emessa da Primarosa Battistella. **Il totale porta a lire 67.942.223.350** , ovverosia al **10,016% del netto incassato dai Rovelli**.

Una differenza percentuale assolutamente irrisoria rispetto ad un tondo 10% . Differenza , tra l' altro , che ben può essere giustificata dal cambio - sempre leggermente diverso da quello ufficiale-praticato presso le singole banche ; o anche , magari , dal “ tasso di interesse “ corrente tra la data effettiva in cui la Battistella è entrata in possesso della somma e quella dei bonifici ai tre imputati ; o , infine , solo perché si voleva fare “ cifra tonda “ in valuta straniera .

D' altronde, la stessa leggerissima differenza percentuale si riscontra per un altro pagamento effettuato dai Rovelli e direttamente collegato alla controversia Imi-Sir . Il 24 Marzo 1994 , infatti , i Rovelli provvedono a pagare anche l' avvocato “ storico “ della Sir fin dai tempi della convenzione del 1979 , ovverosia l' avvocato Are . A questi (nel corso del dibattimento è pervenuta dal Liechtestein la documentazione relativa) nella data indicata è stata accreditata estero su estero la complessiva somma di 30 milioni di franchi svizzeri .

Si vedrà più oltre come tra il legale e Felice Rovelli fosse intervenuto un accordo che prevedeva il pagamento **del 3,5% della somma lorda** cui fosse stato condannato l' Imi. Il 3,5% di 980.351.147.815 lire è pari a 34.312.290.173 lire a cui bisogna aggiungere la somma di lire 125 milioni che venne bonificata ad Are nel 1991 : anche in tal caso contemporaneamente al bonifico di 1 miliardo a Pacifico . Il totale raggiunge così 34.437.290.173 lire , **cifra che rappresenta non proprio il 3,5% bensì il 3,475%.**

Anche con riferimento ad Are , dunque , si verifica un leggerissimo “ scollamento “ rispetto a quanto pattuito .

Ma obietteranno le difese – forse - che i dati presi in considerazione non sono omogenei atteso che per Are si è adottato come termine di riferimento il “ lordo “ liquidato dall' IMI , mentre per i tre “legali occulti “ è stato utilizzato il “ netto “ .

Il fatto è – come più oltre si sottolineerà – che Felice Rovelli afferma che era convinto che l' accordo con Are si riferisse al “ netto “ tanto che , al momento di pagare , vi fu sul punto una discussione con il suo legale . Ora , se è ragionevole ammettere che il legale munito di mandato , nello stabilire una percentuale (cosa peraltro deontologicamente scorretta , se non si va errati) , intenda sul “lordo” (dovendo sulla parcella pagarci le tasse , cosa invero difficile se il pagamento avviene all' estero) , è altrettanto ragionevole pensare che il pagamento ai “ legali occulti “ (che su quanto incassato non pagheranno ovviamente una lira di imposte , trattandosi di introiti non denunciabili – e nel caso di specie non denunciati) venga concordato in base al beneficio “ netto “ ottenuto dai corruttori.

A ciò si aggiunga che **i Rovelli effettueranno contemporaneamente (sia ne 1991 che nel 1994) i dovuti pagamenti sia ad Are che a Previti , Pacifico , Acampora** . Il che , da un lato, conferma che tutte queste operazioni erano legate alla controversia Imi-Sir , dall' altro che Felice Rovelli - come ebbe a concordare con Are una percentuale su quanto in futuro liquidato dall' Imi - altrettanto fece con gli attuali tre imputati allorquando questi , “ preannunciati “ dal morente Nino Rovelli , si “presentarono “ agli eredi nel 1991 .

Ciò considerato **si può dunque tranquillamente concludere che i tre “ legali occulti “ furono pagati con una concordata percentuale corrispondente** (lira più lira meno , come d' altronde

avvenuto per Are) al **10% del netto liquidato dall' Imi , una tipica percentuale da intermediario.** Sarà una coincidenza , visto che i tre imputati (come nel precedente capitolo si è esaurientemente motivato) , affermano che nessuno sapeva del “ credito dell' altro “ , ma le aride cifre proprio questo dicono.

B- L' ACCONTO DI 1.000.000.000 DI LIRE NEL 1991

Queste le movimentazioni che verranno esaminate :

- a) **26 Giugno 1991 (valuta 24 giugno)** : bonifico di **lire 1 miliardo** dal conto corrente 2010 (della società “Dorian Invest. Ltd. “ , beneficiaria economica **Primarosa Battistella** , con delega ad operare a favore di **Felice Rovelli** , acceso presso la Bank Lips Bukhardt di Zurigo) al conto corrente 1072377 “Pavoncella “ (beneficiario **Attilio Pacifico** , acceso presso la Banca del Sempione di Lugano) ;
- b) **24 giugno 1991 (valuta 26 Giugno 1991)** : bonifico di **lire 500.000.000** dal conto corrente “Pavoncella “ al conto corrente “ 771 Pavone “ (beneficiario **Attilio Pacifico** , acceso presso la S.B.T di Bellinzona) ;
- c) **26 Giugno 1991 (valuta 28 giugno)** bonifico di **lire 133 milioni** dal conto corrente “771 Pavone “ al conto corrente “ **Rowena** “ (beneficiario economico **Renato Squillante**, acceso presso la S.B.T di Bellinzona) ;
- d) **2 luglio 1991 (valuta lo stesso giorno)** altro bonifico di **lire 133 milioni** dal conto corrente “771 Pavone “ al conto corrente “ Mercier “ (beneficiario economico **Cesare Previti** acceso presso la Darier Hentsch di Ginevra) ;
- e) **2 luglio 1991 : prelievo in contanti** da parte di **Pacifico** , sul conto “ Pavoncella “ , della somma di **lire 450.000.000 .**

a- Il conto corrente 2010 (della società “**Dorian Invest. Ltd.** “) viene aperto presso la Bank Lips Bukhardt di Zurigo il 18-3-1991 , fiduciario Karl Burkhardt , **beneficiaria economica Primarosa Battistella , delegato ad operare Felice Rovelli** (cfr. documentazione allegata in copia alla deposizione Spello – 15 e 26 Gennaio 2001 – da pag. 249 a 256 , fg. 26430/432/437/438/439/442/443 degli atti del PM produzioni in dibattimento – per i documenti successivi si farà riferimento solo al nr. di pag. dell' allegato e a quella degli atti PM).

In data 19 giugno 1991 , con ordine registrato dalla banca il successivo giorno 20 (cfr. manoscritto pag. 260 Spello e fg. 26477 PM e relativi dattiloscritti pagg. 257-258-259 Spello e fg. 26474/475476 PM) il fiduciario (come si rileva dalla sigla “ KB “ in calce al doc. pag. 259) impartiva l' ordine di effettuare due bonifici :

il primo , pari a Lire 1 miliardo , a favore del conto corrente 1072377 “**Pavoncella** “di **Attilio Pacifico** presso la Banca del Sempione di Lugano ;

il secondo , pari a lire 125 milioni , a favore del conto “ **Nestore** “ , acceso presso la Banca Commerciale di Lugano e del quale è risultato beneficiario l’ **avvocato Are** (cfr. teste Are ud. 26-3-2001) .

Le due operazioni venivano entrambe registrate in data 26 Giugno 1991 con valuta al precedente 24 (dato importante per quanto si vedrà in ordine al successivo bonifico da Pacifico a Squillante) . Essendo il conto Dorian in franchi svizzeri , il relativo estratto conto riporta a debito le rispettive somme di 1.158.509,25 CHF - pari a lire 1 miliardo - e di 144.821,75 CHF - pari a 125 milioni (cfr. pagg. da 261 a 265 Spello e fg. 26480/481/483/484/485 PM) .

Sul conto “ Pavoncella “ di Attilio Pacifico , in essere dal 26-10-1987 (cfr. pag.267 e 268 Spello e fg. 260003/ 260004 PM) , l’ accredito viene registrato in data 24 Giugno con valuta al successivo giorno 26 (pagg. 269 e 270 Spello e 260111/147 PM) .

Va rilevato come , nel momento in cui sul conto “ Pavoncella “ viene bonificata la detta somma , **detto conto era praticamente incapiente , presentando un saldo pari a lire 586.251 lire** (tutti i precedenti fondi erano stati infatti o prelevati in contanti o altrove bonificati – cfr. oltre estratti conto) .

Sulla causale di questo bonifico da Battistella-Rovelli a Pacifico non possono esservi dubbi.

Lo stesso Pacifico conferma (cfr. esame dibattimentale 20-9-1992) che altro non si trattava che di un “anticipo “ su quanto a lui dovuto da Nino Rovelli e il cui saldo si avrà solamente nel 1994 :” *è uno di quegli acconti di cui ho parlato prima* “ .

La causale , dunque , del bonifico del 1991 e di quelli del 1994 è sempre la stessa , per dichiarazione dello stesso imputato (e gli stessi eredi di Nino Rovelli non ne indicano altra ; anzi, per essere più precisi , su questa operazione si sono entrambi rifiutati di rispondere) .

Non si starà qui certamente a ripetere quanto già detto in ordine alla totale inverosimiglianza , inattendibilità , contraddittorietà, genericità - e assenza di un qualsiasi , sia pur minimo , riscontro documentale - della versione difensiva fornita dall’ imputato Pacifico in ordine alla natura dei rapporti intercorrenti tra questi e Nino Rovelli prima e i suoi eredi dopo e alla conseguente causale dei bonifici effettuati a suo favore nel 1991 e nel 1994 . E lo stesso vale per quella di Felice Rovelli e Primarosa Battistella , altrettanto inverosimile e illogica . In tal senso si rimanda integralmente a quanto esposto nel capitolo relativo ai “ rapporti fra gli imputati “ .

Così come si rinvia integralmente a tutto quanto esposto in precedenza a dimostrazione del fatto che **l’ unica “ causale “ che in quegli anni ha legato Pacifico – e gli altri due intermediari - alla famiglia Rovelli , è stata la gestione occulta e illecita , nel loro interesse , della controversia che li vedeva opposti all’ Imi** (basti ricordare quanto all’ imputato sequestrato , le annotazioni sulle agende telefoniche , i riscontri forniti dai tabulati telefonici e altro ancora) .

Va invece qui anticipato (cfr. capitolo “ disponibilità economiche di Metta “) come alla data in cui Felice Rovelli e Primarosa Battistella bonificano a Pacifico la somma di lire 1 miliardo , **sui conti correnti italiani del giudice Vittorio Metta sono già confluiti** 519 milioni di lire in contanti , dei quali **439 milioni nel solo lasso di tempo che va dal 19 Febbraio al 23 Novembre 1990 , ovverosia nel periodo di pendenza della causa Imi-Sir presso la Corte d’ Appello** :quello stesso giudice che “ scriverà “ la motivazione della sentenza , le cui bozze (certamente anche antecedenti alla data del 30 maggio 1990 , giorno della udienza prevista per le conclusioni) sono state trovate presso Attilio Pacifico e Giovanni Acampora (e altra documentazione Imi-Sir era presente presso lo studio Previti come ricordato dall’ archivista Iannilli) .

E si potrà qui anche sottolineare qualche dato significativo : ad esempio che dei 439 milioni di cui sopra , 150 verranno versati prima della citata udienza , con operazioni che vanno dal 19 Febbraio al 23 Maggio di quell’ anno ; 10 milioni compaiono invece il giorno 13 Giugno , lo stesso della prima camera di consiglio e altri 160 entro la “ sospensione dei termini feriali “ ; e infine ancora 119 milioni tra settembre e il deposito della motivazione .

E , forse , altri soldi erano confluiti altrove e ad altri , se solo si pone a mente quanto emerso anche con riferimento alla perizia d’ ufficio di cui al primo grado di giudizio sul “ quantum “ della causa o alla pilotata estromissione del giudice Minniti da quel collegio giudicante.

Che quanto meno buona parte di quel denaro che improvvisamente compare nella disponibilità di Metta sia riconducibile alla “ vendita “ della controversia Imi-Sir (non bisogna infatti dimenticare che , nella tarda estate 1990, a Metta verrà assegnata anche la causa Mondadori), è circostanza che già si può dare per processualmente provata a questo punto della motivazione e che ancor più lo sarà allorquando si esaminerà la “ fondatezza “ della versione fornita da Metta circa la provenienza di tutti questi soldi (e di molti altri ancora negli anni successivi) .

Insomma , molti soldi erano “ girati intorno alla causa Imi-Sir “ ancor prima della morte di Nino Rovelli .

Ora i casi sono due : o Metta (e altri pubblici ufficiali , sui quali , per quanto in precedenza detto , possono esservi solo dubbi circa la precisa identificazione , non certo per la fisica esistenza) erano stati pagati in precedenza con fondi provenienti dalle disponibilità di Nino Rovelli e fatti rientrare in Italia per il tramite degli intermediari (veri esperti in materia come meglio si vedrà in questo e nel successivo capitolo dedicato “ ai movimenti finanziari Mondadori “) ; oppure queste somme sono state dagli stessi intermediari anticipate .

Quanto alla prima ipotesi , di nessun aiuto è stato l’ unico testimone che avrebbe potuto fornire chiarimenti e documentazione . Ci si riferisce all’ avvocato Rubino Mentsch , da sempre legale svizzero dei Rovelli , loro fiduciario anche con riferimento agli interessi finanziari della famiglia .

Testimone indicato dalla difesa Rovelli-Battistella , già sentito in sede di indagini preliminari dal PM che , infatti , aveva richiesto l' acquisizione del relativo verbale : richiesta respinta dal Tribunale atteso il mancato consenso della difesa e alla luce della allora recente normativa in tema di acquisibilità di verbali di dichiarazioni rese all' estero. E così , in data 15 maggio 2001 , il Tribunale si è recato a Bellinzona per sentire l' avvocato Mentsch : solo che in apertura del suo esame , la difesa ha esibito una lettera della signora Battistella con la quale questi vincolava il "suo" testimone al segreto professionale . E così si è subito concluso , ancor prima di cominciare , l' esame del teste a difesa .

Quanto alla seconda ipotesi, militano a suo favore alcune circostanze : il rapporto decisamente intenso esistente tra i tre intermediari da un lato e Nino Rovelli dall' altro a fronte della pressoché totale assenza di precedenti rapporti (all' epoca che qui interessa) con quelli che saranno poi gli "eredi " (in tutti i sensi) del defunto capofamiglia ; la conseguente opportunità di rientrare dalle spese (e ottenere un anticipo per quelle " nuove ") una volta subentrati i meno " intimi " aventi causa .

Non cambia molto , a dir la verità , a seconda che si preferisca l' una o l' altra ipotesi . A fronte di un quadro probatorio come quello fin qui descritto in ordine al ruolo dei tre " inscindibili " intermediari , ciò di cui si sta adesso parlando è solamente la modalità di un pagamento ad un giudice , pagamento comunque certamente avvenuto per i motivi detti : che per questo siano stati erogati soldi , a titolo di anticipo , dagli intermediari oppure che questi abbiano utilizzato direttamente disponibilità di Nino Rovelli , poco importa : i soldi sono arrivati al giudice (e non certo personalmente consegnati da Nino Rovelli stante la totale assenza di rapporti diretti con Metta) e sono in modo assolutamente certo riconducibili alla sua " attività " nella causa Imi-Sir .

Certo è però che , da un lato , Metta deposita sui suoi conti correnti ingenti cifre in contanti , dall' altro gli intermediari (e nella specie Previti e Pacifico) disponevano a loro volta in Italia di una marea di contante dagli stessi per lo più fatto rientrare dall' estero (la circostanza è assolutamente pacifica in atti , documentalmente provata – cfr. anche successivo capitolo – e confermata dagli stessi imputati ; sulla continua disponibilità di ingenti somme di contante da parte di Previti vedi anche testi Iannilli e Passaro ud. 9-2-01) . Ad esempio , nell' anno 1990, Pacifico versa sui suoi conti 240 milioni in contanti e Previti ben oltre tre miliardi e mezzo , tutti rigorosamente in contanti ; a sua volta Metta ne versa 464 .

E qualche sorprendente coincidenza , a dir la verità , emerge andando a controllare queste operazioni una per una , con l' ausilio della documentazione bancaria allegata alle testimonianze Santucci del 29 Gennaio 2001 (cfr. schemi a pag. 29 , 249 e 323 con la documentazione annessa)

e Spello del 15 e 26 Gennaio 2001 : in sostanza vi sono molte precise coincidenze temporali tra i versamenti effettuati da Metta e quelli effettuati dai coimputati , soprattutto Previti .

E infatti :

- 23 marzo 1990** : Metta deposita 50 milioni e Previti 150 ;
- 23 Aprile 1990** : Metta deposita 10 milioni e Pacifico 70 ;
- 23 Maggio 1990** : Metta deposita 40 milioni e Previti 200 ;
- 27 Giugno 1990** : Metta deposita 60 milioni e Previti 189 ;
- 5 Ottobre 1990** : Metta deposita 20 milioni e Previti 190 ;
- 28 Dicembre 1990** : Metta deposita 15 milioni e Previti 190 .

In sostanza : assai spesso , nello stesso giorno in cui Previti dispone di denaro contante (e in una occasione anche Pacifico) e lo deposita sui suoi conti italiani , lo stesso fa Metta: se ciò fosse capitato una volta sola si poteva parlare di “ coincidenza “ ; quando capita ben cinque volte nell’ arco di nove mesi , si può legittimamente parlare di indizio processualmente rilevante , soprattutto quando a ciò si aggiungerà la dimostrazione della infondatezza della versione difensiva di Metta (cfr. capitolo relativo) . E gli altri versamenti effettuati da Metta nel 1990 sono comunque spesso assai vicini a quelli effettuati da Previti (alle volte anche solo il giorno dopo : ad esempio Previti deposita 125 milioni in contanti il 16-2-1990 e Metta ne deposita 40 il successivo giorno 19 ; Previti deposita 38 milioni in contanti il 26-7-1990 e Metta ne deposita 50 il giorno dopo - cfr. teste e documentazione citati nonché dichiarazioni di Metta al Pm ove afferma che alle volte egli non depositava subito i contanti ma li faceva “stazionare” in cassetta di sicurezza prima di versarli sul conto) .

Non solo : si rinvengono anche **ulteriori singolari coincidenze con le operazioni di rientro di denaro in Italia gestite da Pacifico .**

Ad esempio : il 17 e 18 Aprile 1990 dal conto “ Mercier “ di Previti viene bonificata sul conto “Pavoncella “ di Pacifico la somma complessiva di 520.000 dollari (400.000 con ordine 18 Aprile e 120.000 con ordine del 17 Aprile) , a chiara compensazione della operazione Pacifico Bossert (cfr. vol. 23 Lodo fg. 23011 e vol.15 fg. 150236/237) . Detto bonifico viene registrato sul conto “Pavoncella “ in data 18 Aprile e lo stesso giorno la somma stessa viene bonificata a Bossert (l’ agente di cambio svizzero che gli curava – in parte - le citate operazioni di rientro - fg. 150182 e fg. 150234/235 vol. 15 Lodo e teste Bossert 15-5-2001 , pag. 578 Spello , fg. 900360 Pm doc. redatto da Bossert).

Tutto denaro destinato, dunque , a rientrare in Italia . E , infatti Pacifico tra il 18 e il 23 Aprile deposita sui suoi conti italiani 230 milioni in contanti , di cui 70 nel solo giorno 23 di quel mese (pag. 323 Santucci e doc. PM allegata) ; Previti il 18 Aprile ne deposita 200 (fg. 180168 PM

allegato a deposizione Santucci) ma altri 10 , il giorno 23 , compaiono anche sul conto di Vittorio Metta (pag. 255 Santucci e fg. 56199 PM) .

Come visto nel precedente capitolo , Previti, Pacifico e Metta hanno dichiarato che in quel periodo non si frequentavano e neppure si conoscevano . Alle considerazioni a suo tempo fatte sulla infondatezza della versione difensiva su quest' ultimo punto , non si possono non aggiungere le “coincidenze “ di natura “ economica “ qui esaminate .

b) Sul conto “ Pavoncella “ il bonifico viene registrato in data 24 Giugno con valuta al successivo 26 (pag. 270 Spello e 260147 PM) . Come si è già avuto modo di sottolineare , allorquando sul conto “ Pavoncella “ arriva la somma di un miliardo di lire , detto conto – in lire - **era praticamente incapiente** , presentando un saldo pari a lire 586.251 lire (tutti i precedenti fondi erano stati infatti o prelevati in contanti o altrove bonificati – cfr. estratto conto pag. 269 Spello e fg. 260111 PM) .A sua volta il sottoconto in franchi svizzeri presentava un saldo di 33 Franchi (vol. 15 Lodo fg. 150028) ; quello in dollari un saldo negativo di dollari 50,85 (vol. 15 lodo fg. 150174) , quello in franchi francesi un saldo negativo di franchi 14.520,75 (vol. 15 Lodo fg. 150279) .

La cifra bonificata dai Rovelli viene ora da Pacifico divisa a metà :

500 milioni saranno oggetto di un breve investimento fiduciario rimborsato in data 2 Luglio 1991 (cfr. pag. 271-269-272 Spello e fg. 260111/148/ 113 PM) ;

gli altri 500 (con ordine nello stesso giorno - 24 Giugno - in cui è stato registrato l' addebito su Dorian e per questo con valuta posticipata al 26 giugno) , **vengono subito trasferiti su altro conto di Pacifico : “ 771 Pavone “** in essere presso la SBT di Bellinzona , con registrazione 26 Giugno , valuta il successivo giorno 28 (cfr. pag. 269-271-274-275/276 Spello , fg. 260111/148/4147430/431 : PM e , per la titolarità , 160012 e segg. in vol. 16 Lodo) .

Dunque una prima osservazione , necessaria (per le successive movimentazioni) anche se può sembrar banale : presentando il conto “ Pavoncella “ in lire (e anche nelle altre valute) saldo prossimo allo zero al momento del bonifico dai Rovelli e avendo Pacifico impartito l' ordine di bonificare a “ 771 Pavone “ la somma di lire 500 milioni ancor prima che fosse registrato il bonifico da Dorian, **la conclusione è che il mezzo miliardo che arriva a “ 771 Pavone “ , proviene direttamente dalla provvista Rovelli .**

c) allorquando la su indicata somma viene bonificata sul conto “ 771 Pavone “ , questo non si trova in migliori condizioni del conto di provenienza . **Prima di questa operazione , infatti , presentava un saldo di 1.576.980 lire** . Le somme preesistenti, infatti , dopo essere state fiduciarmente

investite , risultano essere state utilizzate per un pagamento. Nessun' altra operazione di accredito verrà inoltre registrata fino al successivo 5 Luglio (altro dato temporale da tener fin d' ora presente - cfr. pag. 274 Spello , fg. 260414 atti PM Imi-Sir e fg. 160012/013 vol. 16 Lodo).A sua volta il sottoconto in franchi svizzeri presentava un saldo di franchi 1.704 e non registrerà altre operazioni fino al successivo Novembre (cfr. vol. 16 Lodo fg. 160229) ; **In sostanza anche il conto in questione si presentava incapiente. Ciò significa che l' operazione che ora si andrà ad esaminare , e che riguarda la posizione dell' imputato Renato Squillante , è stata effettuata attingendo direttamente fondi dalla provvista Rovelli .**

D' altro canto la documentazione bancaria (cfr. vol. 16 Lodo e dati riportati in questo stesso capitolo) relativa a questo conto , dimostra in modo inequivocabile come esso – nella galassia bancaria riferibile a Pacifico – possa essere definito , in senso atecnico – un “ conto di transito “ , utilizzato pressoché esclusivamente per farvi entrare – per pochi giorni – somme destinate o ad essere bonificate a terzi , o a rientrare in Italia .

Ciò premesso,altri dati confermano definitivamente l' asserzione relativa al bonifico a favore di Squillante . E infatti si tenga presente che :

-la somma di un miliardo proveniente dai Rovelli viene accreditata sul conto Pavoncella con **valuta 24 Giugno 1991 ;**

- **lo stesso giorno** dal conto Pavoncella la somma di Lire 500 milioni viene trasferita a 771 Pavone; la comunicazione di tale bonifico dalla Banca del Sempione alla BST di Bellinzona porta in calce l' indicazione dell' **ora : 10,48** (cfr. pag. 276 Spello e 260431 PM);

- **sempre il 24 Giugno 1991 , dodici minuti dopo , alle ore 11 , Renato Squillante** , titolare del conto “ **Rowena** “ , acceso sempre presso la SBT di Bellinzona (cfr. pagg. da 285 a 289 Spello e fg. da 240226 a 240230 PM) , comunicava via telefono (cfr. pag.. 292 Spello e 240940 PM) che “ *entreranno lit. 133 mio (investire come gli altri 150)(cioè 6 mesi fid.)* ;

- **il successivo 25 Giugno 1991 , alle 9.00 di mattina** , Pacifico ordinava di bonificare , da “771 Pavone” , l' importo di **133 milioni a “ Oceano** “ , ordine che veniva dalla Banca eseguito in data 26 Giugno con valuta al successivo 28 (cfr. pagg. 276- 277-274 Spello e fg. 260431/432/414 PM);

- in data 26 Giugno 1991 (con valuta 28) sul conto “ Rowena “ veniva registrato il bonifico (pag. 290-291 Spello e fg. 240858/939 PM).

Sulla base di questi dati la conclusione è obbligata attesa la **contestualità assoluta** (a livello di minuti) dei bonifici (e dei relativi ordini) “ Dorian- Pavoncella “ ; “ Pavoncella- 771 Pavone “ ; “771 Pavone- Rowena “ : Squillante era al corrente dell' arrivo sui conti di Pacifico di denaro “fresco “ e **i 133 milioni che Pacifico bonifica a Squillante provengono direttamente dalla provvista Rovelli** (non si dimentichi che , come detto , i conti “ Pavoncella “ e “ 771 Pavone “

erano incapienti prima del bonifico Rovelli) **ed erano a lui fin dall' origine destinati** , tant'è che , di fatto , si soffermano sul conto di Pacifico per soli pochi istanti .

Nel momento in cui Squillante riceve detta somma , il procedimento in Cassazione – il quale vedrà il suo intervento – è pendente da sei mesi . Un mese dopo (24 luglio 1991) i tabulati telefonici registrano una prima chiamata di Felice Rovelli a Squillante .

Felice Rovelli così descrive i suoi rapporti con Squillante (cfr.esame dell' 8 Maggio 1996) :

“ La prima volta l' ho visto di sfuggita nel 1987 , se non ricordo male , mi fu presentato da mio padre...Quando è morto mio padre il dott. Squillante si è fatto sentire per le condoglianze e io , qualche mese dopo , trovandomi a Roma, presumibilmente per incontrare il prof. Are , andai a trovare Squillante a casa per una breve visita. In questa occasione , come in altre che si sono succedute negli anni successivi (1991-1992) ho avuto modo di discutere con lui alcuni aspetti della vicenda della causa Imi. Sapevo che il dott. Squillante era amico di Pacifico e se non ricordo male in uno dei miei incontri con il magistrato era presente anche Pacifico. In sostanza gli incontri che io ho avuto con il dott. Squillante non erano altro che visite di cortesia “ .

Lo stesso Squillante conferma di aver “ discettato “ con il coimputato sull' andamento della controversia de qua .

Non si staranno qui a ripetere tutte le risultanze processuali che smentiscono clamorosamente questa versione “ riduttiva “ dei loro rapporti fornita dai due imputati. Si è già avuto occasione di esaminare il ruolo rivestito da Squillante nella controversia Imi-Sir , a partire – con atti specifici - dal Gennaio 1992 ; così come si sono esaminati i rapporti in generale intrattenuti dall' alto magistrato con la famiglia Rovelli prima e dopo la morte del patriarca Nino . Si sono analizzati i rapporti, leciti e illeciti , intercorrenti tra Squillante , Pacifico e Previti (che di lì a pochi giorni riceverà da Pacifico identica cifra sempre proveniente dalla provvista Rovelli). A tutte queste considerazioni – che ben giustificano il pagamento dai Rovelli , tramite Pacifico , della detta somma equivalente a poco meno di 100.000 dollari al cambio dell' epoca (cfr. sito internet UIC), pagamento che ben si ricollega alla attività che Squillante andrà a svolgere di lì a pochi mesi su richiesta di Felice Rovelli - integralmente si rimanda.

Va qui invece esaminata la versione difensiva anticipando fin d' ora che essa , come sempre in questo processo , è completamente sfornita di qualsivoglia riscontro documentale e i principali testimoni chiamati in causa sono tutti morti.

La versione dell' imputato è densa di riferimenti a nomi di una parentela a dir poco numerosa , tanto che lo stesso Squillante identifica qualcuno con la dizione “ junior “ o “ senior “ . Sarà scusato , dunque , l' estensore , se la motivazione che segue dovesse essere un po' farraginoso .

Ha dichiarato Squillante, nel corso del suo esame dibattimentale del 3 Ottobre 2002 , che *“...intanto, da dove li avesse ricevuti Pacifico sono fatti suoi e io non l’ho mai saputo, mica me lo veniva a raccontare a me...”* ; per quanto lo riguarda , la somma (messa a disposizione della nonna di un suo nipote – nonna **morta nel 1999**) gli era stata consegnata da parenti che intendevano farla pervenire a questo nipote, Alberto Franco junior (**morto nel 2000** – pag. 67 dell’ esame Squillante), che era in trattative per l’acquisto di un ristorante in Manchester . Egli li aveva a sua volta consegnati in contanti a Pacifico in Roma, perché li esportasse : *“...ne parlo con Pacifico per esportarli e depositarli sul conto...e poi dal conto estero potessero partire direttamente, una volta concluso l’affare, in direzione che mi sarebbe stata indicata da Alberto Franco qualora l’affare del ristorante fosse stato concluso...poi l’affare non si potè fare per le ragioni che hanno spiegato loro”*.

Così prosegue l’ imputato :

*“allora bisognava preparare la provvista, non so se proprio Alberto junior che in quell’occasione - non lo vedevamo perché viveva in Inghilterra - o addirittura mio cognato, Renato Franco (perché Renato Franco è **morto nel ’95**) a portarmi come per solito faceva per esportare i soldi tramite Pacifico, io tramite Pacifico ma lui li portava a me, e questi soldi li misi a disposizione perché si pensò che per far..., perché il figlio non li portasse in Inghilterra i soldi in mano, potessero da Pacifico essere depositati sul conto (perché il conto di Bellinzona c’erano anche i soldi di tutta la famiglia dei miei suoceri e di mio cognato, come spiegherò meglio e dettagliatamente) e da lì dovessero partire. Senonché che succede? Che praticamente questo venditore, questo presunto..., cioè questo titolare che doveva cedere, pare che prima dicesse 40 mila, poi 45, poi 50 mila sterline, poi 55..., non se ne fece niente, i soldi restarono là sopra. I soldi rimasero accreditati, per quelli che erano i conteggi che io puntualmente facevo nei confronti di tutti i titolari di queste spettanze, quindi furono contabilizzati in favore dei miei suoceri, all’epoca, che erano Alberto Franco (**deceduto nel 1993** – n.e.) e la di cui moglie Serio Concetta (**deceduta nel 1999- n. e**) , uno orefice e l’altra titolare di negozio molto redditizio...”*.

Ha affermato a sua volta Pacifico in dibattimento : *“ corrispondono a **100 mila dollari dell’epoca, che Squillante mi ha dato a Roma** e voleva sul suo conto, perché erano di un parente, non mi ricordo. Comunque me li ha dati Squillante perché doveva fare questo versamento che corrispondeva a 100 mila dollari dell’epoca “*.

Dunque, non un compenso “anticipato” ricevuto da parte Rovelli rispetto agli interventi che Squillante porrà in essere allorquando, come si vedrà, si cercherà di avvicinare un giudice della causa, bensì una “compensazione” di quelle che usualmente praticava Pacifico nei suoi traffici sui conti esteri, capitata, solo per caso, in coincidenza temporale con l’arrivo della prima parte del

compenso illecito. Così come per gli imputati , del tutto casuale è poi, il secondo movimento dei giorni successivi, sempre da Pacifico e sempre di 133 milioni di lire, verso il coimputato Cesare Previti.

Va , però rilevata , una **prima contraddizione tra gli imputati** : ovverosia quella relativa alla **valuta** asseritamene consegnata in Roma da Squillante a Pacifico . Perché il primo non ha mai fatto riferimento a dollari americani e , d' altronde , il bonifico da “ 771 Pavone “ a “ Rowena “ di cui si discute , è in lire italiane.

La contraddizione è stata contestata all' imputato il quale inizialmente ha cercato di “ svicolare “ e , infine – come sempre in questo dibattito – ha adattato la sua versione alle nuove emergenze : le iniziali lire italiane dell' epoca si trasformano in ben più pregiati dollari USA :

PM : “ *Io le contesto, però, che Pacifico nel corso dell'interrogatorio reso il 20.9.2002 a questa precisa domanda, rispetto ai 133 milioni, dice: “Corrispondono a 100 mila dollari che Squillante mi ha dato a Roma e voleva sul suo conto perché erano di un parente”. Ora, sono dollari o lire? Si sbaglia Lei? Si sbaglia Pacifico? Qual è la verità?”* ; Squillante : “ *Guardi che 133 milioni sono uguali in quel momento a 100 mila dollari e questo è facilmente... attraverso il listino Borse di Milano!* “ ; Presidente “ *Nella sostanza il Pubblico Ministero le chiede: Lei stamattina ha detto che ha ricevuto in Italia delle lire che poi vennero mandate in..., mentre Pacifico dice di avere ricevuto 100 mila dollari in Italia*”; Squillante :” ***Sì, gli ho dato 100 mila dollari pari a 133 milioni di lire! Dicevo 133 milioni di lire perché poi sul conto arrivano 133 milioni di lire all'estero***”; Presidente :” *Ma quindi i suoi parenti le hanno consegnato in Italia 100 mila dollari*”; Squillante: “ *Sì, sì, perché avevano anche questa possibilità perché, ripeto, loro trattavano anche con i diamanti, che ne so! Poi comunque quello mi ha portato* ” .

E sul perché i parenti (**tutti morti**) avevano dollari , Squillante ha l' occasione – invero provocata da una forse incauta domanda del Tribunale – di fornire un altro singolare spaccato di vita familiare, tra apartheid sudafricano , dollari e diamanti che viaggiano sulla rotta Città del Capo-Napoli per poi approdare in Svizzera : “*non è che io possa dire: so per certo questa roba! So soltanto che loro (i suoceri – n.e) mi dicevano che avevano dei contatti anche nel campo diamantifero con persone italiane che cercavano di portare, impauriti dall'apartheid e quindi di essere ammazzati da una rivoluzione nel Sud Africa, dove loro erano cittadini eccetera, e cercavano di procurarsi..., insomma di portare fuori dei soldi e li portavano facilmente con i diamanti. E questa era la possibilità a loro di tradurre..., certamente queste cose con i diamanti avvenivano in valute e questo posso immaginare che abbia potuto consentire a mio suocero e a mio cognato di avere di avere anche valuta straniera, anche perché loro, trattando dell'oro, l'oro normalmente si compra pagando valuta straniera e loro andavano anche a Valenza dove c'è questo*

paese, lo so perché me lo dicevano che andavano a Valenza per trattare, comprare, vendere eccetera sempre in materia di oro. ..E in quel contesto evidentemente hanno avuto anche la possibilità di tenere delle valute estere”.

Vi è poi una **seconda incongruenza** , nel racconto “ rivisto e corretto in corso d’ opera “ da Squillante . Infatti , così come descritta dagli imputati , quella posta in essere è una normalissima (per le loro abitudini) operazione di compensazione . Ma se Pacifico riceve in Italia 100.000 dollari come mai sui conti di Squillante compaiono lire italiane ? E che fine hanno fatto i 100.000 dollari ricevuti in Italia da Pacifico visto che in quei giorni nessun versamento di analoga cifra si registra sui suoi conti , in Italia o all’ estero ?

E , ancora , una **terza incongruenza** . Se questi soldi dovevano andare in Inghilterra sui conti del defunto Alberto Franco Junior , perché si fermano sui conti di Squillante il quale addirittura prima di riceverli ne dispone l’ “ investimento fiduciario a sei mesi “ , con ciò confermandosi che l’ affare del ristorante non era poi così prossimo ? .

Afferma , infine , l’ imputato , che i soldi rimasero sul suo conto in quanto l’ affare non si fece atteso che il ristoratore inglese aveva aumentato le sue richieste arrivando fino a 55.000 sterline . Il che è strano atteso che 133 milioni di lire all’ epoca corrispondevano ad almeno 61.000 sterline , essendo il cambio fissato a 2.181 lire / sterlina .

E , invero , neppure i testimoni sentiti dalla difesa ex art. 391 bis cpp (dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti) hanno , a ben vedere , confermato la vicenda narrata da Squillante .

A cominciare dalla madre del defunto nipote , Leda Cerbone (verbale del 20-4-2002) , la quale , dopo aver genericamente ricordato che Squillante gestiva all’ estero i risparmi di qualche parente ormai deceduto , ha così riferito riguardo alle vicissitudini del figlio Alberto : “...*mio figlio Alberto ...lavorava nel settore ristoranti. Egli aspirava ad aprirne uno per suo conto e per tale ragione mia suocera , che lo amava moltissimo , lo aiutò finanziariamente per mettere insieme il denaro necessario. Mio figlio mi disse poi che il proprietario del ristorante pretendeva un prezzo ritenuto non conveniente*”. Tutto qui . La difesa non ha ritenuto di chiedere a quale epoca risalisse questa trattativa avente ad oggetto l’ acquisto di un ristorante , ma poco importa. Quello che colpisce è che la madre del defunto Alberto Franco , nulla sappia circa l’ esatto ammontare dell’ “ aiuto finanziario” fornito al figlio e del modo in cui questi soldi sarebbero stati messi nella sua disponibilità . Anzi , a ben vedere , la madre è al corrente di un solo episodio specifico , ma avvenuto solo nel 1994 : “ *ricordo che in occasione di una visita in Italia a mio figlio Alberto, che me lo riferì , furono consegnati soldi da portare all’ estero. Se ricordo bene ciò avvenne poco dopo il Natale 1994 ...non so se li abbia portati lui direttamente o se li abbia fatti pervenire a Renato Squillante che solitamente si occupava di far pervenire sul conto estero i risparmi accumulati dai*

miei suoceri ...” .

Qualcosa di più sa **Diego Franco** , fratello di Alberto junior , anch' esso sentito dalla difesa (verbale 25 giugno 2002) . Ma, a giudizio del Tribunale, **è proprio questo testimone – che più dice – a smentire definitivamente l' imputato .**

Diego Franco conferma , certamente , che il fratello , residente in Inghilterra dal 1990 , aveva intenzione di comprare un pub per il quale il venditore aveva richiesto 45.000 sterline , somma che, nella estate del 1991 gli era stata messa disposizione dai nonni . Ha anche affermato che tale somma era stata esportata all' estero , su un conto di una banca svizzera (forse a Bellinzona), per il tramite di Renato Squillante , precisando, infine, che ivi era rimasta perché l' affare non si era concluso .

Ha anche detto al difensore che “ **dalla mamma mi venne riferito che anche quel denaro fu portato a Roma perché fosse esportato...** ” : solo che la mamma , Leda Cerbone , questo particolare proprio non lo ha riferito , ricordando solo un episodio analogo risalente però al Natale 1994 .

Ma , al di là di questo , Diego Franco è molto preciso nell' indicare la somma che i nonni avrebbero fatto avere a Squillante nell' interesse del nipote Alberto junior : **non dollari , non lire , ma 45.000 sterline inglesi** . D' altronde il pub si trovava in Inghilterra e il prezzo inizialmente concordato – lo dice il teste (ma lo aveva accennato anche Squillante) era proprio di 45.000 sterline esatte . Dal sito internet dell' Ufficio Italiano Cambi si può appurare come il 24 Giugno 1991 (data del bonifico a Squillante dei 133 milioni) la sterlina valeva 2.181 lire : dunque **la somma di cui parla Diego Franco equivale a poco più di 98 milioni di lire italiane**. Ammesso che tutto ciò sia vero , **Diego Franco si riferisce chiaramente ad una operazione diversa da quella che qui interessa** .

Dunque , tirando le somme della versione difensiva, le cose per Squillante , sarebbero andate così : la nonna consegna (non si a chi) a Napoli 45.000 sterline da portare a Roma a Squillante ; nel tragitto dalla città del Vesuvio alla capitale , le sterline si trasformano in 100.000 dollari , e il gruzzolo aumenta così di ben il 40% il suo valore ; consegnati i dollari a Pacifico, questi si trasformano, sul conto svizzero di Squillante , in lire italiane (con ulteriore modesto incremento di 410.000 lire , in verità , atteso che a quel giorno il dollaro valeva 1341 lire) , che però , alla fine , provengono a loro volta dalla Svizzera e da un conto della famiglia Rovelli (via Pacifico) Ogni ulteriore commento pare , a questo Tribunale , assolutamente superfluo .

d) Sempre da conto “ Pavone 771 “ di Attilio Pacifico , il 2 Luglio 1991 verrà effettuato altro bonifico per la **identica somma di 133 milioni di lire** a favore del conto “ **Mercier** “ , acceso da **Cesare Previti** presso la Darier Hentsch di Ginevra. Su questo conto l' operazione verrà registrata il

10 luglio con valuta al precedente giorno 5 (cfr. pag. 279-282-283-294-295 Spello e fg. 260415/436/437 e 280259/301 PM) .

Anche questa somma (della quale colpisce l' assoluta parità con quella bonificata a Squillante solo pochi giorni prima) , **proviene certamente dalla provvista Rovelli** . Si ribadisce quanto già detto : sia il conto " Pavoncella " che quello " 771 Pavone " prima di ricevere (e dividersi) il miliardo dai Rovelli , erano incipienti e non riceverono altro danaro in epoca precedente alle operazioni di bonifico a favore di Squillante e Previti (cfr. sopra) .

Sentito in dibattimento , Pacifico ha così spiegato questa operazione : " *E' un'operazione di compensazione ...quella con Previti, era una compensazione* " .

Pacifico non ha aggiunto altro .

In sostanza , secondo l' imputato (perché in questo consiste una " compensazione ") egli avrebbe ricevuto in Italia, da Previti , la somma pari a 133 milioni di lire che avrebbe restituito all' estero con il bonifico del 2-7-1991 . Una operazione completamente avulsa dal contesto dei costanti rapporti economici con Previti , che viaggiavano sempre in senso contrario .

L' ipotesi (perché di questo si tratta, null' altro che una vaga ipotesi) di Previti è completamente diversa .

Interrogato dal PM il 23-9-1997 , altro non aveva saputo dire della causale di questo bonifico , se non che , effettivamente , si trattava di una " *operazione anomala* " . Ebbe allora a precisare che , consultando i documenti , avrebbe potuto ricostruire la ratio della vicenda . Da allora al suo esame dibattimentale sono passati cinque anni ma , pur consultando i documenti , l' imputato non ha saputo fornire alcuna spiegazione se non questa : " *ho ricevuto quella somma nell' ambito di una compensazione al contrario , cioè è probabile che fosse rimasto un credito nei miei confronti di Pacifico , per somme maggiori o per somme che lui in realtà poi non mi aveva dato in Italia o qualcosa di questo genere oppure per una qualche operazione che avevamo fatto , mi ha mandato quei centomila dollari* " . E più oltre : " *In effetti erano più frequenti , decisamente più frequenti , gli accrediti che facevo io ai conti dell' avvocato Pacifico e non viceversa...e quindi immagino sia dovuta , e oggi credo sia confermato dai ricordi che ho elaborato , che questa sia una compensazione al contrario per una vicenda che abbiamo avuto in quell' epoca e adesso non saprei nemmeno ricordare quale sia* " .

Insomma : **Previti non sa dare una spiegazione alla causale di questo bonifico** : compensazione al contrario o una qualche altra operazione .

Perché in effetti (come meglio si vedrà più oltre e nel successivo capitolo " Mondadori ") , sia sulla base dei documenti bancari in atti , sia per espressa dichiarazione degli stessi imputati , **le cose tra Pacifico e Previti sarebbero andate sempre al contrario rispetto alla operazione**

esaminata: Previti aveva bisogno di soldi in Italia e , dunque , accreditava la relativa somma (estero su estero) ai conti di Pacifico ; questi prelevava il denaro in contanti e , attraverso- di norma - gli “spalloni “ di Bossert , se lo faceva recapitare a Roma , consegnandolo a Previti presso il suo studio ; oppure Pacifico bonificava la somma sui conti svizzeri dell’ agente di cambio Bossert che poi provvedeva a far arrivare il contante a Roma . Sempre andata così , a detta degli stessi imputati : questa volta no , e nessuno dei due sa fornire una ragionevole spiegazione . Pacifico , anzi , neppure accenna ad un suo debito nei confronti di Previti che avrebbe forse provocato (nel vago ricordo del coimputato) questa operazione al contrario.

Previti si serviva , all’ epoca , anche di un altro “ compensatore “ , il gioielliere Carlo Eleuteri (circostanza confermata sia da Previti nel corso del suo esame , che dallo stesso Eleuteri , sentito in data 20-4-2002) . Ciò in quanto “ meno caro “ di Pacifico , che pretendeva il 3% su ogni operazione di compensazione . Ebbene , il 3 Luglio 1991 , con comunicazione telefonica alla banca, Previti ordinava di bonificare sul conto di Eleuteri Carlo presso la CBI TBD (conto AS 163202) la somma di 111.500 dollari americani , pari a oltre 150 milioni di lire (cfr. vol. 28 Imi-Sir pag. 280299 e vol. 23 Lodo fg. 230134); altro bonifico a Eleuteri si registra il 24 di Luglio , per un importo di 15.000 dollari (cfr. vol. 23 Lodo fg. 230142) : è ovvio che ciò (stanti i rapporti con Eleuteri descritti dallo stesso Previti) è avvenuto a fronte di consegna in Italia di denaro contante del quale l’ imputato necessitava .

Ma se è così , se cioè Previti necessitava – in quei giorni - di denaro contante in Italia e Pacifico aveva con lui un debito , perché mai non ricorrere direttamente a questi che certamente non poteva in questo caso richiedere la citata percentuale ? Tanto più che , come si vedrà nel prossimo paragrafo , lo stesso 2 luglio 1991 Pacifico preleverà 450 milioni in contanti sicuramente destinati a tornare in Italia.

Nella prospettazione dell’ imputato , invece , le cose “ potrebbero “ (non si dimentichi che si sta lavorando solo su una ipotesi) essere andate così : Pacifico aveva con lui un debito ; lui aveva bisogno di denaro in Italia ; invece di farselo consegnare direttamente , e “ gratis “ questa volta, da Pacifico , se lo fa accreditare sul conto Mercier e , contemporaneamente , lo fa rientrare (una somma un po’ maggiore) in Italia per il tramite di Eleuteri che di norma – ma non certamente in questo caso - era meno caro di Pacifico.

In conclusione : l’ “ ipotesi “ fornita dall’ imputato è del tutto illogica , contraria a quelli che erano i costanti rapporti intercorrenti , in questo campo , con Pacifico e , infine , neppure confermata da quest’ ultimo .

Resta il dato certo e provato che Pacifico , provvedendo alla distribuzione della provvista Rovelli , ebbe a trasferire prima a Squillante e poi a Previti (senza alcuna apparente e lecita

causale) la stessa identica somma , per ciascuno di essi , equivalente a 100.000 dollari USA come gli stessi due “ prenditori “ confermano .

Anche in tal caso , non si ripeterà quanto già detto in ordine alla totale inverosimiglianza , inattendibilità , contraddittorietà, genericità - e assenza di un qualsiasi , sia pur minimo , riscontro documentale - della versione difensiva fornita dall’ imputato Previti in ordine alla natura dei rapporti intercorrenti tra lui e Nino Rovelli prima e i suoi eredi dopo e alla conseguente causale dei bonifici effettuati a suo favore nel 1994 (del quale questo del 1991 rappresenta , per quanto sopra detto , un chiaro acconto pervenuto dalla “ distribuzione “ operata da Pacifico) . E lo stesso vale per quella di Felice Rovelli e Primarosa Battistella , altrettanto inverosimile e illogica , fino al punto di arrivare ad affermare che Previti (come Acampora) fu pagato (e quanto !) solo perché era un “noto avvocato romano “ . In tal senso si rimanda integralmente a quanto esposto nel capitolo relativo ai “ rapporti fra gli imputati “ .

e) Lo stesso 2 Luglio 1991 , presso l’ agenzia di Chiasso della Banca del Sempione , Pacifico prelevava 450 milioni di lire in contanti , traendole dai 500 milioni rimasti sul conto “ Pavoncella “ (investiti fiduciariamente con scadenza proprio al 2 Luglio) e facenti parte della provvista Rovelli (cfr estratto conto pag. 272 Spello e fg. 260113 PM) .

Va però osservato come sullo stesso conto “ Pavoncella “ (registrazioni del 27 Giugno , valuta del 2 Luglio) erano stati effettuati tre accrediti di 50 milioni di lire ciascuno (estratti conto pagg. 269-272 Spello e fg. 260111/113 PM) . Tutti e tre questi bonifici provengono dalla “ Darier Hentsch di Ginevra “ , la stessa banca ove era acceso il conto “ Mercier “ di Previti (cfr. vol. 15 Lodo fg. 150153/154/155) e ove Previti gestiva anche un altro conto (dal quale provengono i bonifici) nell’ interesse dei dirigenti di Efibanca Lai , Bertini e Nardi . La circostanza (se ne parlerà più approfonditamente nel successivo capitolo “ Mondadori “) è pacifica e ammessa dallo stesso Lai in dibattimento , il quale ha precisato che allorquando egli aveva bisogno di denaro in Italia , Previti si occupava di farlo pervenire tramite Pacifico (come seppe allorquando , divenuto Previti senatore , iniziò a gestire personalmente il suo conto estero) .

Dunque i 450 milioni che Pacifico preleva a Chiasso il 2 Luglio 1991 (dopo che è scaduto l’ investimento fiduciario dei 500 milioni provenienti dai Rovelli) , sono da un lato composti dai 150 milioni destinati ai dirigenti Efibanca , dall’ altro da 300 milioni facenti parte della provvista Rovelli.

E sono certamente destinati a rientrare tutti in Italia perché :

- Lai , Bertini e Nardi aspettano presso lo studio Previti (perché li avvenivano le consegne, a detta di Lai) quanto a loro dovuto ;

- il prelievo di contante avviene presso l'agenzia della banca del Sempione di Chiasso , la più vicina alla frontiera italiana ;
- sempre quando Pacifico (o chi per lui) effettuava prelievi in contanti di tal genere , era per la necessità di farli rientrare in Italia (con le modalità descritte dallo stesso imputato).

In conclusione **almeno 300 milioni facenti parte della provvista Rovelli rientrano in Italia e non risultano depositati sui conti di Pacifico né su quelli di Previti . E' , dunque , del tutto ovvio che sono finiti a terze persone** che gli imputati non hanno inteso indicare .

D' altronde di “ creditori “ coinvolti nella controversia Imi-Sir potevano essercene sicuramente diversi in giro : a cominciare da chi aveva prestato il suo “ ausilio “ nella redazione di una perizia certamente “ benevola “ nei confronti della SIR e da chi avesse contribuito alla estromissione di Minniti dal collegio , per proseguire con quella “ talpa “ presso la Corte di Cassazione che nel 1989 – ad esempio – ebbe a far pervenire agli imputati la sentenza della Corte ancor prima della formale pubblicazione o con il terzo dei “ legali “ occulti , Giovanni Acampora, per finire con il giudice Vittorio Metta che , in epoca successiva al 2 Luglio 1991 , deposita sui suoi conti altri 25 milioni in due tranches (10 milioni il 7 Luglio e altri 15 milioni il 17 Luglio) . “Pochi” “ , si dirà , rispetto ai precedenti versamenti dell' anno 1990 ; e la cosa è vera . Il fatto è che anche questi “pochi “ compaiono sui conti del magistrato “ dal nulla “ ma in contemporanea all' ingresso in Italia di maggior somma di cui si perdono le tracce e che neppure di questi versamenti Metta saprà fornire alcuna idonea spiegazione .

C- IL SALDO DI 57.700.000 FRANCHI SVIZZERI NEL 1994

Nel gennaio 1994 – come da lettera dell' IMI citata in apertura di capitolo – Felice Rovelli e Primarosa Battistella entrano in possesso – inizialmente per il tramite del loro procuratore speciale , avvocato Are – della somma netta di oltre 678 miliardi di lire , frutto della sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello di Roma , “ venduta “ dal consigliere Metta .

Ancora pochi giorni prima di detta liquidazione , l' Imi aveva tentato un' ultima carta : quella della richiesta , al Tribunale , della sospensione dell' esecuzione . Il Tribunale deciderà in senso negativo con ordinanza 28-12-1993 ma anche in tal caso – a scanso di equivoci – la composizione del collegio era stata oggetto di comunicazione a Pacifico da parte di un appartenente alle cancellerie del Tribunale di Roma .

All' inizio del 1994 , dunque , è venuto il momento , per gli eredi Rovelli , di pagare ai tre avvocati romani quanto a loro dovuto .

Anche in tal caso , sarebbe veramente un fuor d' opera , a questo punto della motivazione , ripetere quanto già detto in ordine alla totale inverosimiglianza , inattendibilità , contraddittorietà, genericità - e assenza di un qualsiasi , sia pur minimo , riscontro documentale - della versione difensiva fornita da tutti e tre gli imputati in ordine alla natura dei rapporti intercorrenti tra loro e Nino Rovelli prima e i suoi eredi dopo e alla conseguente causale dei bonifici effettuati a loro favore nel 1994 . E lo stesso vale per la versione resa da Felice Rovelli e Primarosa Battistella , altrettanto inverosimile e illogica . In tal senso si rimanda integralmente a quanto esposto nel capitolo relativo ai “ rapporti fra gli imputati “ .

Qualche considerazione si può però qui ancora aggiungere , a ulteriore dimostrazione della totale inverosimiglianza della versione fornita da Felice Rovelli in particolare .

A voler seguire le sue dichiarazioni , verrebbe da pensare che a chiunque si fosse presentato a lui asserendo di essere creditore del padre , egli avrebbe pagato quanto richiesto senza nulla chiedere in ordine alla causale del supposto credito . Così sarebbe andata , ad esempio , proprio con riferimento alle richieste a lui e alla Battistella avanzate da Pacifico , Previti e Acampora ; per questi ultimi due ancor “ peggio “ , in verità , atteso che mentre quanto meno il credito di Pacifico sarebbe stato agli eredi anticipato , sia pur genericamente , da Nino Rovelli , questi nulla avrebbe loro comunicato con riferimento ad analoghi crediti vantati da Pacifico e Acampora che sarebbero stati pagati solo perché “ *noti avvocati di Roma* “ .Ma Felice Rovelli non era affatto uno sprovveduto fino a tal punto . Lo dimostra la trattativa intercorsa con l' avvocato Are , che pure titolo ampiamente documentato del suo credito lo possedeva. Ha dichiarato l' imputato al PM il 14-9-1996 :

” Il prof. Are alla morte di mio padre mi disse di aver concordato con mio padre una certa cifra che io accettai immediatamente senza discutere . Quando la vicenda giudiziaria cominciò a farsi più complessa in quanto era stata investita anche la Corte Costituzionale il prof. Are mi fece presente che pretendeva circa il doppio di quanto pattuito. Io accettai. Quando nel 1994 si trattò di liquidare la parcella del prof. Are sorse un equivoco in quanto lui a quel momento mi riferì che la cifra era legata al lordo e io pensavo fosse legata al netto delle imposte di successione . In sostanza Are aveva concordato con mio padre un onorario del 2 o 2,5% sull' ammontare della liquidazione , poi mi chiese il 4 % e io accettai il 4% pensando però che si riferisse al netto e cioè a quanto avremmo incassato noi una volta pagate le tasse di successione . Invece Are pensava al lordo. C' è stata una discussione e alla fine ci siamo messi d' accordo per il 3,5% del lordo . “

Dunque Felice Rovelli , quando c'è da pagare anche un debito assolutamente certo nella sua esistenza e nel suo ammontare (sia pur questo oggetto di equivoco) , discute , tratta – pur non

avendo a quel punto più alcun problema economico - e alla fine si accorda , spuntando anche uno 0,5% in meno sulla percentuale originariamente stabilita e risparmiando così 5 miliardi di lire .

Con Pacifico , Previti e Acampora , invece, che non hanno uno straccio di documento e gli ultimi due sono a loro a quell' epoca pure praticamente sconosciuti ; con il defunto padre e marito che avrebbe indicato loro come unico creditore Attilio Pacifico (per quale causa e per quale ammontare però – a loro dire - non si sa) ; con gli eredi Rovelli che in quell' anno 1991 non navigavano certamente “ in buone acque “ ; ebbene in queste condizioni Felice Rovelli e Primarosa Battistella non discutono , non si informano , non trattano ma semplicemente accettano, in quell' inizio 1991 , immediatamente , senza nulla chiedere , di pagare ai tre quanto da loro richiesto ottenendo “ solo “ di rinviare il pagamento (ma non tutto come visto) ad un evento assolutamente futuro e incerto (se si fossero seguite le regole) , come doveva essere (ma evidentemente non era) il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma . E i tre a loro volta (e questo secondo la loro stessa versione, non c'è bisogno di scomodare quella degli eredi Rovelli) accettano questa incerta dilazione senza neppure (e sono tutti e tre avvocati !) farsi firmare due righe di riconoscimento del debito da parte di madre e figlio Rovelli . Tutto sulla fiducia , tra persone che a quel momento neanche si conoscevano .E se i due debitori avessero cambiato idea o , sia scusata la infausta ipotesi , qualcuno dei protagonisti di questa singolarissima vicenda non fosse sopravvissuto fino al 1994 o se , ancora , la controversia Imi-Sir non finiva come si sperava , gli imputati (o gli eredi) come avrebbero potuto provare la esistenza del plurimiliardario “ credito “ ? Certo , i tre erano tutti già ricchi , Previti forse anche di più rispetto agli altri due : ma qui si sta parlando di parcelle che , almeno in un' unica soluzione, nessuno dei tre aveva mai visto , neppure Previti dalla Fininvest .

E ancora non si dimentichi che l' ammontare di quanto pagato dai Rovelli corrisponde al 10% (10,016% , per essere esatti) del netto da loro incassato dall' Imi (ben strana coincidenza sarebbe che nel 1991 si vanti un credito che poi si porrà in tale rapporto con il liquidato) e che anche nel 1994 (così come già nel 1991) i tre vengono pagati quando si provvede a liquidare anche la parcella di Are , in chiaro collegamento con il buon esito della causa Imi-Sir , unica causale (per quanto fin qui detto) che giustificava sia la parcella del legale munito di mandato fin dal 1979 (l' avvocato Are) sia quella . altrettanto consistente , dei tre intermediari e “ legali occulti “ .

Aggiungere altro appare veramente superfluo .

Quanto ai movimenti finanziari della primavera 1994 , essi sono non solo pacifici in atti ma neppure contestati dagli imputati (anzi ammessi , dopo che erano pervenuti gli esiti delle rogatorie

internazionali) , quanto meno per quel che riguarda gli iniziali bonifici da Battistella-Rovelli a Previti-Pacifico-Acampora .

Per non tediare ulteriormente il lettore , ci si limiterà qui a fornire gli estremi di queste operazioni , esposte dal teste Spello alle udienze del 15 e 26 Gennaio 2001 al cui verbale è anche possibile trovare i due raccoglitori di documentazione bancaria utilizzata dal teste nel corso dell' esame , estratta in copia dalle produzioni del PM in dibattimento. Quanto alla titolarità delle società di Pacifico (titolarità confermata dall' imputato) che verranno appresso citate , notizie in proposito erano state fornite anche dal fiduciario Abeltino , sentito in Svizzera nel corso della rogatoria del 19 Aprile 2001 .

In sintesi :

- il **15 Marzo 1994** sul conto “ **Pitara Trust** “ , acceso presso la “ Bank in Liechtenstein “ di Vaduz, **affluiscono, su ordine di Primarosa Battistella , 80 milioni di franchi svizzeri** (cfr. Spello allegato pag. 11) con contestuale ordine manoscritto di effettuare i due bonifici che seguono (cfr. Spello allegato pag. 12) ;
- il successivo 17 Marzo 1994 , infatti , l' avvocato della famiglia Rovelli , nonché loro fiduciario, Rubino Mentsch (cfr. Spello allegato pag. 13) , dispone i due bonifici (traendoli dalla sopraindicata provvista): il primo di **10.000.000 di franchi svizzeri a favore del conto della società “Alvaneu Anstalt “ di Pacifico Attilio** e acceso presso la SBT di Bellinzona (cfr. Spello allegati pagg. 32 e segg. e 36 , 37) ; il **secondo di 18.000.000 di franchi svizzeri** a favore del conto 136.183 riferimento “ Filippo “ presso la SBS di Ginevra . Trattasi di un conto di transito della citata banca che farà poi affluire la somma **sul conto “ Mercier “ di Cesare Previti** (cfr. Spello allegati pag. 128/129) ;
- il **28 Marzo 1994 Felice Rovelli** ordina per iscritto all' avvocato Mentsch di effettuare altri due bonifici (cfr. Spello allegato pag. 16) : il primo di **6.000.000 di franchi svizzeri a favore del conto della società “ Veteri Anstalt “** a Lugano ; il **secondo , sempre di 6.000.000 di franchi svizzeri a favore del conto della società “ EMCO AG”**, sempre a Lugano .Trattasi in entrambi i casi di **società di Attilio Pacifico** (cfr. Spello allegati pagg. 54 e segg. per la “ Veteri “ e pagg. 69 e segg. per la “ EMCO “) ;
- il **5 Maggio 1994** Felice Rovelli ordina a Mentsch un altro bonifico di **6.000.000 di franchi svizzeri a favore del conto della società “ Codava Establishment “** di Vaduz (cfr. Spello allegato pag. 21) , altra **società di Attilio Pacifico** (cfr. Spello allegati pagg. 94 e segg.) ;
- infine , il **20 Giugno 1994** sempre Felice Rovelli ordina all' avvocato Mentsch di effettuare questi ultimi bonifici : **quattro di 2.500.000 franchi svizzeri ciascuno e uno**

di 850.000 franchi svizzeri a favore di conti esteri nella disponibilità di Acampora Giovanni (cfr. Spello allegato pag. 24) e l' ultimo , sempre di **850.000 franchi svizzeri, a favore del conto “ 771 Pavone “ di Pacifico** . Per effettuare queste ultime operazioni il conto “ Pitara “ aveva dovuto essere alimentato con un nuovo accredito di 10.154.000 franchi svizzeri proveniente da altro conto della Battistella , quello della “ Vitaris Stiftung “ di Vaduz (cfr. Spello allegato pag. 25) .

Questi , invece , i successivi movimenti del denaro .

1) Quanto ad **Acampora** (giudicato con rito abbreviato) , tutto l' importo venne trasferito dai vari conti sui quali era affluito , ad un conto presso il Credito Commerciale Francese di Monaco . Nel Marzo 1996 la somma venne fatta rientrare in Italia su un conto di Acampora presso la Banca Antoniana di Roma ove è stata sequestrata (cfr. teste Spello) .

2) Quanto a **Pacifico** , nell' arco di poco tempo questi provvide a **prelevare in contanti pressoché l' intera somma ad esso bonificata** . Quanto ai **10 milioni di franchi giunti su “ Alvaneu “** furono oggetto di brevi investimenti fiduciari e poi **prelevati in contanti** in tre tranches (2 milioni e mezzo; 4 milioni ; 3 milioni e mezzo) **entro il 5 Aprile 1994** (cfr. Spello allegati pagg. da 39 a 53) . Quanto ai **6 milioni di franchi pervenuti su “ Veteri “** furono **prelevati in contanti** in due tranches di 3 milioni ciascuna **il 18 e il 29 Aprile 1994** . Quanto alla società “ **Codava** “ , ad essa , viene bonificata il 18 Aprile 1994 dalla SBS di Ginevra la somma di 5.571.000 franchi svizzeri , corrispondente ad un bonifico effettuato da Cesare Previti , traendo detta somma da quanto ricevuto dai Rovelli (cfr. Spello allegati pagg. 85-86 e 130-131) . Dunque su Codava , nell' Aprile 1994 risultano pervenuti 6 milioni dai Rovelli e altri 5.571.000 franchi provenienti da Previti e sempre facenti parte della provvista Rovelli : totale 11.571.000 franchi . Di questa somma 7.500.000 franchi vengono bonificati a favore di “ **EMCO** “ , sempre di Pacifico , con ordine in data 21-6-1994 registrato il giorno 23 (cfr. Spello allegati pagg. 85 e 99) . Per i restanti 4.071.000 franchi risultano due “ prelievi “ di 2 milioni di franchi ciascuno in data 25 Maggio e 9 Giugno 1994 (cfr. Spello allegati pagg. 85- 88-89) . In realtà non trattasi , in questo caso , di prelievo di contante ma di un trasferimento - con operazione riservata tramite un conto di transito – al conto “ **Traditional** “ di Acampora ove , in data 24 Giugno 1994, viene bonificata la somma complessiva di 4000.000 CHF (cfr. Spello allegato pag. 101 , 229 e 230) . **Quanto a” EMCO “ i 6.000.000 di franchi pervenuti da “ Pitara “ vengono prelevati per contanti** in due tranches di 3 milioni ciascuna **in data 5 e 11 Aprile 1994** (cfr. Spello allegati pag. 71-72) . **I 7.500.000 di franchi arrivati da “ Codava “ , vengono prelevati in contanti il 4-7-1994** (cfr. Spello allegato pag. 75) . Quanto ,

infine ,agli 850.000 franchi pervenuti su “771 Pavone” , questi verranno investiti fiduciarmente fino al **4 Luglio** allorquando Pacifico **preleverà la somma contante di 85.000 franchi** (cfr. vol.16 Lodo pag. 160243) , mentre i restanti 765.000 rimarranno su “ 771 Pavone “ fino alla estinzione del conto in data 28-10-1994 allorquando il saldo di 933.025 franchi verrà trasferito sui conti “ Cock” (133.000 franchi) e “ Tempelhof“ (i restanti 800.000 franchi) , sempre di Pacifico (cfr . Spello allegati pagg. da 296 a 312) .

In conclusione e per mettere un po' d' ordine , **tra il 5 Aprile e il 4 Luglio del 1994 Pacifico preleva in contanti la somma totale di 29.585.000 franchi provenienti dalla complessiva provvista Rovelli** . Però attenzione : non sono tutti soldi Pacifico , atteso che **in questa cifra vanno ricompresi 1.500.000 franchi di pertinenza di Previti** . Si ricorderà infatti come su “Codava “ , oltre ai 6 milioni provenienti da Rovelli , fossero confluiti 5.571.000 franchi provenienti da Cesare Previti. Il totale di 11.571.000 franchi veniva per 4.000.000 (di pertinenza di Previti come diranno gli imputati – cfr. oltre) trasferito ad Acampora e per 7.500.000 (i 6 milioni di Pacifico più 1.500.000 di Previti) trasferito ad “ EMCO “ ove verrà prelevato in contanti .

E infatti , se dalla somma di **29.585.000 franchi** detenuta da Pacifico in contanti nel periodo indicato, si aggiungono i 765.000 franchi di sua pertinenza rimasti su “ 771 Pavone “ , il risultato darà 30.350.000 franchi . Se da questa somma si detrae il milione e mezzo di franchi di Previti , il risultato darà esattamente 28.850.000 franchi , cioè la somma che Pacifico ebbe a ricevere dai Rovelli . In conclusione nel periodo considerato, della provvista Rovelli pagata agli intermediari sono in circolazione contanti pari a :

- **1.500.000 di franchi di pertinenza di Cesare Previti ;**
- **28.085.000 di franchi di pertinenza di Attilio Pacifico.**

3) Quanto a Previti in parte si è già detto . Dei suoi 18 milioni di franchi , **4.000.000 sono finiti ad Acampora ; 1.500.000 sono in contanti nella disponibilità di Pacifico** ; altri 71.000 sono rimasti sui conti di quest' ultimo. Il resto viene da Previti bonificato su conti che (agli esiti delle rogatorie pervenute nel corso del dibattimento dalle Bahamas e dal Liechtenstein) sono a lui riferibili : due bonifici ciascuno di 2.147.000 franchi vengono effettuati il 15 Aprile del 1994 a favore di due diversi conti della Darier Hentsch di Nassau-Bahamas (Spello allegati da pagg. 130 a 135) ; 5.570.000 franchi vengono bonificati il 14-7-1994 a favore del conto della società “ Osuna “ di Panama con conto presso la Neue Bank di Vaduz (Spello allegati pagg. 138-141) unitamente (in pari data) ad altri 860.000 franchi svizzeri (per un totale di 6.430.000) , 3.400.000 fiorini olandesi, 385.000 dollari, 44 milioni di yen giapponesi (Cfr. Spello allegato pag. 139) . Ciò che resta della provvista Rovelli , permarrà sul conto “ Mercier “.

D - MOVIMENTAZIONE DEI CONTANTI NELLA DISPONIBILITA' DI PACIFICO A PARTIRE DALLA PRIMAVERA DEL 1994

Ha affermato Pacifico in dibattimento che egli ebbe ad effettuare tutti questi prelievi di denaro contante allo scopo di trasferire le somme in una serie di cassette di sicurezza. Questo perchè , per motivi di cautela personale (timori di sequestri di persona) , preferiva che dai suoi conti bancari non emergesse la sua florida situazione economica .

Tali preoccupazioni evidentemente , svaniscono a partire dal Settembre del 1994 , allorquando egli effettua nuovamente consistenti versamenti di denaro contante sui propri conti bancari .

Infatti , a partire da questa data , si registrano le seguenti operazioni sul conto della “ Tempelhof Anstalt “ di Vaduz acceso presso la SBT di Bellinzona (cfr. Spello allegati pag. 307 e segg.) :

- il 16-9-1994 2.900.000 franchi svizzeri
- il 27-10-1994 4.400.000 franchi svizzeri
- il 28-10-1994 3.000.000 franchi svizzeri
- il 15-11-1994 4.600.000 franchi svizzeri

per un totale , dunque , di 14.900.000 franchi .

Non calcola , questo Tribunale , il versamento di 800.000 franchi risultante alla data del 28-10-1994 in quanto non calcolato tra i precedenti prelievi , in considerazione del fatto che esso proviene dalla estinzione del conto “ 771 Pavone “ avvenuto lo stesso giorno (cfr. sopra) .

Della somma totale di cui sopra , quella di 12 milioni di franchi veniva trasferita alla “ Laoro Anstalt “ di Vaduz , società costituita per il tramite di un bonifico di 30.000 franchi svizzeri effettuato da Pacifico dal conto “ 771 Pavone “ il 10-10-1994 . A tale scopo venivano effettuati tre bonifici da “Tempelhof “ al conto della “ Laoro “ presso la Landesbank di Vaduz : 4.400.000 franchi svizzeri il 14-11-1994 ; 3.000.000 di franchi svizzeri il 17-11-1994 ; 4.600.000 franchi svizzeri il 28-11-1994 (cfr. Spello allegati pag. da 317 a 322 e 324-325-328 -333 e segg.) .

La società “ Laoro “ era nella disponibilità di Attilio Pacifico , come ammesso dallo stesso imputato (peraltro nel Gennaio 2002 è stata acquisita documentazione bancaria proveniente dal Liechtenstein che rendeva assolutamente evidente tale circostanza) .

Il 17-10-1994 veniva costituita la società “ Ellave “ a Vaduz (sempre nella disponibilità di Pacifico) per il tramite di altro bonifico di 30.000 franchi svizzeri effettuato da Pacifico dal suo conto “Myself “ acceso presso la SBS di Lugano (cfr. Spello allegati pagg. da 338 a 350) .

In data 22-6-2002 è stato sentito il consulente contabile della difesa, prof. Di Giovanni : e solo a questo punto è emerso che **10.000.000 di franchi** della provvista Rovelli , ai tempi prelevati in contanti , erano stati versati , il 7 Settembre 1994 (cfr. pag. 33-34 della relazione di parte) su un conto di transito cifrato (e per questo non emerso dalle rogatorie - trattasi del conto nr.812.600 presso la S.B.S. di Lugano ; alle successive udienze è stata prodotta dalla difesa lettera della banca

dalla quale risulta la riconducibilità a Pacifico anche di questo conto e acquisita la relativa documentazione in possesso del CT).

Sempre dalla CT (cfr. pagg. da 34 a 37) e dalla acquisita documentazione del conto cifrato di cui sopra , risulta che detto conto non ebbe a registrare altre operazioni a credito se non quella relativo al citato versamento di 10 milioni di franchi , che vennero poi ivi investiti .

Di tale somma , quella di 2.900.000 franchi svizzeri veniva trasferita alla società “ Ellave “ in data 16-11-1994 (cfr. CT pag. 35 e Spello allegato pag. 351) .

I restanti 7.100.000 franchi , venivano progressivamente tutti trasferiti al conto “ Ellave “ entro il 31-12-1994 (cfr. CT. citata la quale trova conferma nella documentazione proveniente dal Liechtenstein e acquisita nel Gennaio 1992 , dalla quale risulta che alla data del 31-12-1994 sui conti della “ Ellave “ a Lugano vi era un saldo di 10.115.369 franchi – cfr. fg. vol. 2 documentazione citata pag. 410) .

In conclusione dalla documentazione in atti risulta che dei **29.585.000 franchi prelevati in contanti** da Pacifico , **solo 24.900.000 franchi ritornavano** , tra il 7 Settembre e il 15-11-1994 sui conti di pertinenza di quest’ ultimo .

Mancano , dunque , all’ appello 4.685.000 franchi della provvista Rovelli dei quali 1.500.000 di Previti e 3.185.000 di Pacifico .

Ben altre sono , in verità , le conclusioni cui perviene il consulente di parte Pacifico , prof. Di Giovanni (ovverosia che Pacifico ha prelevato 28.850.000 franchi e ne ha riversato sui suoi conti dal settembre 1994 al dicembre 1995 un totale 28.974.622 – cfr. relazione pagg. 31 e 52 acquisita al verbale del successivo 25 Giugno).

Forse ciò dipende dal tipo di incarico che gli è stato fornito dalla difesa , atteso che il CT in apertura del suo esame ha tenuto a precisare che “ *questa, più che una consulenza vera e propria, è una ricostruzione patrimoniale. Attraverso questa documentazione, ho ricostruito, per quanto possibile, i passaggi che avvenivano di somme di danaro dai primi di aprile del '94 fino a circa la fine del '95*” . Perché se così non fosse , questo Tribunale dovrebbe concludere che il consulente della difesa , nonostante le sue qualifiche (“ *sono dottore commercialista, revisore contabile, insegno economia e gestione delle imprese all’Università di Roma Tre, facoltà di economia. E poi sono perito del Tribunale, ho fatto 180 procedimenti penali in 10 anni per la Procura della Repubblica di Roma e di altre città d’Italia e per il Tribunale di Roma*”) ha elaborato una consulenza tecnica a dir poco errata sotto diversi profili . E infatti :

- 1) il consulente sposa , acriticamente e senza alcun riscontro documentale relativo ,ad esempio , a date di “ accesso “ , la tesi dell’ imputato secondo il quale tutto il denaro prelevato sarebbe stato depositato nelle cassette di sicurezza di cui agli allegati 11 e 12 della

consulenza . E nel far ciò incorre in un chiaro errore di valutazione allorquando affronta , ad esempio , la sorte degli **850.000 franchi bonificati su “ 771 Pavone “** . Si è sopra evidenziato come di tale somma Pacifico ne prelevi il 5 Luglio 1994 solo 85.000 franchi . Il resto rimane sul conto fino alla sua chiusura , avvenuta il 28-10-1994 allorquando questi presentava un saldo di 933.000 franchi (cfr. Spello allegato pag. 296) . Si è altresì sottolineato come tale somma complessiva venga riversata, **lo stesso giorno** , su altri due conti di Pacifico : “ Cock “ per 133.000 franchi (Spello allegato pag. 302) e Tempelhof per i restanti 800.000 (Spello allegato pag. 304) . La assoluta contestualità tra l’ estinzione del conto “771 Pavone “ e gli accrediti citati , fanno facilmente comprendere come si sia trattato di una operazione interna alla stessa banca (tutti e tre i conti infatti erano accessi presso la stessa agenzia della SBT di Bellinzona) . Si potrebbe al massimo ipotizzare una strana “ manovra “ di Pacifico (o meglio del suo fiduciario) il quale prima preleva e immediatamente versa : **ma , certamente , neanche un franco dei 933.000 provenienti dalla chiusura di “ 771 Pavone “ è mai passato per le cassette di sicurezza , come invece sostiene il consulente** (cfr. relazione pag.30-32) . Non solo: il consulente evidenzia tra i “rientri “ le due poste di 133.000 e 800.000 franchi (cfr. relazione pag. 42 e 47) aumentando così arbitrariamente la provvista Rovelli proveniente da “ 771 Pavone “ : in sostanza calcola un prelievo di 850.000 franchi e un “ rientro di 933.000 (somma la quale però si era determinata al 28-10-94 quando il conto venne chiuso , attraverso tutta un’ altra serie di operazioni compreso un rimborso titoli per oltre 800.000 franchi – cfr. vol. 16 Lodo fg. 160243/244) . **Dunque , con riferimento al conto in esame, il CT aumenta di 83.000 franchi i rientri riferibili alla provvista Rovelli ivi pervenuta e , al contrario , omette di calcolare il prelievo di 85.000 franchi in contanti del 5 Luglio 1994 (vol. 16 Lodo fg. 160243 e 160320)** . Di conseguenza il capitale complessivo che il CT ritiene essere stato successivamente da Pacifico riversato su altri conti , **aumenta arbitrariamente di 168.000 franchi** . E ancora : il CT a pag. 42 della sua relazione calcola tra “ i rientri “ anche un **versamento su “ 771 Pavone “ di 128.000 franchi in data 31 Maggio 1994** (Spello allegato pag. 122 e vol. 16 Lodo 160242) . Come già visto questo conto viene chiuso il 28-10-1994 e il saldo di 933.000 franchi trasferito su “ Cock “ e “ Tempelhof “ e conteggiato quale “ rientro “ dal consulente . Ne segue che il versamento dei 128.000 franchi è stato conteggiato due volte : una prima isolatamente , e una seconda come parte integrante del saldo alla chiusura : e così il capitale complessivo che il CT ritiene essere stato successivamente da Pacifico riversato su altri conti , **aumenta arbitrariamente di altri 128.000 franchi** .

- 2) **il CT ignora completamente il milione e mezzo di franchi** che (**pervenuti da Previti** su Codava e poi trasferiti ad EMCO – cfr. sopra) sono stati anch' essi prelevati in contanti da Pacifico . Non che non se ne sia accorto ; li ha semplicemente espunti per motivi che il Tribunale non è riuscito a comprendere : sempre provenienti dalla provvista Rovelli sono, infatti , e sempre prelevati in contanti da Pacifico . Si legge , infatti a pag. 23 della relazione, tabella “ EMCO “ , nota 5 che : “ *Anche se il prelevamento è di 7.500.000 , solo 6.000.000 devono essere considerati di provenienza dall' avv.Mench (provvista Rovelli)* “ . La circostanza è stata fatta presente al consulente : Presidente : “ *Forse sbaglio io, ma a me sembrava che i prelievi in contanti fossero un po' di più, perché a me risultano 10 milioni di franchi prelevati in contanti da Alvaneu; 6 milioni di franchi prelevati in contanti da Veteri; poi su Codava erano pervenuti 5 milioni e 572 mila franchi da un conto riconducibile all'imputato Previti e poi 6 milioni di franchi da Pitara, che fanno 11 milioni e 572 mila franchi. E, di questa movimentazione, 4 milioni vengono, appunto, prelevati o bonificati alla Bil del Lussemburgo e 7 milioni e mezzo di franchi, invece, tornano ad Emco. Da Emco, a me risulterebbero prelevati in contanti sia i 6 milioni arrivati da Pitara sia tutti i 7 milioni e mezzo arrivati da Codava. E quindi il totale sarebbe...*” ; De Giovanni: “ **Sì, sì, ha ragione; è un prelevamento di 7 milioni e mezzo**” . Ma nella relazione tutto questo non c'è e così **il capitale complessivo prelevato in contanti da Pacifico viene abbattuto di ben 1.500.000 franchi** .
- 3) **Il CT calcola tra i “ rientri “ anche gli interessi maturati nel frattempo** . A esempio : si è visto come sul conto cifrato 812600 siano confluiti 10.000.000 di franchi provenienti dalla provvista Rovelli . Lo stesso consulente ha precisato come su detto conto non sia affluito un solo franco in più , fino al trasferimento della intera somma alla “ Ellave “ (“ *...sono soldi investiti, è un investimento. Quindi, vengono versati 10 milioni di franchi svizzeri; dopodiché, la banca fa un trasferimento su un conto/titoli per investimento*”) . Certamente , dunque, la somma era stata investita ed erano maturati degli interessi che alla fine ammonteranno a 128.703, 98 franchi (relazione pagg. 35 e 37) . Ebbene , tra i “ rientri “ , il consulente calcola anche questa somma da interessi . Appare evidente come **in tal modo il capitale “ rientrato “ venga arbitrariamente aumentato di altri 128.703 franchi**. E, a dir la verità , forse di questo “ *artificio contabile* “ doveva essere consapevole il consulente il quale infatti così rispondeva in dibattito : De Giovanni: “ *Dunque, stavo dicendo, sono accreditati su questo conto dell'SBS Q5814761 intestato a Ellave, 10.128.703 franchi svizzeri, provenienti dal conto corrente 812600. Prima, vengono versati in contanti nel conto corrente 812600; dopodiché, escono dal conto corrente 812600 ed entrano nel conto*

corrente di Ellave. Sempre la stessa cifra, vede?...I 10 milioni vengono versati in contanti sul conto corrente 812600. Poi, dall'812600, 10 milioni..."; Avv. Quattrocchi : “ **128 mila, un po' di più** “; De Giovanni : “ **sì, un po' di più, vengono trasferiti a...**”. E lo stesso artificio è adottato con riferimento alla posta di 16.366.000 franchi esistente su “Tempelhof” i quali vengono conteggiati come “rientri “ per l' intero , anche se nella nota in calce a pag. 47 della relazione , lo stesso CT avverte che , in esso totale “*l' importo di 3.661.881 franchi (investito in titoli – n.e) è comprensivo degli interessi maturati* “ . Non si dice quale sia questo importo da interessi , ma considerato il tipo di investimento , non doveva essere affatto irrilevante. E , forse , era compito del consulente indicarlo , atteso che certamente andava dedotto dai “rientri “ della provvista Rovelli .

- 4) Il CT nella sua relazione (pag. 42) indica quale “rientro “ da computare **un versamento sul conto “ Cock “ pari a 738.744 franchi** che sarebbe avvenuto il 7-2-1995 , in corrispondenza ad un altro di 138.000 franchi . Come già fatto dal PM , anche questo Tribunale ha controllato la documentazione del conto “ Cock “ sia nel vol. 16 Lodo che in quello 27 Imi-Sir e di questo versamento (tra l' altro piuttosto anomalo nella cifra) , non si è trovata traccia. E neppure se ne è trovata traccia in epoca prossima in nessuno dei conti dell' imputato . Lo stesso consulente , d' altronde , non produce , tra gli allegati alla relazione , alcun documento di supporto . In altro errore incorre il CT allorché indica , a a pa. 42 della relazione , un “ versamento “ **82.000 franchi in data 17-10-1994 sul conto “Myself “**. Lo stesso CT ha prodotto (allegato 28) l' estratto conto alla data del 1994 ove la somma di 82.000 franchi viene registrata come “ bonifico “ , mentre come “ versamento “ (a dimostrazione della chiara terminologia bancaria usata presso la SBS) è registrata l' operazione successiva pari a 10.000 franchi . Ancora calcola il CT (pag. 42 della relazione) un “ versamento “ di **6.000 franchi in data 13-9-1994 sul conto “ 771 Pavone “** che invece è registrato come “bonifico” (cfr. vol. 16 Lodo fg. 160243) (e anche la SBT distingueva tra “ versamento “ – cfr. ad es. il precedente fg. 160242 – e bonifico) .
- 5) Il fatto è che quella redatta dal prof. De Giovanni su richiesta della difesa , è veramente , come lo stesso ha dichiarato in apertura di esame “ *più che una consulenza vera e propria una ricostruzione patrimoniale* “ , essendosi egli limitato a fare un calcolo algebrico delle entrate e delle uscite (con diversi errori , peraltro , come visto) e cioè “ *i passaggi che avvenivano di somme di danaro dai primi di aprile del '94 fino a circa la fine del '95*”. E per raggiungere il “ pareggio “ tra prelievi e versamenti di contante , si è utilizzato tutto , anche le poste , sia consentito il termine , più ridicole, tipo somme come **36,85 franchi** che l' 1-10-1995 - residuo in monetine della provvista Rovelli - secondo il CT sarebbero stati

ancora **custoditi in una cassetta di sicurezza** , prelevati e depositati sul conto Tempelhof (pag. 47 della relazione) ; e lo stesso vale per cifre assolutamente modeste nell' ordine di poche migliaia di franchi come se Pacifico (che una sua lecita attività di avvocato pur sempre l' aveva) dalla primavera del 1994 fino a quella del 1996 non avesse dovuto avere alcun altro introito , neppure un franco o una lira che fosse e non avesse fatto altro che prelevare dalle cassette di sicurezza la provvista Rovelli e depositarla altrove , con modalità, tra l' altro , del tutto illogiche : alcune volte cifre oscillanti dai 2.900.000 ai 4.600.000 franchi per volta ; altre poche decine di migliaia , altre ancora qualche centinaio o decina. Della illogicità di una tale ricostruzione , deve essersi resa conto anche la stessa difesa , inascoltata peraltro dal suo CT: Presidente : *“ Ecco, quando Lei dice nella sua tabella in basso a destra: “Versamento di 16.366.324 franchi su Tempelhof, determinato da 8 milioni e 266 più 8 milioni e 100”, queste due voci a cosa si riferiscono? Perché, non ci sono due versamenti di queste cifre; se non ricordo male, c'è una serie di versamenti. A me risulta che Tempelhof fu costituita nel marzo '94, inattiva fino a settembre e poi, tra il 16 settembre e il 15 gennaio del '95, vennero depositati in contanti 14 milioni e 900 mila franchi, con versamenti significativi; cioè 4 milioni, 3 milioni, 2 milioni e 9. Quindi, Lei ha considerato tutti i versamenti che le risultano, anche quelli più piccoli, per arrivare a 16 milioni?”*; De Giovanni : **“ Tutto”**; Presidente : *“Anche i 10.000 franchi, per dire?”*; **Avv. Quattrocchi :** **“ No”**; **De Giovanni:** **“Come no?”**; Presidente : *“ Sì, Avvocato “*; De Giovanni :” *C'è a pagina 47 quello che ho considerato”*. Del rischio di un eccessivo “scadimento “ , deve essersi reso conto lo stesso CT il quale , nella relazione, “ arrotonda” i conti . Ci si riferisce alla somma di pag. 47 , relativa ai versamenti riscontrati su “Tempelhof” . Il totale viene indicato in 16.366.000 franchi ; in realtà sarebbe 16.366.360,85 franchi (i 4.324 franchi del 7-2-1995 sono diventati 4.000 e i 36,85 dell' 1-9-1995 sono spariti) . Forse – ce se ne rende conto – è la presenza di quelle decine , unità, decimali e centesimi a “ stonare “ nell' attribuir loro la veste di “ rientro “ contante di una provvista plurimiliardaria , ma un consulente dovrebbe presentare al Tribunale i conti assolutamente esatti , anche a costo di considerare un versamento di 36,85 franchi. Da ultimo , ed evidentemente , la consulenza parte dal presupposto che , prima dell' arrivo della provvista Rovelli , l' imputato Pacifico non fosse solito effettuare versamenti di contante sui suoi conti , sicchè tutti i versamenti individuati da questa data in poi non possono che essere ritenuti “ rientri “ della provvista stessa. Presupposto grandemente errato in verità , perché se il consulente avesse controllato (o gli fosse stata mostrata dalla difesa) la documentazione bancaria antecedente al Marzo 1994 (data dell' arrivo della prima “ tranche “ Rovelli) avrebbe potuto constatare che ,

anche in precedenza, l' imputato operava versamenti di denaro contante di varia entità . Limitando gli esempi , sul conto “ 771 Pavone” si individuano questi versamenti in contanti: 1.805 franchi il 13-12-1993 e 3610 in pari data (cfr. vol. 16 Lodo pag. 160240) ; 171.000 franchi il 4-2-1994 e 158.000 franchi in data 22-2-1994 (cfr. vol. 16 lodo pag. 160241) ; il conto “ Pavoncella” il 29-4-1988 registra un versamento di contanti pari a 1.390.000 franchi (vol. 15 Lodo fg. 150016) ; il 22-7-1988 franchi 1.120.000 (fg. 150018); il 30 Agosto 1989 franchi 60.970 (fg. 150022) . E altre operazione di versamenti contanti si rinvencono , in data antecedente all' arrivo della provvista Rovelli , anche sui conti “Cenacolo “ e “ Myself“ . In conclusione , se dai risultati della consulenza (o meglio della semplice somma di tutte le entrate e le uscite , perché solo questo è stato fatto) si detraggono anche solamente le poste di cui si è parlato (in quanto basate su valutazioni manifestamente errate) , **mancherebbero pur sempre all' appello** (e questa volta sulla base della stessa consulenza) **2.746.447 franchi** (dei quali **1.500.000 di pertinenza di Previti e 1.246.744 di Pacifico**) . Questo , ovviamente , a voler ritenere che in quel periodo Pacifico non abbia incassato neppure una lira (o franco) in più e che tutti gli altri versamenti effettuati anche ad oltre un anno di distanza dal precedente prelievo della provvista Rovelli (e dunque anche quello di 36,85 franchi) siano a questa riconducibili . Il che appare veramente un po' eccessivo , per quanto sopra detto .

E - DESTINAZIONE DELLA SOMMA DI 1.500.000 FRANCHI PROVENIENTE DA PREVITI E DETENUTA IN CONTANTI DA PACIFICO

Ritiene il Collegio , anticipando la conclusione delle argomentazioni che verranno svolte in questo paragrafo , che l' istruttoria dibattimentale abbia permesso di delineare un quadro indiziario univoco e tale da far ritenere che la somma in contanti detenuta da Pacifico e proveniente dalla provvista Rovelli (parte da quella di sua competenza e parte da quella di competenza di Previti , come sopra visto) non sia rientrata in Italia ma sia stata utilizzata all' estero per pagamenti riconducibili alla controversia Imi-Sir .

Occorre qui rammentare quali fossero le modalità utilizzate da Attilio Pacifico per far rientrare in territorio nazionale , somme di denaro tratte dalle disponibilità estere gestite dagli imputati , modalità di cui sovente ebbe a servirsi Cesare Previti (come da entrambi confermato) : a tale scopo Pacifico si serviva dell' agente di cambio svizzero Bossert , il quale è stato sentito per rogatoria in data 15-5-2001 . Il meccanismo (come spiegato da Bossert e confermato dallo stesso imputato) era assai semplice : Pacifico riceveva sui suoi conti esteri (nell' anno 1994 che qui

interessa principalmente) “ 771 Pavone “ - fino alla chiusura del 14-10-94 - e poi “ Cock “ , la somma da far rientrare in Italia per conto di terze persone ; tale somma veniva a sua volta bonificata a favore dei conti di Bossert (“ Intercambi “ e , principalmente “ Okapi “) maggiorata dell’ agio di quest’ ultimo ; danaro da Bossert , infine , prelevato in contanti e , attraverso suoi addetti , trasferito in Italia e consegnato a Pacifico . Più raramente Pacifico prelevava direttamente il contante dalla sua banca e provvedeva a consegnarlo a Bossert per il successivo rientro .

Già in sede di indagini preliminari , Bossert aveva prodotto dei suoi rendiconti relativi alle somme di denaro in tal modo reintrodotti in Italia ; esaminato in dibattimento (15-5-2001) , Bossert confermava paternità e contenuto di detti rendiconti (allegati alla testimonianza Spello pagg. 569 e segg.) .

Ciò premesso , l’ esame comparato dei conti di Pacifico, del conto “ Mercier “ di Previti e dei rendiconti di Bossert relativi all’ anno 1994 , permettono di concludere , come accennato in apertura, che **il milione mezzo di Previti proveniente dalla provvista Rovelli e detenuto in contanti da Pacifico non ebbe ad essere riportato nel territorio italiano e che , dunque (non essendo certamente destinato in via definitiva a Pacifico , circostanza esclusa dagli stessi imputati) si stato destinato a terzi .**

Questi i dati già evidenziati e che devono qui essere tenuti presenti :

- il bonifico da Previti a Pacifico della somma di 5.571.000 franchi porta la data del **18 Aprile 1994** con accredito a “ Codava “ **in data 21-4-1994** ; di questa somma 4 milioni di franchi verranno bonificati ad Acampora il 24 Giugno 1994 ;
- il restante milione e mezzo di franchi verrà da Pacifico trasferito ad “ Emco “ e prelevato in contanti (unitamente agli altri 6 milioni esistenti sul conto) **solo in data 4-7-1994 .**

Va tenuto presente che , sul ritorno in Italia di questa cifra , Previti nulla ha riferito di preciso in dibattimento, se non che gli fu recapitata a Roma . Nel Giugno 2002 sono state esibite dalla difesa Pacifico e Previti (e acquisite agli atti in quanto documenti provenienti dagli imputati) due lettere datate 11 e 13 Giugno 2002 a firma la prima di Acampora e la seconda di Pacifico ed entrambe indirizzate a Previti (si possono trovare anche allegate alla perizia contabile della difesa Previti , allegato 10 , verbale del 10-7-2002) . Sono due lettere invero assai singolari , redatte in pieno dibattimento (quasi alla fine della istruttoria) , in cui i due “ spiegano “ a Previti che fine hanno fatto i suoi 5.571.000 franchi bonificati a Pacifico nel lontano 1994 . Si vedrà nel prossimo paragrafo quella che è la spiegazione fornita con riferimento ai quattro milioni finiti ad Acampora ; quanto al milione e mezzo che qui interessa , Acampora ovviamente nulla sa , ma Pacifico ci tiene a precisare , nello scritto , che “ ho provveduto a consegnarti in Italia il controvalore in lire , come da te richiesto “ . Nulla si dice in ordine a tempi e modalità di questa consegna .

All'udienza del 10-7-2002 è stato anche sentito il consulente contabile della difesa Previti , dott. Bianchi , il quale dopo aver correttamente premesso che “ *ho accettato l'incarico solo dopo aver constatato la presenza della documentazione idonea ad esplicitarlo in modo non apodittico e , quindi, contrario a fondamentali principi tecnici* “ , allorché affronta il tema della destinazione del milione e mezzo di cui si parla , così conclude a pag. 12 : “ *la somma in questione (si sta parlando del complessivo bonifico di 5.572.000 franchi su “ Codava “ – n. e) è , secondo le informazioni fornite dalla Parte (cioè Cesare Previti) successivamente utilizzata per investimenti, quanto a franchi svizzeri 4.072.000 e per rientro in contanti quanto alla differenza (Fr.sv. 1.500.000)*” . Come , dove , quando , sulla base di quali documenti o logiche argomentazioni il Dr. Bianchi non lo dice : verrebbe da pensare che il Tribunale e il consulente non abbiano la stessa percezione del significato del termine “ apodittico “ .

Vale anche la pena di rammentare, infine , quanto dichiarato da Previti in dibattimento circa i **normali “tempi” di queste operazioni di rientro :**

“Diciamo che ho avuto modo di utilizzare l'Avvocato Pacifico per un lungo periodo, proprio per portare il denaro dalla Svizzera all'Italia. E come lui facesse questo tipo di trasporto non lo so, certamente la parte che mi riguardava era molto semplice e lineare: io gli inviavo, dove lui mi diceva di inviare, presso banche svizzere, l'importo che poi desideravo avere in Italia; e lui questo importo me lo corrispondeva normalmente qualche giorno dopo. E io quindi davo ordine alla mia banca di procedere a trasferire alla banca indicata dall'Avvocato Pacifico, con le indicazioni datemi dall'Avvocato Pacifico, l'importo che poi mi veniva corrisposto in Italia. Questa operazione a me costava, nei confronti dell'Avvocato Pacifico, il 3% dell'importo... questa cosa è durata per molti anni. E' cominciata negli anni Ottanta ed è continuata fino, credo, ai primi anni Novanta...”

Dunque , tempi rapidissimi per le consegne : **al massimo qualche giorno .**

Nel caso di specie si rinvengono , invece , modalità assolutamente diverse :

il milione e mezzo di franchi arriva sui conti di Pacifico (“ Codava “) , **il 18 Aprile 1994 e da lì non si sposta fino al 21 Giugno di quell' anno** ; e quando viene trasferito , la destinazione è ancora un conto di Pacifico (“ Emco “) , **ove rimane fino al 4 Luglio** , data in cui viene prelevato in contanti : **due mesi e mezzo nella disponibilità di Pacifico** , in aperto contrasto con le immediate modalità di rientro descritte da Previti .

Bisognerebbe dunque ipotizzare che Pacifico abbia trattenuto la somma sul conto “ Codava “ (e poi su “ Emco “) e tratto la provvista da far rientrare in Italia a favore di Previti , da altri suoi conti , tra il 21 Aprile e il 4 Luglio del 1994 : ovverosia si dovrebbero rinvenire negli estratti conto addebiti (non preceduti da analoghi accrediti) a favore di Bossert per una cifra complessiva di un milione e mezzo di franchi .

Ebbene , controllati uno per uno i conti di Attilio Pacifico , nel periodo che interessa (esteso anche ai dieci giorni precedenti) , si sono registrate solamente quattro operazioni di accredito a favore dei conti Bossert e **tutte in corrispondenza a precedenti entrate sui conti dell' imputato :**

il 5 Aprile 1994 (cfr. vol. 16 Lodo pag. 160019 e 160175) viene accreditata su “ 771 Pavone “ la somma di 308.480.000 lire, proveniente da un conto della BIL del Lussemburgo (quella ove intratteneva i suoi rapporti Acampora) ; detta somma – per 300.000.000 - viene investita fiduciarmente fino al 13 Aprile e , alla scadenza , in data 14 Aprile , vengono effettuati due bonifici a favore del conto “ Okapi “ di Bossert pari a (comprese le spese) 100.700.000 e 201.900.000 lire (cfr. vol. 16 Lodo pag. 160019 e da 160179 a 160182) ; il 3 Giugno 1994 viene accreditata su “ 771 Pavone “ la somma di 308.480.000 lire, proveniente dal conto Traditional , di Acampora (cfr. vol. cit. fg. 160019 e 160183) ; il 6 giugno la somma di 402.300.000 viene bonificata a “ Okapi “ di Bossert (cfr. vol. cit. fg. 160019 e 160185 e 160186) ; ultima operazione il 15 Giugno 1994 allorquando , a fronte di pari entrata , 100 milioni vengono bonificati alla “Intercambi “ di Bossert .

Tutte queste operazioni (delle quali , tra l' altro , neppure una riguarda Previti) **sono state dunque effettuate a fronte di pari entrate sui conti di Pacifico e** , anche se è banale ribadirlo , **nulla hanno a che fare con la somma di un milione e mezzo di cui si tratta .**

E, dunque , una prima conclusione : a fronte di “ tempi “ di rientro molto rapidi, a detta dello stesso Previti , Pacifico trattiene la ingente somma sui suoi conti per ben due mesi e mezzo , lucrando gli interessi contemporaneamente perduti da Previti .

Non solo : dopo avere affidato a Pacifico la considerevole somma di un milione e mezzo per – come da quest' ultimo asserito – farla rientrare in Italia, **Previti** , invece di metter “ fretta “ a Pacifico **“tollera “ che questi** (contrariamente all' uso costante) **se la tenga sui suoi conti personali per oltre due mesi e , contemporaneamente , fa rientrare in Italia altro danaro per il tramite del suo altro compensatore dell' epoca , il già citato Carlo Eleuteri**, titolare del conto nr.417023 L.L. acceso presso la “ CBI-TDB Union Bancaire Privée “ di Ginevra, referente Bergamin (circostanza ammessa sia dall' imputato che dal teste) .

Ciò avviene , ad esempio , in data 13 Aprile del 1994 allorquando al conto di Eleuteri viene bonificata la somma di 300 milioni di lire (cfr. vol. 23 fg. 230426) ; addirittura lo stesso giorno in cui viene ordinato il bonifico a Pacifico su “ Codava “ , Previti ordina altro bonifico a Eleuteri per la somma di lire 200.000.000 (cfr. vol. 2 Lodo pag. 230429 nonché relazione consulente Bianchi pag. 9) ; il successivo 25 Aprile altro bonifico di 150 milioni (cfr. vol. 23 Lodo fg. 230430) e ancora altri 150 milioni il 2 Giugno 1994 (cfr. vol. 23 Lodo fg. 230434) , e , infine , altri 200 il 16-6-1994 .

Per maggior sicurezza (anche se i dati di cui sopra già smentiscono la tesi del rientro in Italia e della consegna a Previti della somma in questione) analogo controllo si è operato anche con riferimento al periodo successivo al 4 Luglio del 1994 , ovverosia quando Pacifico preleva la somma in contanti dal conto “ Emco “ .

I dati che emergono sono i seguenti :

la prima operazione ricollegata ad un rientro in Italia si realizza solamente il **22 Luglio** (diciotto giorni dopo il prelievo di contanti su “ Emco “) , data in cui da “ 771 Pavone “ viene bonificata al conto “ Okapi “ la somma di franchi svizzeri 172.568, 80 per un controvalore in lire di 201.600.000 (cfr. vol. 16 Lodo fg. 160243 – 160238-160239) . Per questa operazione non vi è corrispondente entrata in epoca precedente . Va però considerato che il successivo 2 Agosto il conto in lire “771 Pavone “ , registra un accredito di **200 milioni provenienti dal conto “ Mercier “ di Cesare Previti** ; detta somma rimane sul conto di Pacifico . Appare evidente come essa o è un “ regalo “ di Previti o si ricollega (e così non può che essere, attesa la identità della cifra – il milione e seicentomila in più è il normale agio di Bossert) al bonifico a Okapi del giorno 22 Luglio (cfr. vol. 16 Lodo fg. 160020 , 160196 e vol. 23 Lodo 230273 e 230443) ; il successivo **25 luglio** vengono bonificati su “ 771 Pavone “ **200 milioni provenienti dal conto “Mercier “ di Cesare Previti ; il 29 Luglio** 201.700.000 lire vengono da Pacifico bonificate al conto “ Okapi “ (la maggiorazione è dovuta alla percentuale di Bossert e alle spese bancarie – cfr. vol. 16 Lodo fg. 160020-160191/193/194 ; vol. 23 Lodo fg. 230273 e 230439) ; il **13 Settembre 1994** entrano, sempre su “771 Pavone “ , **220 milioni di lire provenienti dal conto “ Mercier “ di Previti** ; lo stesso giorno 13 la somma di lire 221.860.000 (comprese le spese bancarie) viene bonificata al conto “Okapi “ (cfr. vol. 16 Lodo fg. 160020 , 160203/205/206 – vol. 23 fg. 230273 , 230446) ; il **28 Settembre 1994** entrano su “ 771 Pavone “ **altri 220 milioni di lire provenienti dal conto “Mercier “ di Previti** ; lo stesso giorno la somma di 221.860.000 lire viene bonificata al conto “Okapi “ (cfr. vol. 16 Lodo fg. 160020 , 1602207221/222 ; vol. 23 Lodo fg. 230274, 230448).

Nel periodo considerato vi è un’ altra operazione di rientro capitali tramite Bossert , sempre con precedenti accrediti su “ 771 Pavone “ , ma che non riguarda Previti o comunque il milione mezzo di franchi di cui ci sta ora occupando (ci si riferisce all’ accredito del 12-9-94 di 1.026.000.000 di lire dal conto Traditional di Acampora con corrispondenti due bonifici a Okapi di 504 milioni l’ uno – cfr. vol. 16 Lodo 160020/199) .

Tutte le operazioni citate trovano riscontro nei rendiconti redatti da Bossert nel 1997 . Non ce ne sono altre nel periodo in esame . Nessuna traccia – neppure dai rendiconti di Bossert – che possa far pensare al rientro in Italia – sia pur mesi dopo – della somma di cui si discute .

Si può trarre una importante conclusione : dal momento in cui Pacifico preleva in contanti il milione e mezzo di franchi di Previti (4 Luglio 1994) , **lo stesso Previti – invece di pretendere il rientro di quella cifra consegnata ben tre mesi prima - bonifica sui conti di Pacifico, tra Luglio e Settembre di quell’ anno , ben altri 840 milioni** , questi si sicuramente rientrati in Italia nei ristretti tempi indicati da entrambi gli imputati.

Non si è ritenuto di dover procedere oltre nell’ esame dei conti per non aggiungere ulteriore tedio a questa fredda esposizione. Se lo si vuol fare , si potrà notare che , anche negli anni successivi , non vi è traccia alcuna della restituzione a Previti del milione e mezzo di franchi svizzeri che , dunque , sono stati trasferiti a Pacifico in via definitiva e per altre finalità : in sostanza **lo stesso comportamento “ finanziario “ tenuto all’ epoca dagli imputati dimostra come il milione e mezzo di franchi sia stato da Previti trasferito a Pacifico , e da questi prelevato in contanti , non per essere “ rimpatriato “ ma , al contrario , per essere altrimenti utilizzato all’ estero** (unitamente alle altre somme della provvista Rovelli di pertinenza dello stesso Pacifico , atteso che neppure di queste vi sono tracce di rientri in Italia) .

F- VERSAMENTI DI DENARO CONTANTE SUI CONTI ESTERI DI RENATO SQUILLANTE A PARTIRE DALLA ESTATE DEL 1994

Come sopra visto , tra il 5 Aprile e il 4 luglio 1994 , Pacifico ha prelevato in contanti l’ intera provvista Rovelli di sua pertinenza in aggiunta alla più volte citata “ quota “ proveniente da Previti . E si è anche visto come i “ rientri “ (parziali) sui conti dell’ imputato inizino solo il successivo 16 Settembre 1994 .

Nel periodo in cui Pacifico, all’ estero, dispone (in cassette di sicurezza o altrove) dei citati contanti (suoi e di Previti) in franchi svizzeri , Squillante , sempre all’ estero, effettua corposi versamenti di franchi svizzeri , tutti in contanti , sul conto “ Forelia “ , sul quale era confluito tutto il patrimonio esistente sul conto “Rowena “ , chiuso tra il Giugno e il Dicembre 1993.

Il conto “ Forelia “ era articolato su “ Forelia principale “ e su tre sottoconti : “ A “ , “ B “ e “ C “ . beneficiari economici Renato Squillante, i figli e la nuora , Olga Sawchenko (cfr. allegati Spello da pag. 361 a 367) .

Su detto conto (**accesso presso la stessa agenzia della SBT di Bellinzona ove operava Pacifico**) nel periodo indicato , si rinvencono i seguenti versamenti di denaro contante (cfr. allegati Spello da pag. 369 a pag. 380) :

- **20 Giugno 1994** : tre versamenti di 50.000, 25.000 e altri 25.000 franchi ;

- **29 Luglio 1994** : due versamenti di 207.800 e 217.200 franchi ;
- **2 Agosto 1994** : un versamento di 127.500 franchi ;
- **3 Agosto 1994** : un versamento di altri 127.500 franchi .

Il totale **in neanche un mese e mezzo** , ammonta a ben **780.000 franchi svizzeri in contanti pari a circa 1 miliardo di lire** .

Se si controlla tutta la documentazione “ Rowena “ e “ Forelia “ (in vol. 24 e 25 Imi-Sir prod. PM in dibattimento) , è facile constatare come mai in passato si fosse verificato un evento del genere , con riferimento cioè all’ entità dei versamenti contanti .

Sarà una coincidenza ma tale evento si verifica **proprio quando Pacifico dispone di contanti in quantità , suoi e di Previti** .

E tale “ coincidenza “ si realizza tra persone le quali intrattengono da sempre , tra loro , rapporti di natura economica estero su estero ; rapporti documentalmente provati (a conferma di quanto già narrato dalla teste Ariosto) . Il più eclatante di tali rapporti (il bonifico diretto di 434.034 dollari da Previti a Pacifico nel 1991) sarà esaminato nel capitolo relativo alla causa Mondadori ; quello relativo ai 133 milioni della provvista “ Rovelli “ del 1991 è stato già esaminato ; ma altri sono documentalmente provati . Ad esempio il 2-12-1994 Pacifico ordina , dal conto “ Cock “ , un bonifico di 30.000 dollari (pari a 40.275 franchi) a favore del conto “ Forelia “ dal quale poi verranno trasferiti a Roma (cfr. Spello allegati da 472 a 476) ; e ancora il 12 Gennaio 1995 dal conto “ Cock “ , sempre Pacifico ordina due bonifici di 40.000 e 5150 franchi a favore del conto di Squillante rubrica “ C “ . Tra il 12 e il 27 Gennaio dal conto “Forelia C “ (incapiente prima del detto arrivo) partono tre ordini di bonifico a Roma per la intera somma pervenuta da Pacifico (tre tranche da 12.000 dollari) e la causale indicata alla Banca romana è , singolarmente , la seguente : *“a favore di Bonotti Valeria (moglie di uno dei figli di Squillante) d/o Ali Hussein Mali – Mogadiscio , rif, saldo vendita appartamento “* (cfr. Spello allegati da 479 a 491) . I soldi arrivano da Pacifico ma si fanno figurare provenire da tutt’ altra persona e per una causale inesistente . E che i rapporti tra i due imputati fossero di grande intimità , è dimostrato ancora dal fatto che anche l’ alto magistrato faceva rientrare danaro in Italia tramite gli “ spalloni “ di Bossert : è documentalmente provato che nel Giugno 1995 Squillante bonificò alla società “ Okapi “ la somma complessiva di 454.500.000 , pervenuta dunque in Italia anche se mai depositata sui conti bancari nazionali dell’ imputato (cfr. Spello allegati pagg. da 492 a 507) .

Si vedrà , infine , a chiusura di questo capitolo , come entrambi gli imputati , alle prime avvisaglie delle indagini della Procura di Milano , all’ unisono sposteranno i loro miliardari patrimoni in Liechtenstein , mischiandoli tra loro e spostandoli da una società all’ altra al chiaro scopo di ostacolare le indagini in corso .

Tutto ciò a corollario dei citati versamenti del 1994 e a “ chiarimento “ ulteriore della natura dei rapporti intrattenuti da un alto magistrato con un avvocato del distretto di Roma .

Ora , tutto quanto sopra premesso circa:

- la contemporanea disponibilità di contante proveniente dalla provvista Rovelli da parte di Pacifico e i versamenti in banca (la stessa di Pacifico) sul conto di Squillante ;
- la natura dei rapporti tra i due imputati intercorrenti ;
- la natura dei rapporti (del tutto analoga) intercorrenti anche tra Squillante e Previti , del quale un milione e mezzo di franchi erano, nello stesso periodo , in mano a Pacifico ;
- il chiaro e illecito interessamento mostrato da Squillante al buon esito della controversia Imi-Sir ;
- la totale inverosimiglianza – a dir poco - della spiegazione fornita dall’ imputato in ordine a questi versamenti (come subito si vedrà) e , dunque , l’ assenza di una qualsivoglia spiegazione alternativa ;

tutto ciò considerato , si diceva , ritiene il Tribunale che vi sia un quadro indiziario grave, preciso e univoco per ritenere che **i versamenti di contante registrati nella estate 1994 sui conti di Squillante provengano dalla provvista Rovelli gestita in quello stesso periodo da Pacifico anche con denari provenienti da Previti** . D’ altronde , che lo stesso Pacifico si recasse presso la Banca di Bellinzona con somme contanti per versarle su conti di terzi , era cosa più che possibile : ad esempio , proprio in quel periodo , il 31 Maggio 1994 , egli personalmente ebbe a versare, sul conto di un altro magistrato romano , Filippo Verde, la considerevole somma di 246.000 franchi svizzeri (cfr. ultimo paragrafo del presente capitolo) certamente tratti dai contanti in suo possesso provenienti dalla provvista Rovelli .

Tanto più che tali anomali versamenti sui conti di Squillante proseguono anche all’ inizio del 1995, allorquando di buona parte della provvista Rovelli di pertinenza di Pacifico si continuava ad ignorare la sorte e del milione e mezzo di Previti si erano definitivamente perse le tracce .

E , con riferimento a queste ultime operazioni , vi è molto di più di una “ coincidenza “: **vi è la contestualità assoluta tra le operazioni effettuate , presso la stessa agenzia , nell’ interesse di Pacifico e in quello di Squillante , ulteriore indizio che conferma quanto sopra già esposto .**

E , infatti :

a) il 23 Febbraio 1995 il “ sig. Renato “ titolare di “ Forelia “ comunica via telefono all’ impiegato della banca che “ **arriveranno chf 90.000 x Forelia “ B “ “** e fornisce indicazioni sull’ investimento (cfr. Spello allegato pag. 387 fg. 250639 del PM) ; in effetti il giorno dopo , **24 Febbraio** , sul conto “ Forelia B “ si registra un **versamento contante di 90.000 franchi** (cfr. Spello allegati 385 e 386 fg. 250570 e 250638 del PM) ; **lo stesso giorno , nella stessa agenzia ,**

anche sul conto “ Cock “ di Pacifico viene registrata una operazione di versamento di contante pari a 70.000 franchi (cfr. Spello allegati 383-384 e fg. 270147- 270163 del PM). La descritta operazione sul conto Forelia , tra l’ altro , dimostra come al di là della intestazione a figli e nuora , il vero dominus fosse l’ attuale imputato (che d’ altronde non lo ha negato) .

Ora chi materialmente abbia fatto questi versamenti non risulta dalla documentazione bancaria e Squillante esclude di essersi recato personalmente in Svizzera quel giorno : a ragione (e inevitabilmente) , dato che il giorno prima si era premurato di avvisare telefonicamente la banca dando anche indicazioni sull’ investimento da effettuare . Ed esclude anche che ci si siano recati i figli e che tale versamento sia stato effettuato dal banchiere Resinelli , che curava i suoi interessi . E’ dunque certo – perché lo dice Squillante a pag. 96 del suo esame laddove afferma **“quelli furono direttamente portati “** - che il versamento non può essere stato fatto che da persona di sua estrema fiducia . **E alla fine non rimane che Pacifico che in Svizzera – e in quella banca - era di casa e sui cui conti – quello stesso giorno – si registra analoga operazione di versamento contanti.**

b) ancor più “ plastica “ è la contestualità delle operazioni che si registrano il **23 Marzo del 1995** : sempre presso la stessa agenzia erano accesi i conti di Pacifico “ Tempelhof “ e “ 851 Giovanni “ (quest’ ultimo nell’ interesse della sorella Evira) . Il giorno indicato si registrano su questi due conti due prelievi di contante : 18.000 franchi su “ 851 Giovanni “ e 250.000 franchi su “Tempelhof “ . Le distinte bancarie portano rispettivamente in alto a destra i numeri d’ ordine progressivi 19395 e 19396 (cfr. Spello allegati da pag. 390 a 397 , fg. 270050/094 e 260816/837 del PM) . **Ebbene lo stesso giorno , con distinte ravvicinatissime , sul conto Forelia si registrano i seguenti versamenti di denaro contante :**

- **597.000 franchi** su “ Forelia principale “ , con distinta nr. 19401 (cfr. Spello allegati pag. 398/399 fg. 250208/ 246 del PM) ;

- **102.000 franchi** su “ Forelia A “ , con distinta nr. 19402 (cfr. Spello allegati 400 e 401 e fg. PM nr. 250443/494) ;

- **212.000 franchi** su “ Forelia B “ , con distinta nr. 19403 (cfr. Spello allegati pag. 402-403 e fg. PM 250570/640)

- **102.000 franchi** su “ Forelia C “ , con distinta nr. 19404 (cfr. Spello allegati pag. 404-405 e fg. 250714/771 PM) .

Anche in tal caso Squillante esclude di essersi mai recato , lui o i suoi figli , ad effettuare quei versamenti . E certo non può averli fatti direttamente il banchiere visto che , trattandosi di contante , in qualche modo in banca devono pur esserci arrivati quella mattina . **E anche in tal caso non rimane che Pacifico , che quel genere di operazioni effettuava spesso e volentieri , che quello stesso giorno opera due prelievi e che in quel periodo aveva la disponibilità , all’ estero , di**

molto contante custodito probabilmente , come egli stesso dice , in cassette di sicurezza esistenti presso la stessa agenzia (cfr. perizia De Giovanni) .

Dunque , entro il Marzo 1995 sui conti di Squillante vengono depositati in totale **1.793.000 franchi in contanti : una cifra pienamente compatibile con le disponibilità avute da Pacifico , nello stesso periodo , di contanti suoi e di Previti provenienti dalla “ provvista “ Rovelli .**

Va da ultimo esaminata quella che è stata la versione fornita dall' imputato in ordine alla causale di questi versamenti .

E qui , veramente , la fantasia raggiunge i suoi picchi più eccelsi .

Perché Squillante sostiene , in sintesi , questo : il banchiere svizzero Resinelli , nel lontano 1993 , avrebbe effettuato a sua insaputa (!) due prelievi per una cifra vicina a quella ricomparsa nel 1994-1995 ; avrebbe messo questi soldi chissà dove e poi , piano piano , li avrebbe rifatti confluire sui suoi conti . Di tutto ciò egli non si sarebbe mai accorto (trattasi di 2 miliardi e mezzo di lire !) fino a quando il consulente della difesa (nominato solo per il dibattimento) ebbe a concludere il suo lavoro (nell' Aprile del 2001 !) e a relazionarlo di questa sconvolgente “ scoperta “ .

E' difficile riassumere in poche parole la versione dell' imputato , sicchè appare molto più opportuno , per apprezzarne fino in fondo la totale inverosimiglianza , riportarla integralmente, senza mai dimenticare , peraltro , che chi sta parlando è stato un alto ed esperto magistrato , esperto anche , come abbondantemente visto , in movimentazioni finanziarie all' estero :

“ Vede, a pagina 19 della perizia è stata ricostruita tutta quanta questa misteriosa, cioè complessa, operazione. Di fatto sta..., e torniamo anche a mia nuora che ho inguaiato per come sappiamo, perché quando io..., avevamo: un conto intestato a mio figlio Maurizio l'812, un conto intestato dall'89 a mio figlio Fabio per fatti suoi e per lavori esclusivamente fatti all'estero di giornalista, il 761; un conto intestato a mio figlio, giornalista anche lui all'estero, Mariano, ed erano tre; poi tenevo la cosa di “Iberica” (altro conto estero di Squillante – n. e.) che contestualmente, come vedete dagli atti, estinsi, più c'era “Rowena” . Ed allora, per dare un po' d'ordine a questa cosa, chiesi ed ottenni che si costituisse la “Forelia”, così concentravo tutto in un conto principale che era praticamente riferito a me e attraverso il quale passava tutto, sia in entrata e sia in uscita, fossero soldi miei o soldi degli altri, e queste tre sottorubriche, A), B) e C), che pari pari avrebbero dovuto raccogliere le sostanze dei tre conti di cui ho detto: 761 che dovevano andare a finire al “Forelia” B); 812 che dovevano andare a finire a “Forelia” A); 813 che dovevano andare a “Forelia” C); “Rowena” , invece, andava a finire su “Forelia” principale, direttamente, diciamo, riferibile a me anche di fatto. Ora, fatto questo, io ho dato, costituito, ho parlato con Resinelli, poi

me ne sono andato e lui ha fatto un guazzabuglio perché ha preso tutti i soldi che venivano da queste cose sbagliando pure! Perché per esempio ha messo, e risulta dalla perizia, poi dimostrato ampiamente, tant'è che ci sono gli storni, che pigliava i soldi del 761 che dovevano andare a B) e li ha passati ad A), i soldi dell'812 li passava a quell'altro e ha sbagliato! Comunque il perito, per mia fortuna, ha dichiarato, ha dimostrato che tutti questi soldi dell'ottobre del 1993, subito dopo la costituzione della nuova società, ma essendo soldi che erano, diciamo, in tempi anteriori ovviamente, investiti in titoli che mano mano si maturavano, perché la "Forelia", come Lei ricorderà, è costituita nel giugno del '93 e qui siamo nell'ottobre del '93, quando mano mano maturano gli investimenti dei conti precedenti, lui li riversa o avrebbe dovuto riversarli, salvo gli errori che ha commesso, nei conti diciamo eredi, succeduti a quegli stessi. E quelli non sono versamenti, sono giro-conti, sono soldi che vengono dal precedente patrimonio! Perché se Lei fa la somma di tutto quello precedente e quello successivo è pari pari. Tant'è che a pagina 19, le ripeto, comincia la spiegazione del perito che spiega perché, **non solo nel '94, a cui Lei fa riferimento, ma lui, il perito Dottor Anselmo, non sa darsi una spiegazione, me ne parlò di questa cosa, dice:** "Guarda Resinelli che tipo era. Niente di meno io ho ricostruito uno per uno" – e l'ha fatto- "tutto il corso delle operazioni: da dove vengono i soldi; che maturazione c'è stata; dove sono stati depositati". **Qui ci troviamo di fronte a un prelievo di un milione e 700 mila, mi pare mi disse, di franchi Svizzeri che poi li ha volta a volta riferiti a questo o a quello a seconda dei conteggi che faceva lui e che io non ho mai seguito. Perché, Dottoressa, io mi dovevo fidare, che potevo andare a fare io..., cioè a seguire le operazioni bancarie? Sta di fatto che i soldi li deposita variamente, ecco perché sta scritto: il 20 questo, quindi sono le scadenze, il 29 agosto, il 1° agosto... e nel marzo del '95 dove si conclude la refusione da un conto che ci appartiene e quindi i soldi nostri, va bene? E che quindi non hanno alcuna attinenza con i fatti di causa contestati, con lo stesso conto, diciamo, e si conclude l'operazione. Credo che l'abbia spiegata...No, scusi, posso completare? Il perito Anselmo mi chiamò (perché poi stavamo sempre in contatto e mi chiamava: "Ma che è 'sta cosa?" eccetera), dice: "Guarda che ho scoperto". Dico: "Ma che sono questi versamenti?", perché io gli diedi anche gli atti degli analisti per dire "Guarda che questa cosa non esiste proprio, io non sono mai andato, io non sono mai andato a portare manco una sola lira in contanti a Bellinzona, mai! Li ha portati sempre per vie bancarie Pacifico". E allora lui disse: "Ci dobbiamo studiare su". Finalmente un giorno mi chiama: "Ah, abbiamo scoperto perché!". E trova che nell'ottobre del 1993, essendosi maturati i soldi..., avendo preso i soldi dei pregressi conti ormai prima "Rowena" e poi cosa, Resinelli, pur avendo prelevato questa somma, non si sapeva questa somma dove fosse andata a finire! E lui mi disse che la stortura del banchiere stava nel fatto che mentre aveva potuto – e l'ha fatto, molto meticolosamente e compiutamente il perito**

mio- ricostruire per conto per conto, qualunque investimento, dal primissimo momento di cui naturale alle disponibili carte bancarie. Per questo aveva trovato che c'era un prelevamento e non si sapeva come fossero stati investiti! Va avanti, cerca, cerca, cerca fino a quando si trova davanti a questi versamenti, diluiti nel tempo, e questo significa che Resinelli aveva investito non dico per conto suo, perché poi alla fine i soldi più o meno ritornano, ma è cosa che ha fatto lui! E questa è un'altra delle brutture che aveva commesso il banchiere e confermava i nostri sospetti eccetera... Questa è la cosa che spiega molto chiaramente il mio perito nel perizia “.

Sarà anche spiegato chiaramente nella perizia , ma questo tribunale una storia del genere non l'aveva finora mai sentita . Forse è la più inverosimile , illogica e inattendibile tra le numerose versioni difensive che hanno costellato questo processo .

Alla udienza del 3 Giugno 2002 è stato sentito il consulente della difesa , dr. Anselmo .

Nella sua relazione si dà atto che, costituita “ Forelia “ nel Giugno del 1993 , su di essa vennero progressivamente trasferite le attività esistenti sui precedenti conti di Squillante (in particolare “Rowena “) progressivamente chiusi entro la fine di quell' anno .

Rileva il perito che sul conto “ Rowena “ l' 11 e il 27 Ottobre 1993 vengono effettuati due prelievi per , rispettivamente , 723.356,15 e 955.066 franchi e che di tali somme non vi è traccia sulla neo costituita “ Forelia “. Il totale ammonta a 1.678.422 franchi . Ritiene il perito che questi due prelievi siano stati effettuati direttamente dalla Banca (e per essa dal banchiere Resinelli) **all' insaputa di Renato Squillante per essere impiegati chissà dove e chissà come** , e che dunque i versamenti dal Giugno 1994 al marzo 1995 altro non siano che operazioni di “ rientro “ **sempre fatte alla insaputa del cliente** . Il quale cliente , come detto , **fino al 2001 non si sarebbe mai accorto che dai suoi conti mancavano ben 2 miliardi e mezzo di lire . E neppure si sarebbe accorto che sul suo conto , a partire dal Giugno 1994 , comparivano “ misteriosi “ e miliardari versamenti di denaro contante.**

E' difficile , per questo Tribunale, rispondere con un po' di logica ad una ricostruzione del genere : una ricostruzione in cui , partendo da due prelievi nel 1993 che l' imputato non intende evidentemente spiegare (ma rispetto ai quali, come si vedrà oltre in questo stesso paragrafo , forse una più ragionevole spiegazione emerge dalle stesse prove assunte dalla difesa) si arriva a sostenere una tesi come quella esposta .

Una tesi che cozza , a dir la verità , anche con la semplice matematica .

Il totale dei prelievi del 1993 è di **1.678.422 franchi** ;

Il totale dei versamenti in contante del 1994-1995 è di **1.793.000 franchi** .

Quindi la banca , **dopo aver prelevato di nascosto a Squillante una certa cifra** , sempre di nascosto gliela avrebbe restituita maggiorata di quasi **125.000 franchi** . A questo punto il

consulente è costretto a sostenere che il “ banchiere pentito “ **ci ha anche aggiunto gli interessi maturati** .

Ma anche in tal modo i conti non tornavano , atteso che **allo stesso consulente** – sulla base del tasso di interesse praticato dalla banca – **risultavano versamenti in più , nel 94-95 , per ben 38.233,57 franchi** , cioè ben il 30% in più sulla somma realmente dovuta a titolo di interesse (pagg. 49- 50 della relazione) . E allora ecco pronta la soluzione : tale differenza “ *si riferisce presumibilmente ad un rendimento degli investimenti effettuati con tassi leggermente superiori* “ . Siccome da tutta la completa documentazione della Banca trasmessa per via rogatoriale, non risulta alcun “investimento “ effettuato con i prelievi del 1993 , è il caso di dire che ci si trova di fronte alla prima Banca e al primo banchiere al mondo (svizzeri per giunta) che non solo “ restituiscono “ soldi rubati (perché questo è il succo del discorso) oltre un anno prima ma che ne aggiungono pure di “ freschi “ sul conto del – a questo punto fortunato – cliente . Una banca e un banchiere da tenere presenti , insomma : è vero che tolgono miliardi ai clienti senza che questi se ne accorgano , ma poi te li restituiscono con tassi di interesse decisamente interessanti .

Il Pm , nella memoria presentata in sede di conclusioni e allegata agli atti , si dilunga a dimostrare , con dovizia di pregevoli , precisi e dettagliati argomenti - anche con riferimento al “ tasso leggermente superiore” - la totale infondatezza della versione dell’ imputato supportata in tal modo dal suo consulente .

Questo Tribunale , invece , non ritiene di dover aggiungere null’ altro a quanto già detto rispetto ad una versione difensiva così bislacca che si commenta da sola . Tra l’ altro il consulente parte dal presupposto che i due prelievi del 1993 sarebbero anomali in quanto non si saprebbe dove sono finiti i soldi. Ora a parte il fatto che la risposta dovrebbe essere fornita dall’ imputato , occorre rilevare che – come meglio si vedrà tra breve – tale “ modus operandi “ non è certamente da ritenersi anomalo per Renato Squillante che , nel Febbraio del 1996 , chiuse il conto “ Forelia “ prelevando in contanti l’ intero patrimonio (quasi 7 milioni di franchi) portandoselo via in una valigia .Solo tra la fine del 2001 e gli inizi del 2002 , grazie alla documentazione pervenuta dal Liechtenstein , si è potuto sapere dove era finito : prima il buio assoluto .

Una sola considerazione , però , il Tribunale deve fare **in aggiunta a quelle fin qui fatte e che dimostra** , una volta per tutte, **la assoluta inverosimiglianza della rappresentazione fornita dalla difesa** .

Come sopra visto **il 23 Marzo 1995 viene versata sul conto “ Forelia “ principale la somma di 597.000 franchi** . **Al momento del versamento detto conto era praticamente incapiente** , atteso che riportava un saldo liquido di soli 540 franchi . E tale situazione datava sin dal 30-1-2- 1994 (cfr. Spello allegato pag. 398 fg. PM nr. 250208) . Ebbene , **solo quattro giorni dopo , il 27 Marzo** ,

grazie alla provvista versata il precedente 23 , **viene fatto un “ pagamento “ (cioè un bonifico ,** atteso che la stessa terminologia la banca usa per i tre bonifici a Okapi di cui si è sopra parlato – cfr. allegato Spello pag. 493) **per una somma praticamente identica a quella versata in contanti pochi giorni prima : 595.000 franchi .** Ora non si ritiene di doversi molto dilungare sul fatto che il bonifico del 27 Marzo è stato ordinato dal cliente e non dall’ originale direttore di Banca (in caso contrario bisognerebbe immaginare un Resinelli che nel 1993 si prende i soldi , nel 95 finisce di restituirli e quattro giorni dopo ricomincia a riprenderseli) . Se è così , altrettanto **evidente è che il sostanzioso bonifico del 27 Marzo è stato disposto nella piena consapevolezza del titolare , Renato Squillante , circa la capienza del conto e quindi circa l’ arrivo della provvista .** Non si dispone un bonifico del genere se non si ha il pieno controllo dei propri conti .

Poche considerazioni ancora sulla **situazione patrimoniale , in generale , del giudice Squillante.** Come Metta e come Verde , anche Squillante è un giudice molto , ma molto ricco . Certo , negli anni ’60 e poi a metà degli anni ’80 , l’ imputato ebbe a vendere alcuni terreni in Puglia e immobili a Roma ottenendo dei discreti capitali , pari ad alcune centinaia di milioni intorno al termine finale del 1985 circa (cfr. consulenza - dai quali peraltro occorrerebbe dedurre i capitali utilizzati per acquistare i beni poi rivenduti) . Lo stesso imputato ha genericamente affermato che , avendo lavorato presso la CONSOB dal 1975 al 1981 , ebbe a maturare una certa utile esperienza in tema di investimento di capitali e speculazioni di borsa. Ma nulla di tutto ciò giustifica il fatto che , allorquando in concomitanza con le prime indiscrezioni sulle indagini , Squillante decide di prelevare in contanti l’ intero patrimonio esistente su “ Forelia “ , **questo ammonti a ben 6.817.000 franchi svizzeri (pari a 8 miliardi e 903 milioni di lire** al cambio dell’ epoca franco/lira rilevato dal solito sito internet dell’ UIC) . Il conto viene, infatti , estinto in data 12-2-1996 con un ultimo prelievo di 12.000 franchi . Nei giorni precedenti – 7 e 8 Febbraio – erano stati fatti quattro prelievi di contante nella misura di 1.226.000, 1354.000, 2079.000, 2158.000 franchi , per il totale sopra indicato (cfr. in vol. 25 Imi-Sir atti prodotti dal PM) .

Ebbene , ha sostenuto l’ imputato che non tutto quel patrimonio sarebbe di sua pertinenza , in quanto sui suoi conti all’ estero sarebbero finiti , per essere da lui gestiti nel loro interesse , anche denari di proprietà di una serie di parenti , ovviamente ormai tutti defunti . Ma ha anche precisato di non essere in grado di stabilire “quanto spetti a chi “ e neppure quale sarebbe la quota di sua diretta spettanza (!) , atteso che – in piena armonia con il complessivo contributo portato dagli imputati alla istruttoria dibattimentale - non è in possesso di un qualsiasi documento , pezzo di carta o qualunque altra cosa che attesti questa sua versione .

Già così prospettata la linea difensiva si mostra a dir poco inverosimile .

Ma ancor di più lo è se si esaminano le testimonianze che dovrebbero sostenerla e provarla .

La difesa ha , infatti , assunto a testimoni , ex art. 391 bis cpp , una serie di parenti o conoscenti dell' imputato , e queste dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti . La caratteristica comune di tali dichiarazioni è che provengono tutte da eredi di coloro che avrebbero affidato a Squillante i loro risparmi ; nessuno sa con precisione a quanto ammonterebbero i capitali di pertinenza dei loro danti causa ; nessuno è in possesso di una qualsiasi documentazione attestante il loro credito ; nessuno , in tutti questi ultimi anni , si è minimamente preoccupato di approfondire la questione con il loro congiunto o amico ; nessuno ha esperito azione giudiziaria (e neppure extra) per dimostrare la titolarità di un solo franco dei quasi sette milioni prelevati in contanti nel 1996 e spariti , per sei anni , tra le varie “ Anstalt “ del piccolo Principato.

Una già scarsamente verosimile versione dell' imputato , dovrebbe essere sostenuta da testimonianze di questo genere !

Nel dettaglio :

Leda Cerbone è stata sentita dal difensore in data 23 Gennaio 2002 (cfr. verbale del 25 Giugno 2002) : cognata di Squillante che ha sposato Liliana Franco , sorella di Gennaro , suo marito , morto purtroppo assai giovane , nel lontano 1966 . Ha affermato che i suoceri (**Serio Concetta, morta il 23 Gennaio 1999** , e **Alberto Franco senior, morto il 4 Aprile 1993**) avevano affidato una certa consistenza patrimoniale a Renato Squillante che la gestiva all' estero , in Svizzera . Ma di ciò la teste dichiara di essere a conoscenza non in via diretta ma solo in quanto riferitogli nel 1993 (dopo la morte del suocero) da suo cognato **Renato Franco (deceduto)** e da sua suocera **Serio Cocetta (deceduta)** . Prima del 1996 la cosa gli sarebbe stata confermata anche da Renato Squillante in persona il quale gli disse anche che “ *intendeva definire tale situazione...mi disse anche che aveva bisogno di un po' di tempo , per la complessità dei conti* “ . Ha , infine , precisato , come i suoi referenti “ *non mi fornirono alcun particolare al riguardo , nel senso che non mi dissero a quanto ammontavano tali risparmi con esattezza* “ . Va rilevato che la sig.ra Cerbone ha avuto due figli (uno purtroppo deceduto anch' esso assai giovane nel 2000) e che dunque dalla stessa (avendo la qualifica – lei e il figlio superstite – di eredi) ci si sarebbe aspettato un qualche interessamento in più circa la definizione della quota di sua spettanza.

Rosa Ferrante è stata sentita dal difensore in data 23 Gennaio 2002 (cfr. verbale del 25 Giugno 2002) : cognata di Squillante che ha sposato Liliana Franco , sorella di Renato , suo marito , morto nel 1995 . Ha affermato che **i suoceri (deceduti) e suo marito Renato (deceduto)** avevano costituito , all' estero , un patrimonio imprecisato , gestito da Renato Squillante . Ciò sa in quanto ogni tanto ha sentito qualche discorso di tal genere intercorso fra i citati parenti e congiunti . La cosa gli sarebbe stata genericamente confermata (senza indicazione di cifre precise) da Renato

Squillante solo nel 1995 in occasione del funerale di suo marito : “ *egli mi disse che all’ estero erano depositati dei risparmi , principalmente di mio suocero e in parte di mio marito , invitandomi a cercare eventuali appunti lasciati da mio marito. Io però non trovai nulla* “. Alla fine afferma però che Renato Squillante stesso ebbe a dirgli che i risparmi di suo marito depositati all’ estero “ *potevano in larga approssimazione quantificarsi in oltre 500 milioni , ma non seppero essere preciso perché i conteggi erano complessi* “ , mentre quelli della suocera erano , genericamente , “ *molto più consistenti* “. La signora Ferrante (separata da defunto marito fin dal 1985) ha delle figlie . Anche da parte sua ci si sarebbe aspettato un qualche interessamento in più circa la definizione della quota di spettanza quanto meno della sua prole .

Maria Rosaria Franco è stata sentita dal difensore in data 23 Gennaio 2002 (cfr. verbale del 25 Giugno 2002) : cognata di Squillante che ha sposato sua sorella Liliana . Sembrerebbe essere nubile . Ha affermato di aver saputo dal padre **Alberto Franco senior (deceduto)** che questi fino al 1993 aveva affidato a Squillante rilevanti somme di denaro per essere trasferite su un conto estero gestito dall’ imputato . Lo stesso fece suo fratello **Renato (deceduto)** , nel corso degli anni ‘ 80 . Anche la signora Maria, peraltro , nulla sa circa la consistenza di questi patrimoni e anch’ ella non ebbe a mostrare alcun interessamento per rientrare in possesso della quota di sua spettanza.

Mercedes Franco è stata sentita dal difensore in data 23 Gennaio 2002 (cfr. verbale del 25 Giugno 2002) : cognata di Squillante che ha sposato sua sorella Liliana . Sembrerebbe essere nubile . Questa teste dice qualcosa di più affermando di aver saputo della esistenza del patrimonio estero **dai suoi genitori (defunti)** e da suo fratello **Renato (defunto)** , patrimonio che , per come riferitogli dal fratello , ammontava – quanto al capitale - a circa un miliardo di lire e per come riferitogli da Squillante stesso al momento dei funerali del fratello Renato , a circa un miliardo e mezzo , comprensivo degli interessi maturati . Anch’ ella non ebbe a mostrare alcun interessamento per rientrare in possesso della quota di sua spettanza.

Diego Franco è stato sentito dal difensore in data 23 Gennaio 2002 (cfr. verbale del 25 Giugno 2002) : nipote dell’ imputato , in quanto figlio di Leda Cerbone e Gennaro Franco . Anche egli sa , assai genericamente (notizie di terza mano , apprese dalla madre) **che i nonni e suo zio Renato Franco (deceduti)** avevano portato all’ estero , sul conto di Squillante , cospicui, ma non precisati, risparmi . Anch’ egli ha mostrato scarso interesse alla quota di sua spettanza.

Miriam Bonotti è stata sentita dal difensore in data 27 Aprile 2002 a Londra , ove vive (cfr. verbale del 18 maggio 2002) : cittadina somala , consuocera di Renato Squillante atteso che la figlia Valeria (dal 1995) è sposata con Mariano Squillante. Con la sua deposizione il conto svizzero di Squillante si internazionalizza ancor di più raggiungendo le sponde delle ex colonie italiane in Africa Orientale . Ha affermato la signora Bonotti che lasciata la Somalia nel 1991 a

causa della guerra , si trasferì a Roma ove già viveva la figlia che aveva avuto un bambino dall' allora convivente Mariano . Nel frattempo suo marito **Holmes Bonotti (deceduto)** aveva venduto , a prezzi ovviamente stracciati , tutte le proprietà da loro possedute in Somalia e il ricavato (non precisato) era stato affidato tutto a Renato Squillante che lo gestiva su di un conto svizzero. Tutto ciò lo aveva appreso dal defunto marito. Ha poi anche dichiarato che da questo conto ogni tanto arrivavano soldi per le sue esigenze (e qui non si può non ricordare come in realtà l' unico bonifico esistente in atti a suo favore sia quello di cui si è sopra parlato , proveniente da un conto di Pacifico e riportante una falsa causale) .

Questo il tenore di tutte le dichiarazioni . Molte cose colpiscono e contribuiscono a ritenere queste testimonianze dotate di ben scarsa attendibilità :

- la assoluta indifferenza e genericità di argomenti con i quali tutti questi testimoni (nessuno escluso) riferiscono della esistenza di consistenti patrimoni all' estero che sarebbero anche di loro spettanza ;
- lo strano modo di gestire patrimoni altrui (e le altrettanto strane modalità di affidamento) : né chi gestisce né chi affida la gestione è , infatti , in possesso di un qualsiasi pezzo di carta ;
- nessuno degli eredi (tutti , non qualcuno solamente) si interessa minimamente ad una questione che , tutto sommato , in qualche modo dovrebbe pur riguardarli ;
- **ad affidare i soldi a Renato Squillante sarebbero stati solo i parenti morti** ; nessuno di quelli in vita ha fatto altrettanto eppure (soprattutto le sorelle Franco) sembrerebbero essere – dalle loro stesse dichiarazioni – titolari di patrimoni di una certa consistenza .

In ogni caso , anche a voler ammettere che dichiarazioni di tal genere possano avere una sia pur minima attendibilità , si potrebbe ritenere accertato in non più di un miliardo e mezzo il patrimonio riferibile ai suoceri (cfr. dichiarazioni Mercedes Franco) , forse 500 milioni quello del defunto Renato (cfr. dichiarazioni di Rosa Ferrante) . Del tutto imprecisato e imprecisabile invece quello del defunto Holmes Bonotti . **Che poi , a ben vedere , queste cifre (due miliardi circa) stranamente corrispondono ai prelievi effettuati nel 1993 , in epoca successiva alla morte del suocero di Squillante (deceduto nell' Aprile di quell' anno) , evento che ben giustificava una divisione dei patrimoni e la liquidazione del conto “ Rowena “** (e la teste Ferrante riferisce che il suocero ebbe ead affidare capitali a Squillante proprio solo fino alla fine del 1993) . Il franco , all' epoca , valeva infatti 1127 lire e dunque il controvalore di quanto prelevato ammontava a circa **1.900.000.000 di lire** . Al Tribunale questa spiegazione appare francamente ben più logicamente e documentalmente sostenibile di quella elaborata dal consulente e dal suo cliente . Il che tra l' altro darebbe una ragionevole spiegazione della chiara indifferenza mostrata dagli eredi rispetto alla sorte

dei loro averi anche dopo che questi sono rientrati in possesso (almeno parzialmente -cfr. oltre) dell' imputato .

Ma anche a voler (con molti sforzi e inesistenti riscontri , in realtà) dare per buono quanto sopra , la quota di spettanza di Squillante ammonterebbe pur sempre a quasi **7 miliardi di lire** , cifra del tutto sproporzionata ai redditi del pur alto magistrato e spiegabile solo avendo presenti i già esposti illeciti e documentati rapporti intercorrenti con i coimputati Rovelli , Battistella , Pacifico e Previti .

Rapporti (con particolare riferimento in questo caso al solo Pacifico) che – sempre su un piano generale - trovano ulteriore e definitiva conferma nei conclusivi eventi successivi al prelievo in contanti dal conto “ Forelia “ dei quasi 7 milioni di franchi .

Nel Gennaio 2002 è stata acquisita agli atti documentazione bancaria proveniente dal Principato del Liechtenstein dalla quale ha trovato conferma ciò che dagli atti (cfr. sopra) già emergeva : e cioè che il patrimonio di Pacifico residuo dalla provvista Rovelli , era stato , per buona parte (circa 22 milioni di franchi) trasferito in Liechtenstein entro la fine del 1995 sui conti della “ Laoro “ (dodici milioni) e della “ Ellave “ (10 milioni) . Ciò che invece non si sapeva era che anche il patrimonio di Squillante , nello stesso Febbraio 1996 , era stato portato in contanti – dai figli – nello stesso principato .

E in quel piccolo stato vengono poste in essere strane operazioni , peraltro pacificamente ammesse dagli imputati :

- il 17 ottobre 1995 Pacifico e Squillante si recano in Svizzera dalla fiduciaria Cornelia Ritter e il primo trasferisce a Squillante tutti i diritti della “ Laoro “ , sulla quale sono depositati i 12 milioni di franchi (fasc. 2 del Liechtenstein pagg.371- 372 e fasc. 3 pagg. 1128 e 1130) ;

- il 15 gennaio 1996 Squillante , accompagnato dal figlio Mariano , è di nuovo in Liechtenstein dalla Ritter per costituire una nuova società , la “ Telino “ , sul quale viene fatto confluire il patrimonio di “ Laoro “ (cfr. 2 pag. 373-375-378 e fasc. 3 pagg. 1113 e 1135)

- il 12 febbraio 1996 Fabio Squillante si reca in Svizzera per aprire su “ Telino “ un conto sul quale confluiscono i **6.817.000 franchi svizzeri** prelevati in contanti da “ Forelia “ . Il patrimonio di “Telino “ intestato a Squillante viene così ad ammontare a quasi 19 milioni di franchi (cfr. fasc. 2 pag. 379 e fasc. 3 pag. 1330 e segg.) ;

- il 20-3-1996 Squillante viene arrestato . Seguono vari tentativi dei figli di ottenere la restituzione del patrimonio , con conseguenti rifiuti da parte della Ritter che teme di incorrere nel reato di riciclaggio (cfr. fasc. 2 pag. 380 , fasc. 3 pagg. 1292-1293) ;

- Nel Giugno 1996 si cercano di superare le resistenze della Ritter (fiduciaria anche per “ Ellave “) sostituendola con altro fiduciario , Mario Zindel che , nel Luglio 1996 , prende il posto della

collega nella società “ Ellave “ (cfr. fasc. 2 pag 451 e 3 pag. 1230) . La Ritter rimane ancora fiduciaria per la “ Telino “ (cfr. fasc. 3 pagg. da 1139 a 1146) ;

- il 7-8-1996 : viene costituita la società “ Dassa “ , fiduciario Zindel , beneficiari Clara e Attilio Pacifico , sulla quale vengono trasferiti i circa 11.000.000 di franchi esistenti su “ Ellave “ (cfr. fasc. 2 pagg. 418-419 e fasc. 3 pag. 1233) ;

- il 27-8-1996 Zindel costituisce la società “ Lafleur “ , beneficiari Clara e Attilio Pacifico (fasc. 2 pagg. 381-387 e fasc. 3 pag. 1152) ;

- Autunno 1996 : Zindel sostituisce la Ritter nella “ Telino “ e il patrimonio su questa esistente (oltre 20 milioni di franchi , tutto a nome di Squillante) viene trasferito alla “ Lafleur “ nella disponibilità di Pacifico ;

Dunque a quest’ epoca anche il patrimonio di Squillante è finito nella disponibilità di Pacifico .

Seguono tentativi di far ritornare nella disponibilità di Squillante il suo patrimonio originario (qualcosa in più a dir la verità) . Infatti :

- il 18-11-1996 Zindel costituisce la società “ Wana “ , beneficiaria Clara Pacifico sulla quale vengono trasferiti 7.500.000 franchi da “ Lafleur “ , somma asseritamente di proprietà di tale Oliverio , persona che si presenta come in affari con Squillante . Zindel , ritenendo tale indicazione un escamotage per far rientrare Squillante nel possesso del suo patrimonio , accetta di trasferire la somma su “ Wana “ e poi su altra società intestata a Oliverio (la “ Absey Trading “ costituita il 14-1-1997) ma con divieto di disporne (cfr. vol. 2 pag. 388-390-391-393 – 420-425) ;

- inizi 1997 : falliti i tentativi da parte di Oliverio di sbloccare i fondi nell’ interesse di Squillante , Zindel costituisce la società “ Estevan “ , beneficiario Pacifico, sui quali confluiscono 7.325.791 franchi che sono quelli di pertinenza , in realtà , di Squillante .

E qui termina la vicenda .

Di questa somma di denaro è stato chiesto sia dal PM che dalle parti civili , il sequestro a garanzia dei crediti e del risarcimento del danno . Il Tribunale ha da mesi avviato rogatoria presso la competente A.G. del Liechtenstein la quale a tutt’ oggi non ha ancora deciso , comunicando in via interlocutoria che nel loro ordinamento tale istituto è sconosciuto . Nel frattempo però, per come comunicato dalla parte civile Imi e appreso da notizie di stampa , l’ autorità di quel paese avrebbe raggiunto un “ accordo “ con l’ imputato Squillante in base al quale metà del patrimonio è stato a lui restituito mentre l’ altra metà è a rischio di confisca in Liechtenstein.

Ciò che occorre , assai sinteticamente valutare , con riferimento a questa vicenda , sono i motivi del trasferimento delle citate somme dalla Svizzera al Liechtenstein.

Alle udienze del 25 e 28 giugno 2002 , sono stati esaminati i testi Artolli (portiere d’ albergo a Montecarlo) e Gianni (immobiliare). Il secondo ha affermato che Squillante era interessato ,

alla fine del 1995 , ad un grosso investimento immobiliare in Lombardia , dell' importo totale di oltre 20 miliardi . Il primo ha prodotto una busta chiusa che nel lontano Ottobre 1995 gli sarebbe stata consegnata da Pacifico e che lui avrebbe conservato fino al Giugno 2002 . In questa busta vi è uno scritto , datato 1-10-1995 , consistente in una specie di frettolosa scrittura privata in cui i due imputati si dichiarano interessati a mettere in comune i rispettivi patrimoni per poi investirli nell' affare proposto da Gianni . Dunque un alto magistrato e un avvocato affidano queste loro impegnative volontà ad un manoscritto consegnato ad un portiere d' albergo e senza conservarne loro medesimi almeno una fotocopia . Tutto ciò per contestare il fatto che i soldi siano stati trasferiti in Liechtenstein alle prime avvisaglie delle indagini e solo a cagione di queste .

Ora l' argomento è di scarso rilievo processuale , in verità . Al Tribunale interessa poco che cosa Squillante volesse farci con quei soldi (da notare però che nessuno dei parenti “ creditori “ era a conoscenza delle sue velleità nel campo immobiliare) . La vicenda certamente dimostra , però , una volta di più , l' effettiva natura dei rapporti intercorrenti tra un alto magistrato e un avvocato del foro di Roma , tanto stretti e di fiducia da consentire il trasferimento del complessivo patrimonio ora sul conto dell' uno , ora su quello dell' altro , con il principale , evidente scopo di renderne sempre più difficile il rintraccio e ciò nella consapevolezza delle indagini in corso , non certo per fantomatici investimenti immobiliari .

Lo afferma il suo amico Aloisio De Gaspari le cui dichiarazioni rese alla I sezione penale il 25-5-2001 , sono state acquisite alla udienza del 20-4-2002 : rispondendo ad una domanda circa un colloquio avuto con Squillante all' inizio del 1996, il teste ha riferito che questi era molto preoccupato per la scoperta di una microspia preso un bar di Roma (siamo nel gennaio 1996) per cui chiese a lui consiglio se “ *gli conveniva trasferire il suo capitale , che era depositato presso questa banca svizzera , in un' altra banca ed eventualmente indicandomi dei paradisi fiscali tipo Luechtenstein* “ .

Lo conferma lo stesso Squillante - ad un certo punto dimentico della lettera prodotta da Artolli e delle dichiarazioni di Gianni - allorquando spiega in dibattimento i motivi del trasferimento del suo patrimonio in Liechtenstein e della assenza di rendiconti circa le pertinenze dei parenti : “*E perché io quando furono portati da Bellinzona i soldi a Vaduz e quando fu portata a Vaduz la busta in cui c'erano altri documenti, tra cui questi, li ho distrutti, Presidente, li ho fatti distruggere! Cioè mi furono dati a Bruxelles da mio figlio, perché quando mio figlio va a Vaduz su mia esclusiva indicazione, io gli dissi: “Vai da questa signora, porta tutto e via”. Lui porta, se ne va, va a Bruxelles, dopo 3-4-5 giorni io sono andato a Bruxelles -e risulato dagli atti, proprio dagli atti del processo- e lì mi diede questi documenti e io li ho distrutti perché... che mi portavo in Italia gli appunti dei soldi esistenti del febbraio in Svizzera? Eh! Ho fatto delle sciocchezze, Presidente, ma*

non questa qua, di portarmi in Italia le carte...E poi quando io torno e distruggo da Bruxelles i documenti, è chiaro, io ero pedinato, Presidente! Ed essendo pedinato non potevo mica portarmi pure gli appunti, questa è la cosa”.

Altro che “ affare immobiliare “ . Il primo pensiero del giudice Squillante , in un momento assolutamente iniziale delle indagini , era solo quello di far sparire i soldi .

G - CONSIDERAZIONI SULLA DESTINAZIONE DEI 4.000.000 DI FRANCHI BONIFICATI DA PREVITI (VIA PACIFICO) IL 24 GIUGNO 1994 SUI CONTI DI ACAMPORA NONCHE’ DELLA RESIDUA SOMMA CONTANTE ANCORA IN POSSESSO DI PACIFICO

Come sopra più volte ricordato , dei 5.572.000 franchi provenienti dalla provvista Rovelli e bonificati da Previti a Pacifico in data 18-4-1994 , 4.000.000 venivano trasferiti sul conto Traditional di Acampora con accredito in data 24 Giugno 1994 , ovverosia ben due mesi dopo il primo trasferimento da Previti a Pacifico.

La causale di tale movimentazione viene così indicata nella relazione del consulente Bianchi (pag. 12 verbale del 10 Luglio 2002) : “ *la somma in questione è , secondo le informazioni fornite dalla Parte , successivamente utilizzata per investimenti quanto a Fr. Sv. 4.072.000...è poi rientrata in Italia secondo le modalità di cui all’ allegato nr. 10...*” .

L’ allegato 10 , come già visto , altro non sono che le due lettere che nel Giugno 2002 Acampora e Pacifico hanno spedito a Previti .

Dunque il consulente – che infatti non ha aggiunto altro – ha analizzato solo questa “documentazione”.

E così facendo , finisce per non dar conto , in primo luogo di un piccolo , ma significativo errore indotto dalle stesse lettere citate, in particolare quella di Pacifico . Parla , il consulente , di 4.072.000 franchi trasmessi ad Acampora . In realtà , come più volte evidenziato , il bonifico fu di 4.000.000 di franchi . Un altro milione e mezzo fu prelevato in contanti e i residui 71.000 Fr. (1000 erano stati pagati da Previti per spese bancarie) rimasero su “ Codava “ . Non solo : non si è avveduto , il consulente , che le due lettere sono in contraddizione tra di loro con riferimento al rientro in Italia della somma bonificata da Previti ad Acampora . Quest’ ultimo scrive di aver restituito a Pacifico (che a sua volta li avrebbe fatti rientrare in Italia per conto di Previti) quattro miliardi di lire esatti tra il Settembre 1994 e il Dicembre 1995 . Pacifico , dal canto suo , scrive di aver ricevuto da Acampora , nello stesso periodo , 4 miliardi e mezzo da riconsegnare al coimputato Previti : una non marginale differenza di ben 500 milioni di lire .

Se , valutando queste discrasie , il consulente avesse controllato la documentazione bancaria tenendo conto delle date di rientro indicate dal più preciso Acampora , avrebbe potuto concludere che effettivamente , nel periodo indicato da entrambi gli imputati (Settembre 1994-Dicembre 1995) dai conti “Traditional” e “ Experta “ di Acampora si registrano questi bonifici a favore dei conti di Pacifico (allegati Spello da pag. 233 a pag. 239 e da pag. 212 a pag. 221) :

- il 12 Settembre 1994 , 1.026.000.000 lire a favore di “ 771 Pavone “ ; detta somma viene da Pacifico bonificata in due tranches di 504 milioni ciascuna al conto “ Okapi “ di Bossert in data 21 e 22 Settembre 1995 (dopo essere stata fiduciarmente investita fino al giorno 20) . I restanti 18 milioni rimangono sui conti di Pacifico (cfr. vol. 16 Lodo pagg. 160202/209/211/212/213/214) .

- Il 31 Marzo 1995, 1.026.000.000 a favore del conto “ Cock “ ; detta somma perviene su “ Cock “ con valuta 4 Aprile 1995 e ad essa corrispondono tre bonifici a “ Okapi “ nell’ arco di venti giorni : 343.400.000 con valuta al giorno 6 ; 333.300.000 con valuta al giorno 10 ; 404.000.000 con valuta al giorno 24 (cfr. vol. 16 Lodo da 160444 a 160451) . Vi è un surplus di 53 milioni e 700.000 lire . Va però considerato che lo stesso 20 Aprile , con valuta in pari data , vengono registrati sul conto “ Cock “ un bonifico di 44 milioni e un giroconto di 11 milioni , sicchè i suddetti bonifici a “Okapi” “ sono comprensivi anche di questa somma (cfr. vol. 16 Lodo pag. 160414/452/453/454);

- l’ 8 Giugno 1995 , 513.500.000 a favore del conto “ Cock “ ; detta somma perviene su “ Cock “ con valuta 12 Giugno 1995 . A differenza delle altre , però questa non viene trasferita a “ Okapi “ ma prelevata in contanti , per 500 milioni , in data 14 Giugno 1995 (cfr. vol. 16 Lodo pag. 160414/457/464) . Vi sono negli stessi giorni tre bonifici , provenienti non da Acampora , su “Cock “ , due di 350 milioni e uno di 300 , cui corrispondono analoghi bonifici a “ Okapi “ . Ne segue che i 500 milioni prelevati , invece , in contanti , si riferiscono al bonifico Acampora (cfr. vol. 16 lodo 160414/455/456/458/459/460/461/462/463/465/466) ;

- il 7 Luglio 1995 , 513.500.000 a favore del conto “ Cock “ ; detta somma perviene su “ Cock “ con valuta 11 Luglio 1995 e ad essa corrispondono due bonifici a “ Okapi “ per 252.500.000 ciascuno (cf. vol. 16 lodo da pagg. 160467 a 160472);

- l’ 11 Settembre del 1995 , 513.500.000 a favore del conto “ Cock “ ; anche ad essa corrispondono due bonifici da 252.500.000 ciascuno a “ Okapi “ (cfr. vol. 16 Lodo pag. 160473/474/475/476/477/478)

- il 28 Novembre 1995 , 513 milioni a favore del conto “ Cock “ : detta somma perviene su “ Cock” con valuta 5 Dicembre 1995 e , con le stesse modalità di cui sopra , viene bonificata a “ Okapi “ in due tranches con valuta 13 e 19 Dicembre 1995 (cfr. vol. 16 Lodo da 160489 a 160495) .

In conclusione sulla base di quanto indicato da Acampora (e chi meglio di lui può sapere quando , come e quanto ha restituito a Previti del controvalore di **4.000.000 di franchi** ricevuti nel Giugno 1994) egli avrebbe restituito , entro il Dicembre 1995 , **4 miliardi di lire** .

Alcune iniziali e banali osservazioni : scrive Acampora nella sua citata lettera indirizzata a Previti: *“ La Tua rimessa era finalizzata a ricercare ed effettuare investimenti speculativi , ciò che non si realizzò se non nell’ operare poi sui mercati finanziari “* .

Se questo era lo scopo , non si comprende il motivo per cui bonificata la somma da Previti a Pacifico il 18 Aprile 1994 , quest’ ultimo (senza che Previti trovi nulla da ridire) se la tenga sui suoi conti per oltre due mesi , prima di trasferirla ad Acampora .

Ancora : afferma Acampora che la “ ricerca di investimenti speculativi “ diede esito negativo per cui , su indicazioni dello stesso Previti , ebbe a restituire quanto dovuto . Se , dunque , la prima “restituzione “ per il tramite di Pacifico è datata 11 Settembre 1994 , se ne deve dedurre che a quell’ epoca i famosi “ investimenti “ erano già tramontati . Se così è – e altro non può essere – rimane del tutto inspiegabile il motivo per cui Previti , invece di richiedere subito la restituzione della intera somma , la lascia in “ deposito “ presso Acampora accontentandosi di un rientro a rate che si protrarrà fino al Dicembre del 1995. Nel contempo (come visto nel precedente paragrafo) nello stesso periodo in cui è creditore di Acampora , Previti ricorre a Pacifico per far rientrare in territorio nazionale considerevoli somme di denaro tratte da “ Mercier “.

Ma queste sono considerazioni di ordine logico , importanti certo , ma pur sempre aventi natura speculativa .

Il fatto è che , trattandosi di cifre , il problema che si sta qui discutendo può essere risolto con calcoli matematici alla portata di tutti . Forse tale indagine avrebbe dovuto essere oggetto della consulenza la quale , invece , come visto , si è risolta nella semplice presa d’ atto di quanto indicato nelle citate lettere .

Sarà per il fatto che il numero “ 4 “ ricorre sia nella cifra bonificata da Previti ad Acampora via Pacifico che in quella bonificata da Acampora a Pacifico , ma nessuna delle parti ha preso in considerazione che qui si sta parlando di due valute diverse : franchi bonificati da Previti ; lire bonificate da Acampora . Alla fine tutti , compreso l’ esperto consulente della difesa , si sono acquietati sulla equazione : “ 4 “ **milioni di franchi** = “ 4 “ **miliardi di lire**.

Ma , ovviamente , non è affatto così . **Previti non era creditore di 4 miliardi di lire ma di 4 milioni di franchi** e quindi occorre calcolare il controvalore in franchi che gli è stato restituito , considerando il valore di questa valuta al momento dei singoli bonifici di “ ritorno “ effettuati in lire italiane.

Soccorre , naturalmente , il solito sito Internet dell’ UIC :

- il 12-9-1994 il franco valeva 1.222 lire . Avendo Acampora in quella data restituito 1 miliardo di lire (al netto delle commissioni d' uso , come egli stesso scrive), la somma restituita equivale a **839.607 franchi** ;

- il 31-3-1995 il franco valeva 1.499 lire . Avendo Acampora in quella data restituito 1 miliardo di lire, la somma restituita equivale a **684.456 franchi** ;

- l' 8-6-1995 il franco valeva 1.410 lire . Avendo Acampora in quella data restituito 500.000.000 di lire, la somma restituita equivale a **363.829 franchi** ;

- il 7-7-1995 il franco valeva 1.399 lire . Avendo Acampora in quella data restituito 500.000.000 di lire, la somma restituita equivale a **366.690 franchi** ;

- l' 11-9-1995 il franco valeva 1.338 lire . Avendo Acampora in quella data restituito 500.000.000 di lire, la somma restituita equivale a **383.408 franchi** ;

- il 28-11-1995 il franco valeva 1.380 lire . Avendo Acampora in quella data restituito 500.000.000 di lire, la somma restituita equivale **371.739 franchi** .

A fronte di una somma consegnata da Previti pari a 4.000.000 di franchi , Acampora ne “restituisce” , dopo un anno e mezzo , **3.009. 729** . Passi per il fatto che i previsti “ investimenti speculativi “ non si fecero , ma Acampora , nella sua lettera , ci tiene a precisare che la somma ricevuta da Previti fu comunque fatta fruttare attraverso “*l' operare poi sui mercati finanziari* “ . Ora , ci sarebbe da dubitare sulle competenze finanziarie degli imputati (i quali invece hanno dimostrato di essere assai ferrati in materia) , atteso che le operazioni svolte da Acampora “ su questi mercati finanziari “ avrebbero causato **una perdita secca del 25% del capitale “ investito “ da Previti**. Basti ancora pensare che se Previti si fosse semplicemente tenuti i suoi 4 milioni in valuta svizzera , essendo il franco salito dalle 1.124 lire dell' Aprile 1994 (data del bonifico a Pacifico) alle 1380 lire del 28 Novembre 1995 (data dell' ultima “ restituzione “ da Acampora) , il controvalore in lire sarebbe ammontato a quell' epoca a ben **5.520.000.000** . E senza calcolare gli interessi che , come risulta da tutta la documentazione bancaria in atti , si aggiravano intorno ad un tasso medio del 3,5-4% all'anno (circostanza confermata anche dal consulente di Squillante) . In 18 mesi (scadenza Dicembre 1995) si parla di qualcosa come 300.000.000 di lire.

Ma Previti , di tutto ciò , non se è lamentato (né ai tempi né negli anni successivi) e neppure ha mai chiesto di rientrare almeno in possesso del capitale iniziale . E' questa , d' altronde , una costante fissa nei rapporti tra Previti e Acampora : si vedrà nel prossimo capitolo (movimenti finanziari riconducibili alla causa Mondadori) come anche in tal caso Previti avrebbe consegnato ad Acampora , nel 1991 , una consistente cifra da “investire “ (un miliardo e mezzo) senza vederne tornare , in questo caso , neppure una lira . Non pago di questo “ successo “ , ci riprova nel 1994 , perdendoci almeno 1 milione di franchi sul solo capitale .

In realtà Acampora effettua un altro bonifico di 513.500.000 lire (pari a 437.750 fr. Sv.) a favore di Pacifico, ma ciò avviene in data 27 Giugno 1994 , e cioè tre giorni dopo l' arrivo dei 4 milioni di franchi di Previti destinati ad essere investiti. E , infatti , neppure Acampora se la sente di ricollegare questo bonifico alla somma di cui si sta discutendo .

Ora , perché tutto quanto sopra esposto non sia attribuito ad una improvvisa e incongrua "esaltazione matematica " di questo Collegio , è opportuno considerare quanto dichiarato in dibattimento dall' imputato Previti (senza dimenticare che , in sede di indagini preliminari , aveva fornito una versione del tutto diversa – cfr. precedente capitolo) :

“ questi importi (si sta parlando dei 5.571.000 franchi da “ Mercier “ a “ Codava “) io li ho inviati sostanzialmente all'Avvocato Pacifico perché ne facesse una doppia destinazione sul conto per circa un milione e mezzo di... di franchi mi servivano in Italia, e me li ha fatti avere in Italia e spiego anche la ragione per cui mi servivano in Italia; per quanto riguarda il, diciamo, la differenza avevo concordato di inviarli all'Avvocato Acampora per una operazione di investimento che lui mi aveva assicurato vantaggiosa. Nell'immediato io ho avuto questa disponibilità da Pacifico, cioè mi ha... mi ha rimesso il milione e mezzo di franchi nell'equivalente in lire, e diciamo io mi sono reso conto che in relazione a quello che era io mio tenore di vita, in relazione al calo delle entrate, tenore di vita che è noto a questo Tribunale perché, voglio dire, sono stati sentiti dei testimoni sul punto, eccetera, non volendo minimamente retrocedere da quelle che erano le mie abitudini e il mio impegno naturalmente verso la famiglia, verso i collaboratori, eccetera, ho previsto che io con l'impegno politico per i mesi e gli anni a seguire avrei avuto bisogno di ingenti disponibilità di denaro. Siccome non volevo perpetuare questo invio diciamo così a singhiozzo di denaro dalla Svizzera all'Italia, ho chiesto ad Acampora di retrocedermi l'investimento e così, attraverso sempre l'Avvocato Pacifico, l'Avvocato Acampora mi ha fatto avere quanto gli avevo fatto inviare...”

Presidente : “ Cioè circa, che erano circa quattro milioni di franchi svizzeri?”

Previti : “ No, sono diventati quattro e mezzo...un piccolo, un piccolo guadagno, un modesto guadagno sull'investimento che era stato. E... e quindi io ho avuto questa disponibilità in Italia che ho utilizzato nel periodo successivo senza più dovere fare ricorso a, diciamo, alla... a quello di far venire mentre io ero diciamo nel pieno di una carica pubblica denaro che, ehm, non era... diciamo così corretto che io gestissi in quel modo essendo mia intenzione chiudere i rapporti con... con la Svizzera “.

E' dunque lo stesso Previti – e non solo il Tribunale - che fa riferimento – come è logico che sia – al **controvalore in lire di 4 milioni e mezzo di franchi** (compreso il “ modesto guadagno “) .

Ma , in aggiunta a ciò , non ci si può esimere dal considerare quante contraddizioni siano

condensate in così poche righe di interrogatorio :

- Acampora afferma che l' investimento non si fece ; Previti lo da invece per avvenuto ;
- Acampora e Pacifico affermano che il rientro dei soldi in Italia avvenne nell' arco di un anno e mezzo ; Previti sembra restringerlo in un arco di tempo assai più breve se non addirittura in un' unica soluzione ;
- Previti afferma che si sarebbe fatto rimandare in Italia il milione e mezzo da Pacifico nell' aprile 1994 e il controvalore di 4.500.000 da Acampora in quanto , data la sua nuova carica politica , non gli “ sembrava corretto “ perpetuare questo “ invio a singhiozzo . Ora , considerato che nel 1994 le elezioni politiche si tennero nel mese di Marzo , è dimostrato per tabulas (cfr. sopra in questo stesso capitolo) che il “singhiozzo “ è proseguito tranquillamente a tutto il 28-9-1994 (laddove si è terminato l' esame della documentazione bancaria) attraverso ordinari bonifici sui conti vuoi di Pacifico che di Eleuteri e anche contestualmente ai presunti rientri di cui si sta parlando in questo paragrafo . Ma se si prosegue nell' esame del conto Mercier, è facile constatare quanto l' imputato Previti abbia mentito in ordine a questa circostanza (cfr. vol. 23 Lodo fg. 230452/453/456/457/459 e vol. 16 lodo fg. 160418/419/420/426/427/429/433/434/435/436/437/438) : ulteriori rimesse sui conti di Pacifico dal conto “ Mercier “ si rinviengono, infatti, in data 13-10-1994 (200 milioni su “851 Giovanni “), l' 11 Novembre 1994 (200 milioni su “ Cock “), il 13-12- 1994 (200 milioni su “ Cock “), il 6-2-1995 (200 milioni su “ Cock “) ;
- e , infine , né Previti né Pacifico , spiegano perché , se la somma in questione doveva essere trasferita ad Acampora per essere investita nell' interesse di Previti , Pacifico se la sia tenuta a fruttare sui suoi conti per oltre due mesi ; e nessuno dei tre imputati ha spiegato perché – se la finalità del trasferimento era quella indicata e non l' altra di rendere più difficile di risalire alla fonte- Previti non abbia bonificato direttamente la somma ad Acampora .

Tutto quanto sopra esposto porta a concludere che :

- i 4 milioni di franchi facenti parte della provvista Rovelli furono bonificati da Previti ad Acampora per motivi che nulla avevano a che fare con investimenti nell' interesse del coimputato ;
- neppure era destinato questo capitale , in via definitiva , ad Acampora . In primo luogo perché la circostanza è esclusa dagli stessi imputati , in secondo luogo perché se così fosse tale quota gli sarebbe stata destinata da subito al momento della spartizione della provvista Rovelli ;
- i 4 miliardi di lire fatti rientrare in Italia da Acampora via Pacifico e dei quali si sono perse le tracce , non erano destinati a Previti (che contrariamente a quanto affermato continuava ad avvalersi con assoluta regolarità del suo normale canale di rientro) né tanto meno a Pacifico e Acampora che non solo lo escludono ma sui cui conti italiani nulla si rinviene in tal senso
- almeno 1 milione di franchi (dei 4 di cui si è parlato) non sono mai rientrati in Italia ;

-la conclusione non può che univocamente essere – sulla base delle esaminate risultanze processuali - che tali somme, provenienti dalla provvista Rovelli di Previti , erano destinate , in Italia e all’ estero , a persone diverse da tutti e tre gli intermediari .

Dunque si possono “ tirare le somme “ : della originaria provvista Rovelli incassata dagli intermediari nel 1994 , **12.429.000 franchi sono rimasti nella definitiva disponibilità di Previti** (18 milioni – 1.500.000 a Pacifico e 4.000.000 ad Acampora , somme destinate per quanto detto , a terze persone in Italia e all’estero) ; **10.850.000 franchi sono rimasti nella definitiva disponibilità di Acampora** (destinatario per conto terzi dei 4 milioni provenienti da Previti , in parte rientrati in Italia e in parte rimasti all’ estero) ; **24.900.000 sono rimasti nella disponibilità di Pacifico** (destinatario per conto terzi del milione e mezzo proveniente da Previti e avente la disponibilità in contanti di altri 3 milioni circa di franchi provenienti dalla provvista Rovelli di sua pertinenza) ; **1.793.000 franchi vengono depositati sui conti di Renato Squillante .**

Mancano ,dunque, all’ appello un sacco di soldi provenienti dalla provvista Rovelli , somme delle quali gli imputati si sono rifiutati di chiarire la destinazione o hanno fornito spiegazioni del tutto in contrasto con le risultanze processuali .

Come detto per la provvista del 1991 , d’ altronde , **anche per quella del 1994 vi possono essere forse dubbi sulla identità fisica dei pubblici ufficiali destinatari a vario titolo di almeno parte di queste somme , non certo sulla loro fisica esistenza.** Perché persone da pagare sicuramente ve ne erano anche con riferimento alla fase conclusiva in Cassazione : basti pensare a colui (certamente un, sia pur sconosciuto , pubblico ufficiale , per i motivi detti – cfr. capitolo “Corda”) che , agendo dall’ interno delle stanze della Cassazione , ebbe a fotocopiare e comunicare all’ esterno l’ appunto redatto dal citato giudice , provocandone così la tanto desiderata estromissione dal collegio ; per proseguire con il giudice Metta il quale , anche dopo il deposito della sua motivazione , ebbe a continuare a mantenere costanti rapporti con tutti e tre gli intermediari – intensificando, anzi , quelli con Previti , rispetto ai quali nessuno dei due ha saputo fornire una spiegazione e contattando Pacifico addirittura in Svizzera : e ciò anche (come visto nel capitolo relativo ai rapporti tra gli imputati) in momenti particolarmente “ caldi “ della vicenda in Cassazione , a dimostrazione di un continuo – ma non ufficiale - interessamento ai successivi sviluppi della vicenda processuale ; per finire con i documentati **versamenti di contante effettuati da Squillante .**

Qualche considerazione in più merita la **posizione del giudice Metta** .Si è detto , in questo capitolo, come di diversi miliardi della provvista Rovelli del 1994 si siano perse le tracce , parte in Italia e parte all’ estero . Quanto a quest’ ultimi (parte di pertinenza della provvista Rovelli di Pacifico e

parte di quella di Previti, da questi trasmessa allo stesso Pacifico e ad Acampora) è evidente che – non essendo mai tornati questi soldi sui conti , nazionali o esteri , dei tre intermediari – non possono che essere, almeno in parte , finiti su conti all’ estero di terze persone che si sono illecitamente interessate alla controversia Imi-Sir. E certamente , in questo senso , Metta è stato uno dei personaggi cardine di questa “ controversia “ , colui cui va il merito principale (unitamente alla “fortunata “ vicenda del mancato deposito della procura in Cassazione) del “ successo “ giudiziario dei Rovelli , che poteva e doveva valere certamente di più che qualche centinaio di milioni . E allora non si possono qui non ricordare i già sottolineati (e che verranno ripresi anche nei prossimi capitoli) intensi rapporti esistenti soprattutto con Acampora in ordine alla gestione del patrimonio estero ereditato da Metta nell’ autunno del 1994 , a seguito della morte di Orlando Falco. Fu , infatti, Acampora (come si ricorderà – cfr. anche capitoli successivi) ad occuparsi della pratica ereditaria , proponendo al gestore del patrimonio Falco , l’ avvocato Poncet (presente il giudice Metta – cfr. esame Poncet del 12-3-01 e 23-2-02) soluzioni idonee – ma costituenti reato per la legge svizzera - per non far apparire Metta beneficiario del patrimonio estero del de cuius . Soluzioni che Poncet rifiuterà , motivo per cui sarà sollevato dall’ incarico. Come meglio si vedrà nel capitolo relativo alle disponibilità di Metta , l’ opera prestata da Acampora (sintomatica degli strettissimi , e non commendevoli legami – anche finanziari - tra questi e il magistrato), **sarà comunque tale da consentire a Metta di “occultare “ effettivamente il suo patrimonio estero e con ciò , eventuali ulteriori introiti .**

E non si può non ricordare ancora come Metta abbia taciuto questa circostanza sia al PM che in sede di spontanee dichiarazioni a questo Tribunale . Di più : al PM che ciò gli contestava , si è rifiutato di rispondere . E c’è da chiedersi il perché di tale rifiuto : in fin dei conti se su questo/i conto/i esteri di Metta è confluito – come egli implicitamente sostiene – il solo legittimo patrimonio ereditato da Falco, non ci sarebbe stato proprio nulla da nascondere , anzi .

Il silenzio serbato sul punto dall’ imputato , unitamente alla complessiva situazione sopra esaminata circa la destinazione finale di parte della provvista Rovelli “ giacente “ all’ estero e al manifesto interessamento dall’ ex giudice mostrato – cfr. rapporti tra gli imputati – al successivo sviluppo processuale , è elemento che , in un quadro già altamente compromettente per l’ ex giudice Metta , non può che costituire ulteriore indizio a suo carico : non solo Previti , Pacifico , Acampora e Squillante disponevano di conti esteri ma anche Metta e in epoca in cui , comunque , ancora molti soldi della provvista Rovelli si erano “ persi “ in terra straniera. D’ altronde , che Metta disponesse (oltre a tutte quelle individuate fino al 1992 – cfr. capitolo a ciò dedicato) anche di altre sconosciute “ fonti “ di denaro , è dimostrato dal fatto che ancora nel 1994 (e anche in epoca successiva al prelievo della provvista Rovelli da parte di Pacifico ma prima dell’ entrata in

possesso dell' eredità di Falco) vi sono tracce di pagamenti in contanti da lui effettuati senza corrispondenti prelievi dai suoi conosciuti conti italiani (cfr. successivo capitolo) .

Ma nella stessa Italia (dove anche circolavano , come visto , molti soldi riconducibili alla provvista Rovelli) si registrano sui conti dell' imputato, nel Febbraio e Marzo 1995 tre ultime non spiegate operazioni di versamento di denaro contante per l' importo totale di 58 milioni di lire (27-1995 lire 20 milioni ; 8 marzo 1995 , lire 20 milioni ; 20 marzo 1995 , lire 18 milioni –cfr. allegati teste Santucci 285-286-287) . Si obietterà che in quel periodo Metta era già entrato in possesso della eredità di Orlando Falco sia in Italia che all' estero : si può rispondere che a maggior ragione questi ultimi versamenti di denaro contante non trovano alcuna giustificazione e questo perché , proprio per la incassata eredità con asse assai cospicuo anche in Italia (circa due miliardi e mezzo - cfr. capitolo Metta) , Metta non aveva alcuna ragione di importare questi 58 milioni dall'estero (e ancor meno ne aveva per prelevare contanti da un conto italiano e riversarli su altro conto italiano).

H- IL VERSAMENTO DI 246.000 FRANCHI SVIZZERI IN DATA 31 MAGGIO 1994 SUL CONTO “ MASTER 811 “ DI FILIPPO VERDE .

Il conto “ Master 811 “ , veniva aperto il 30 Aprile 1991 presso l' ormai nota agenzia della SBT di Bellinzona . Intestato a Filippo Verde e alla di lui moglie , su di esso era delegato ad operare Attilio Pacifico . Il primo accredito (in data 30 Aprile 1991) pari a 500 milioni di lire , proviene da “ 771 Pavone “ di Pacifico , che a sua volta aveva ricevuto l' importo dal conto “ Mercier “ di Previti , sul quale era pervenuto maggior bonifico dal conto “ Polifemo “ , conto svizzero del comparto Fininvest . In sostanza si può affermare che il conto “ Master 811 “ del giudice Filippo Verde è stato aperto con una somma pervenuta dalla Fininvest (di tale movimentazione – non oggetto di formale contestazione in questo procedimento – ma assai significativa allo scopo di lumeggiare i rapporti Previti – magistrati romani, come descritti , ad esempio , dalla teste Ariosto) si parlerà diffusamente nel prossimo capitolo .

La movimentazione che la pubblica accusa ritiene direttamente ricollegata alla vicenda Imi-Sir è , invece , quella del **31 Maggio 1994** allorquando sul conto in esame **viene versata la somma in contanti di 246.000 franchi svizzeri .**

Che detto versamento sia stato effettuato direttamente da Attilio Pacifico è circostanza non contestata da entrambi gli imputati ed emersa attraverso una lettera datata 30-4-2002 a firma di Attilio Pacifico e inviata al difensore di Verde (cfr. lettera allegata alla relazione del CT Saitta verbale del 3-6-2002) . Ora , a parte la strana abitudine di alcuni degli imputati di questo dibattimento di scriversi tra loro (direttamente o indirettamente) lettere in cui si spiegano ciò che

dovranno poi spiegare al Tribunale , ciò che interessa è la conferma dell' autore del versamento della somma di cui si discute che , per il periodo in cui viene effettuato , da altra parte non può che provenire se non dal contante della provvista Rovelli da Pacifico in quel periodo detenuto.

Gli imputati (con l' ausilio del consulente contabile di Verde , dr. Saitta – ud. 3-6-2002) hanno fornito la loro versione difensiva circa la causale di questa operazione . Tutto si fonda sulla passione per il gioco d' azzardo nutrita da Pacifico .

Il 22 Marzo 1993 il conto “ Master 811 “ registra un addebito di 1 milione di franchi francesi (derivante dalla conversione di 294.550,80 marchi tedeschi prelevati dal sottoconto in questa valuta) a favore del conto 642056 acceso presso la UBS di Chiasso .

Tale operazione (come risulta dalla documentazione allegato 6 alla relazione citata) è stata effettuata da Pacifico (cfr. secondo documento allegato 6).

L' ultimo foglio dell' allegato 7 è una lettera firmata dal direttore della “ Societè des Bains de Mer” di Montecarlo , ove sono elencate tutte le perdite accumulate da Pacifico al Casinò e , tra queste , alla data del 22 Marzo , è indicata la somma di milione di franchi francesi . Trattasi di lettera del 16 Febbraio 2001 mai prodotta in atti ma evidentemente consegnata dalla difesa Pacifico a quella Verde e poi infilata tra gli allegati alla consulenza senza mai chiederne al Tribunale la formale acquisizione. Comportamento che , almeno questo collegio , reputa quanto meno singolare, soprattutto dopo che la stessa difesa , in sede di conclusioni , si è lamentata del fatto che il PM non avrebbe preso in considerazione l' operazione di cui si tratta . Ma tant'è .

Risulta comunque , dal resto della documentazione di cui all' allegato 7 (questa si regolarmente acquisita agli atti) , che su detto conto Pacifico effettuava costanti versamenti di somme in franchi francesi .

Conclude la difesa asserendo che in quella data Pacifico (preavvertito ovviamente Verde) prelevò detta somma dal conto dell' amico per coprire un suo personale debito di gioco .

Il versamento dei 246.000 franchi avvenuto oltre un anno dopo, altro non sarebbe che la restituzione di detto prestito .

Ritiene il Tribunale che detta spiegazione sia assai poco convincente .

In primo luogo occorre ricordare che gli stessi imputati hanno avuto occasione di precisare che anche Verde ogni tanto seguiva Pacifico nelle sue “ scorribande “ ai casinò anche se il primo ha escluso di aver mai perso o comunque giocato cifre del genere. A ciò si aggiunga che , dalla stessa documentazione utilizzata dal consulente , questa sarebbe stata l' unica occasione (su un totale di una quarantina) in cui Pacifico , invece di regolare le perdite direttamente con disponibilità sui suoi conti , utilizza quelli di un' altro , nella specie Verde . Tanto più che a seguito del bonifico effettuato da Pacifico, il sottoconto in marchi ebbe ad andare in “ scoperto “ , ripianato solo un mese

e mezzo dopo (il 6-5-93) attraverso il rimborso di una operazione fiduciaria (che rendeva 12.000 marchi ogni sei mesi) e con l' addebito per interessi passivi pari a quasi 4.500 marchi (cfr. conto "Master 811 " in atti prodotti dal PM).

A fronte di questa situazione, Pacifico avrebbe ripianato il debito con il versamento dei 246.000 franchi avvenuto **14 mesi dopo** .

Anche in tal caso la matematica non soccorre la difesa .

Anche senza calcolare gli interessi perduti in oltre un anno (magari tra amici questi non si pretendono, anche se , come visto , erano assai rilevanti) , Pacifico restituisce a Verde circa **10 milioni di lire in meno** (e questo è già meno comprensibile , se solo si considerano le disponibilità di contante da parte di Pacifico , soprattutto in quel periodo) .

Sempre dal solito sito dell' Ufficio Italiano Cambi , risulta che il marco tedesco , il 22 Marzo 1993, valeva 968.210 lire ; il franco svizzero , il 31 Maggio 1994 , ne valeva 1137.520 .

Dunque Pacifico ottiene un " prestito " pari a **lire 285.187.030 e ne restituisce lire 279.829.920** .

E magari gli interessi futuri non si pretendono , ma quelli addebitati dalla banca sì : si è visto , infatti , come sul conto di Verde , a causa della operazione effettuata da Pacifico , fossero stati addebitati 4.496,80 marchi pari a **4.453.836 lire** . Insomma , Pacifico ha fatto una " cresta " di 10 milioni , proprio lui che in quel 1994 maneggiava decine di milioni di franchi .

Appare evidente come le due operazioni non abbiano tra loro alcun collegamento.

Resta il dato che il giudice Verde incassa dal coimputato , senza causale , una considerevole cifra di denaro certamente tratta dalla provvista Rovelli .

Ma , ciò detto , non ritiene questo Tribunale che ciò sia sufficiente per pervenire ad un giudizio di responsabilità di Verde con riferimento allo specifico reato contestato .

Come già detto , Filippo Verde è un altro dei giudici appartenenti alla cerchia di Previti (come in tempi non sospetti dichiarato da Stefania Ariosto) che maneggia molti soldi proprio da quella cerchia provenienti . E altrettanti ne deposita sui suoi conti italiani negli anni 1988-1990 .

Si è già detto come la qualifica di " giudice a libro paga " non appaia affatto estranea alla posizione dell' imputato complessivamente considerata .

Ma , con riferimento alla imputazione in oggetto (e proprio in considerazione di quanto appena detto) , non ritiene il collegio che vi siano elementi sufficienti per far ritenere tale -pur non giustificata - dazione di denaro direttamente ricollegabile alla partecipazione del giudice Verde alla controversia Imi-Sir (questa essendo la specifica contestazione sulla quale questo Tribunale è chiamato a decidere) atteso che , per quanto esposto in parti precedenti di questa motivazione (cfr. sentenza di primo grado sull' " an " ed episodio " Minniti "), viene meno proprio il necessario

collegamento fra comportamenti anomali o abusanti di Verde nel corso della causa civile e il pagamento di cui trattasi.

I MOVIMENTI FINANZIARI RICONDUCIBILI ALLA VICENDA LODO MONDADORI

Ritiene il Collegio che l' istruttoria dibattimentale abbia evidenziato l' esistenza di un quadro indiziario grave , preciso e concordante circa il fatto che quanto meno **i 400 milioni di lire in contanti utilizzati nell' Aprile del 1992 dal giudice Vittorio Metta** per pagare la caparra relativa all' acquisto dell' immobile di Via Casal de Merode a Roma (cfr. più compiutamente su tale fatto il capitolo movimentazioni economiche di Metta) , **provengano dalla provvista di 2.732.868 USD bonificati nel Febbraio 1991 dalla Fininvest di Sivio Berlusconi a Cesare Previti** e che dunque rappresentino il prezzo , o quanto meno di una parte di esso , promesso e pagato a Metta per la decisione favorevole alla Fininvest della controversia Mondadori , decisione (cfr. relativo capitolo) che presenta , come detto , evidenti e gravi anomalie nel suo intero iter processuale . Somma di denaro, questa dei 400 milioni, trattenuta presso i conti di Acampora e poi fatta rientrare in Italia attraverso Attilio Pacifico.

Ricordato che il 24 gennaio 1991 (la camera di Consiglio è del precedente giorno 14) , viene pubblicata la sentenza emessa dalla I sezione civile della Corte di Appello di Roma , estensore e relatore il giudice Vittorio Metta, e richiamate tutte le considerazioni svolte circa le evidenti anomalie di quell' iter processuale , questi i dati finanziari che devono essere considerati e che verranno partitamene analizzati :

- a) Il 14 Febbraio 1991** sul c/c “ **Mercier** “ di Cesare **Previti** viene accreditata la somma di **USD 2.732.868** proveniente dal c/c **Ferrido** ;
- b) Il 25 Febbraio 1991** , Cesare **Previti** dà ordine di bonificare la somma di lire **1.500.000.000** a favore del conto “ **Careliza** “ di Giovanni **Acampora** ;
- c) l' 1-10-1991** , dal conto “ **Careliza** “ viene riaccredita al conto “ **Mercier** “ di Cesare **Previti** la somma di lire **425 milioni** ;
- d) con valuta 17 e 18 Ottobre 1991** (con ordine dei giorni precedenti) **i 425 milioni** vengono bonificati da Cesare Previti al conto “**Pavoncella** “ di **Attilio Pacifico** ;
- e) tra il 15 e il 16 Ottobre 1991** (ancor prima che maturi la valuta) **Pacifico preleva la intera somma in contanti** ;
- f) Settembre-Ottobre 1991 : Metta inizia le trattative** per l' acquisto della casa di Via Casal De Merode a Roma (prezzo dichiarato in sede di interrogatorio al PM , 500 milioni ; **prezzo reale 900 milioni di lire**) ;
- g) Aprile 1992 : Metta** , alla firma del compromesso , **paga la somma di 400 milioni di lire in contanti.**

A- ACCREDITO DI USD 2.732.868 A FAVORE DEL C/C “ MERCIER “ DI PREVITI

Il giorno 13 Febbraio 1991 (appena 20 giorni dopo la pubblicazione della sentenza) , il sottoconto in USD del c/c nr. Q5-772077 2010 denominato “ **All Iberian** “ (acceso la SBS di Lugano a nome della società “ All Iberian Limited “ con sede in Jersey – Channel Islands) , registra un **addebito di 2.732.862 USD** .

Dalla documentazione in atti (faldone 25 Lodo da fg. 25.0276) , risulta come l’ apertura del conto “ All Iberian “ , in data 25-7-89 , venne richiesta da **Candia Camaggi** ; il beneficiario economico viene indicato in “**Gruppo Fininvest c/o Fininvest Service SA** “ con sede in Massagno , Svizzera . Alla udienza del 3-6-2002 , l’ imputato di reato connesso Alfredo Messina – direttore generale del Gruppo Fininvest – ha riferito che **Camaggi Candia ricopriva il ruolo di responsabile estero della amministrazione della Fininvest Service SA di Lugano** .

Il giorno 14 Febbraio 1991 (con valuta al giorno successivo) la somma di cui sopra risulta accreditata a favore del c/c 224373 del Credito Svizzero di Chiasso - denominato **Ferrido** - , con la causale “ bonifico All Iberian Limited “ .

Sempre dalla documentazione in atti risulta come il conto “ Ferrido “ sia stato aperto il 15-4-1987 da **Giuseppino Scabini** con delega ad operare a favore di Candia Camaggi.

Ha dichiarato Alfredo Messina sempre alla udienza del 3-6-2002 :

“ era (Scabini) il cassiere centrale della Fininvest ...gestisce la cassa centrale ... ha certamente rapporti con le banche , sì , sì . Sì , ci ha una provvista che preleva dalla banca e poi con questa provvista fa dei pagamenti insomma “ .

Lo stesso 14 febbraio 1991 (con valuta al 15) , sul conto Ferrido viene registrato l’ addebito della somma di **2.732.868 USD** (pari a 3 miliardi di lire) a favore del conto H8545 “ **Mercier** “ di **Cesare Previti** acceso presso la Darier Hentsch di Ginevra . L’ accredito proveniente da Ferrido viene registrato nel sottoconto in USD del conto “ Mercier “ .

Non è stato , il Messina , altrettanto prodigo di informazioni allorché gli è stata chiesta , dal PM , la **causale** di questo bonifico . A questa domanda – si badi bene – l’ imputato di reato connesso non ha affermato di “ ignorare il rapporto sottostante a questo pagamento “ , ma **si è rifiutato di rispondere** . Maggiori delucidazioni non è stato possibile ottenere , con riguardo alle movimentazioni di questo conto “ riservato “ , dal coimputato Silvio Berlusconi – la cui posizione è stata dichiarata prescritta – il quale ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere.

A questo ultimo fine , non resta , dunque , che rifarsi alle dichiarazioni rese dall’ imputato che , a dir la verità , non è che abbia fornito un particolare contributo all’ accertamento della verità .

In sede di indagini preliminari , sentito dal PM in data 23-9-1997 (interrogatorio acquisito alla udienza del 29-7-2002 e acquisito agli atti con il consenso delle parti anche a seguito degli esami dibattimentali) , Previti si è **rifiutato di rispondere** alla domanda circa la provenienza e la causale di questo bonifico .

Più in generale , con riferimento a tutti i bonifici riscontrati sul conto “ Mercier “ aveva dichiarato:
“...sono collegati alle mie prestazioni professionali internazionali e ai miei interessi negli USA e in Brasile...i flussi di denaro su questo conto erano determinati in ragione della mia professione...in parte per operazioni finanziarie che mi venivano richieste e naturalmente ci sono anche compensi che posso spiegare e documentare ma che non ritengo di dover esplicitare ...” .

Esaminato in dibattimento alla udienza del 28-9-2002 , scompaiono gli “ interessi in Brasile e negli USA e le operazioni finanziarie “ e , **come cliente unico**, attesi gli esiti delle rogatorie internazionali- compare la **Fininvest** . Così ha , infatti , risposto in merito all’ argomento che qui interessa :

*“ **Quell’ importo l’ ho ricevuto io dal Gruppo Fininvest** , in relazione alla mia attività professionale prestata per loro . Fa parte di un complesso di importi che io ho ricevuto in quel periodo e **tutto questo è...diciamo presente , documentato nell’ altro processo , quello pendente dinanzi alla I sezione** (ci si riferisce ovviamente al processo SME) . E si tratta di una parcella , in mezzo a diverse altre , che riguarda la mia pluriennale e intensissima attività professionale fatta per il gruppo , soprattutto all’ estero . Sul complesso di questi conti **io ho realizzato una perizia che depositerò nell’ altro processo . Ritenevo che l’ intero complesso , e ritengo che l’ intero complesso , di questo rapporto , debba essere o possa essere spiegato nell’ altro processo...**”*

Il Tribunale non può che definire singolare questa linea difensiva che , in altre parole , così si può riassumere : “ a questa domanda mi rifiuto di rispondere “ .

Può darsi che in altra sede sia stata depositata copiosa e completa documentazione afferente la causale del pagamento da Fininvest a Previti di 2.732.868 USD avvenuta venti giorni dopo la pubblicazione della sentenza Metta : mandati professionali , lettere di incarico , pareri stragiudiziali, verbali di riunioni, memorie o altri atti processuali firmati dall’ imputato, fatture , altre ricevute di pagamento, perizie contabili etc. . Certamente agli atti di “ questo “ dibattito – ove si discute della causale del bonifico da All Iberian a Mercier – non è stato depositato proprio nulla.

Eppure , poco più oltre , l’ imputato ha ribadito che :

*“ Io ho svolto per il gruppo un’ attività imponente , **interamente e totalmente documentata...**”* .

Se così è , perché non produrre , anche a questo Tribunale , questa copiosa documentazione che certamente avrebbe potuto dare risposta ad una serie di interrogativi strettamente collegati alla imputazione ?

Forse la motivazione di questa “ omissione “ la si rinviene in un altro passo dell’ esame di Previti , laddove questi , a conclusione dell’ argomento , sembra quasi dettare al Tribunale le regole che questo dovrebbe seguire in tema di valutazione della prova , testualmente affermando :

*“ D’ altro canto io credo che **quello che conta sapere è che si tratta di regolarissime e tranquille parcelle che sono state corrisposte estero su estero per prestazioni in grande prevalenza eseguite all’ estero** “ .*

A fronte della totale assenza di collaborazione da parte dell’ imputato e di documentazione afferente la causale del bonifico di 2.732.868 USD pari ,al cambio dell’ epoca , a 3 miliardi di lire , non resta a questo Tribunale che seguire il “percorso “ indicato dallo stesso Previti che , per usare le sue parole , è il seguente :

“ Io ho svolto per il gruppo un’ attività imponente , interamente e totalmente documentata che in quegli anni ha portato il gruppo ad espandersi in Europa con una serie notevole di problemi che sono stati affrontati e risolti con la mia partecipazione . Al momento di parlare di parcelle , ho trattato la cosa con un dirigente del gruppo delegato a questo genere di rapporti, il dr. Livio Gironi, il quale...con il quale ebbi una serie di conversazioni e con il quale poi conclusi per una cifra globale , che mi è stata corrisposta in varie tranche. Questo versamento rappresenta una di queste tranche...si tratta , ripeto , di un versamento inserito in altri contesti , che mi è stato fatto , diciamo , su disposizione del dr. Gironi , con il quale avevo discusso e transatto , diciamo , l’ importo delle mie parcelle...si tratta di regolarissime e tranquille parcelle che sono state corrisposte estero su estero per prestazioni in grande prevalenza eseguite all’ estero “ .

Andando, dunque , all’ essenziale , il bonifico da “ All Iberian “ a “ Mercier “ via “ Ferrido “ rappresenterebbe una prima rata dell’onorario (non quantificato , nel suo totale , dall’ imputato) per attività svolte **all’ estero** in favore del Gruppo Fininvest.

Quali siano state queste attività svolte all’ estero nell’ interesse del Gruppo facente capo a Silvio Berlusconi , lo precisa lo stesso imputato a pag. 190 e segg. del suo esame :

*“sono rapporti che **riguardano la creazione della televisione privata in Francia** che avrebbe dovuto essere dapprima fatta dal Dottor Berlusconi, poi dal Gruppo, poi c’è stata un’intersecazione tra interessi privati e interessi del Gruppo e poi attraverso una serie di vicissitudini si è arrivati invece alla revoca della concessione perché in un primo momento la Francia aveva rinunciato a fare la televisione privata ed era ritornata sul pubblico. Durante tutto questo percorso si sono verificate delle situazioni veramente gravi e veramente pesanti sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo imprenditoriale, sia sotto il profilo penale. Sono rapporti che per dirle come li ho condensati andando a vedere un po’... un po’ le carte, solamente lo*

*scambio di corrispondenza che c'è stato tra me e gli avvocati che si sono occupati di questa vicenda in Francia ha portato a una cosa come 500 lettere. Poi **ci sono centinaia di documenti di altra natura... di contratti... di riscritture... di transazioni... di appunti in facto, di appunti in diritto, di studio della situazione legislativa francese... di udienze, di situazioni di tutti i tipi che stanno a spiegare effettivamente che cosa è stato il lavoro solo in Francia ... e poi c'è la Spagna...** “.*

Anche in tal caso l' imputato fa riferimento a imponente documentazione della quale , peraltro , **neppure un foglio è stato prodotto a questo Tribunale .**

Ha affermato la difesa (e lo stesso imputato in sede di interrogatorio) che su questa attività all' estero (Francia in particolare) avrebbe potuto deporre il teste Codignoni .

Le vicende relative a questa mancata testimonianza sono veramente singolari e val la pena farvi cenno , essendo stato detto , dalla difesa , trattarsi della “ prova principe “ a favore dell' imputato .

A dir la verità riteneva – e ritiene – il Tribunale, che una così copiosa attività professionale all' estero avrebbe dovuto lasciare una sia pur minima traccia documentale presso gli archivi del gruppo Fininvest o dello studio legale Previti ; così pare non sia , nonostante che l' imputato , nel suo esame dibattimentale , abbia affermato di “ essere andato a vedere le carte “ .

E così , in assenza di un qualsivoglia documento che attesti che tipo di attività professionale (e quando) abbia svolto all' estero l' avvocato Previti , tanto da giustificare il pagamento (in nero e all' estero) di somme di svariati miliardi di lire ,la prova dedotta dalla difesa è solo “ testimoniale “.

Nella lista ex art. 468 cpp della difesa Previti , la circostanza relativa al teste Codignoni viene così capitolata : “ sulla attività professionale dell' avvocato Previti in relazione alle vicende legali del Gruppo Fininvest , di Berlusconi e di altri funzionari del gruppo **in Francia** “ . Questa la “ storia “ della testimonianza Codignoni :

- alla udienza del 20 Maggio 2002 il Tribunale invitava la difesa Previti a citare il teste (in realtà ex art. 210 Cpp) per il giorno 3 Giugno 2002 , ricevendo assicurazioni in tal senso ;
- alla successiva udienza del 31 Maggio , la difesa annunciava la impossibilità per il Codignoni di essere presente il 3 Giugno in quanto in viaggio in Giappone per motivi non specificati (il Tribunale non ha mai ricevuto una comunicazione di formale impedimento direttamente dal teste né la difesa ha mai prodotto formale atto di citazione) ; precisava la difesa che il rientro era previsto per il 10 o l' 11 Giugno e che dunque si sarebbe impegnata a farlo presentare per il successivo giorno 14 ;
- il 14 Giugno però il teste non compariva e la difesa (anche qui in assenza di una qualsivoglia comunicazione ufficiale da parte del teste) ne giustificava la assenza in quanto il viaggio di piacere in Giappone era stato prolungato addirittura fino al 15 di Luglio ;

- preso atto di ciò , alla udienza del 25 Giugno, il Tribunale fissava una udienza “straordinaria “ per il 20 Luglio proprio per l’ esame del teste , ultimo rimasto da escutere;
- finalmente , il 20 Luglio , Codignoni si presentava in udienza ma proprio quel giorno le difese Previti e Pacifico chiedevano il rinvio del dibattimento per motivi di salute dei loro assistiti . Il Tribunale proponeva alla difesa una sorta di “ gentlemen agreement “ : ovverosia di contattare l’ imputato Previti , in particolare, per conoscere la sua intenzione di , eventualmente , non dedurre l’ impedimento e permettere lo svolgimento dell’ udienza in sua assenza , con l’ impegno da parte del Tribunale di non svolgere altra attività oltre all’ esame del Codignoni;
- la risposta dei difensori era negativa e il dibattimento veniva così rinviato alla udienza del 29 Luglio ; tuttavia , prima del rinvio , il difensore di Previti faceva presente che il teste era in procinto di allontanarsi nuovamente dall’ Italia e che , dunque , il suo esame avrebbe dovuto essere aggiornato a Settembre . Tale circostanza veniva confermata da Codignoni il quale adduceva generici impegni all’ estero . Il Tribunale invitava ugualmente il teste a presentarsi il giorno 29 Luglio ;
- a quest’ ultima udienza veniva avanzata dalle difese di alcuni imputati nuova istanza di rinvio per legittimo impedimento che il Tribunale respingeva . Ancora assente risultava il teste Codignoni e la difesa precisava di non averi insistito col suo testimone al fine di assicurarne la presenza , “ confidando “ sull’ ennesimo rinvio della udienza.

A questo punto il Tribunale , considerato lo stato della istruttoria e il già avvenuto esame di altri testimoni sulle stesse circostanze capitolate per il Codignoni , ne revocava l’ ammissione .

E , infatti , sul punto che qui interessa , è stato esaminato , il 3-6-2002 , un teste (imputato di reato connesso) sicuramente altrettanto qualificato del Codignoni (oltrechè meno impegnato , tanto da essersi presentato proprio il giorno previsto per il suo esame) : il direttore generale della Fininvest (dal gennaio 1990) **Alfredo Messina** , indicato sempre nella lista ex art. 468 Cpp della difesa Previti .

Questi fa riferimento proprio , in primo luogo , all’ attività **francese** citata dall’ imputato , laddove afferma :

“ ...l’ avvocato Previti era considerato ed era un importante avvocato del gruppo, di cui si conosceva una grossa capacità sia in termini di soluzioni di problemi giuridici specifici sia in termini di coordinamento di grosse problematiche . E quindi io stesso ho avuto modo di avvalermi di questa collaborazione” .

Più oltre, a specifica domanda della difesa : “ Lei ricorda per caso anche una **attività dell’ avvocato Previti con riferimento a problematiche nel territorio francese ?** “ il Messina ha risposto con

grande sicurezza “ *certamente sì* “ dilungandosi poi nei particolari e così mostrandosi perfettamente al corrente delle controversie sorte in Francia e del contributo dato dall’ avvocato Previti alla loro soluzione (lo stesso vale per analoga attività svolta in Spagna) . Ma , soprattutto , Messina **ha fornito le date** .

Pur rendendosi conto, l’ estensore ,del rischio di “ appesantire “ ulteriormente la motivazione , vale la pena riportare integralmente quanto dichiarato dal Messina sul punto che qui interessa :

“ ***Dunque, credo che si possa risalire nell’ottobre del ‘91*** quando la Senker , la società Senker, un’emittente francese entrò in crisi. La Senker, noi partecipavamo con il 25% del capitale e il socio di riferimento era Accent, una società importante francese. Ecco, Accent che gestiva la società e secondo noi la gestiva molto male, ritenne opportuno portare i libri in tribunale, cioè chiedere il fallimento di questa società. Noi eravamo fortemente contrari a questa decisione perché ritenevamo che si potesse rilanciare le gestione della compagnia, dell’emittente evitando così di perdere importanti capitali. Noi avevamo un grosso magazzino di diritti destinati per quell’emittente, al mercato francese, in particolare a quell’emittente, e fallendo la stessa, avremmo avuto il problema di collocare poi quei diritti, quindi avremmo avuto una perdita di oltre 100 miliardi per quello specifico fatto; in più avevamo già messo dentro dei capitali per tenerla in una fase di avviamento, quindi per noi era un danno di almeno 200 miliardi. **E allora tentammo con frequenti viaggi in Francia con l’avvocato Previti, che partecipava a tutte queste riunioni, una serie di incontri con operatori terzi che potessero essere interessati a subentrare nel rilancio della compagnia, contatti con le TV di commercio locali, contatti con le autorità governative nel tentativo appunto di poter rilanciare la società evitando il fallimento. Non ci siamo riusciti. Il governo francese ritenne di non continuare questa iniziativa e quindi ritirando le concessioni e fallimmo. Tuttavia ci furono quattro mesi di grosso lavoro per tentare questo investimento. Poi, siccome noi avevamo negoziato con Accent, con l’azionista di Accent, un certo (p.i., pronuncia non chiara e audio insuff.) importante imprenditore francese, avevamo negoziato nel ‘90 una contratto di put nel senso che avevamo diritto di cedere le azioni della compagnia nel caso in cui la gestione dell’azienda non avesse avuto delle performance particolari, risultati particolari... in occasione della sua volontà di chiedere il fallimento della società, di portare i libri in tribunale (p.i., audio insuff.), noi tentammo di fare questo put, loro negarono che ci furono gli estremi delle condizioni previste dal contratto e quindi nacque un contenzioso con questo operatore. **Contenzioso che poi sfociò in un arbitrato a Ginevra che si concluse nel ‘97 dove abbiamo avuto la soccombenza in questa vicenda. Ecco, tutto questo lavoro di gestione del contenzioso fu gestito dall’avvocato Previti** “ .**

Ma , ha ricordato Previti – seppur senza alcuna precisazione – che altra importante attività per conto del gruppo fu svolta anche in **Spagna** .

E anche su questa ha deposto con dovizia di particolari il Messina :

*“ Potrei citare in prima battuta, per esempio, la questione spagnola. **In Spagna, eravamo a metà del '91, era nato un grosso problema legale connesso a delle operazioni finanziarie, garanzie finanziarie prestate a dei soci, a un socio di Telecinco. Noi in Spagna avevamo appunto una partecipazione del 5% in una emittente televisiva, Telecinco. Ecco, allora, per un certo problema piuttosto complesso dovemmo ridiscutere di tutte le garanzie bancarie, la contrattualistica sottostante e quindi ci siamo avvalsi dell'avvocato Previti che aveva già operato in Spagna, quindi già conosceva alcuni operatori. Venne con me in Spagna diverse volte, andammo insieme in Spagna diverse volte, conoscemmo avvocati locali e insieme organizzammo, diciamo, la soluzione di questo problema. Mi avvalsi ancora in Spagna quando nel '92, fine '92 ci fu un altro problema molto grosso, un socio voleva lasciare l'emittente e noi temevamo che subentrasse a questo socio un socio ostile e quindi non potendo acquisire la quota di quel socio perché c'era un limite di legge che stabiliva nel 25% il massimo del possesso delle quote consentite diciamo, abbiamo trovato con l'avvocato Acampora e con l'avvocato Previti una soluzione diciamo a questo problema negoziando con il venditore, con la società che cedeva, che voleva uscire, e fu un'operazione intelligente che richiese una grossa attività locale”.***

Parla , dunque , Messina , né più né meno che della attività all' estero riferita , seppur molto più genericamente , dall' avvocato Previti . Solo che tutti questi contenziosi **in Francia e in Spagna** , la cui gestione , come riferito dall' imputato di reato connesso , sarebbe stata seguita (pur in assenza di una qualsiasi prova documentale) dall' avvocato Previti , **si collocano , come lo stesso Messina tiene a spontaneamente precisare , in periodo posteriore all' Ottobre 1991 (per la Francia) e a partire dalla metà del 1991 e nel 1992 (per la Spagna) .**

Ne segue che **il bonifico 14 Febbraio 1991** da “ All Iberian “ a “ Mercier “ **non può riferirsi alla attività asseritamente svolta dall' imputato in Francia e Spagna .**

Il discorso potrebbe terminare qua , atteso che è **lo stesso imputato ad escludere che la somma di cui si discute possa essere stata a lui corrisposta per attività professionale svolta in Italia** nell' interesse del Gruppo Fininvest e del suo allora Presidente , Silvio Berlusconi .

E, tuttavia, il Collegio non ritiene corretto sottrarsi alla disanima anche di questo profilo, al fine di valutare se ,a tale movimentazione finanziaria, possa essere data una spiegazione alternativa a quella fornita dall' imputato , infondata sia da un punto di vista documentale che testimoniale.

E anche qui ciò che maggiormente colpisce è **il totale deserto documentale** .

Sono stati però sentiti , sul punto , numerosi testimoni , avvocati e dirigenti Fininvest : Bonomo, Momigliano , Medugno , Dotti .

Dalle loro testimonianze emerge quello che era il ruolo rivestito dall' avvocato Previti nella gestione delle controversie riguardanti il Gruppo , per come conferitogli direttamente da Silvio Berlusconi . Un ruolo che potrebbe definirsi defilato , mai in primo piano . Non esiste (o quanto meno non è stato prodotto al Tribunale) un solo documento processuale firmato dall' avvocato Previti : un atto di citazione , una comparsa di risposta , una memoria conclusiva , un parere giuridico , un atto di transazione ; per la verità non esiste neppure (o meglio , non è stata oggetto di produzione) una fattura , una ricevuta informale, un estratto dei libri contabili del Gruppo , un qualsivoglia documento che attesti la causale dei pagamenti effettuati dal Gruppo Fininvest a favore dell' imputato .

La funzione dell' avvocato Previti viene indicata dai testimoni come quella di “ coordinatore , a Roma , dei gruppi di lavoro formati , di volta in volta , dagli avvocati ufficialmente incaricati di seguire le controversie del Gruppo “ :

“Cesare Previti fin dall' inizio è sempre stato il coordinatore di vari legali che si occupavano di questioni di grande rilevanza generale. Quando si profilavano queste questioni, era Previti che mobilitava un certo gruppo di avvocati, uno stuolo qualche volta di avvocati e ne coordinava il lavoro e dirigeva anche il lavoro: di fatto era lui che convocava le riunioni, era lui che dirigeva la discussione, ed era lui poi che assegnava i vari compiti che dovevano essere svolti per il migliore andamento del singolo affare... Cesare Previti non assumeva mandati formalmente, proprio per poter avere le mani libere e avere questa attività di dirigenza e di coordinamento... (e su domanda del PM : “ ... tutto quello che poi è scaturito nelle vertenze giudiziarie e in altre vicende legate a queste situazioni, venivano redatte da Cesare Previti? Questo intende dire Lei con la consulenza giuridica?”) “ No. Cesare Previti dirigeva, convocava degli avvocati, ne dirigeva i lavori, assegnava i compiti in ragione delle varie specializzazioni, perché esistevano dei problemi in cui venivano mescolati principi civilistici, commercialistici, costituzionali, amministrativi e ovviamente penali” (ud. 18-5-2002 , Bonomo , attuale Presidente del CdA del Gruppo Fininvest , in precedenza avvocato esterno) ;

“ ...venne organizzata presso lo studio dell'Avvocato Previti una riunione alla quale convennero avvocati specializzati nel diritto amministrativo, comunque di formazione giuspubblicistica, ricordo che alla riunione parteciparono tra gli altri il professor Carlo Mezzanotte, il professor Scoca, il professor Nello Mozzo, l'Avvocato Mario Sanino, il professor D'Ercole, e nel corso di queste riunioni vennero elaborate strategie difensive in ordine ad una serie di contenziosi che proprio in quel momento erano maturati, queste riunioni servirono principalmente ad individuare le attitudini e le propensioni specifiche di ciascuno, anche ai fini poi della successiva ripartizione degli incarichi professionali “ (Ud. 20-5-2002 , Medugno , avvocato esterno) ;

“L’avvocato Previti insieme all’avvocato Bonomo e all’avvocato Dotti era uno degli avvocati di riferimento per il gruppo nei principali procedimenti che riguardavano il gruppo... e poi c’era un intervento diciamo più complessivo, essendo interventi che noi portavamo di tipo multidisciplinari, diciamo c’era una funzione di orientamento verso quelli che erano gli obiettivi e possiamo dire anche le politiche in altre contesti istituzionali, per esempio, del Gruppo Fininvest...Emergevano nelle riunioni quali erano le posizioni, alla fine era l’avvocato Previti che commissionava diciamo il contributo di ciascuno degli interventori per le diverse discipline...Ecco, io non ero in grado di apprezzare esattamente un contributo specifico dell’avvocato Previti nelle memorie finali, in alcune parti delle memorie finali non voglio dire che riconoscevo diciamo l’impronta digitale, ma insomma si riconosceva la posizione che aveva assunto l’avvocato Previti nel corso della riunione. Onestamente io non ho visto la redazione fisica delle memorie” (Ud. 3-6-2002 , Momigliano , dirigente Publitalia dal 1986 , direttore marketing nel 1998 e poi direttore generale , nel 1996 membro del CdA , attualmente direttore delle strategie di gruppo nella Holding Fininvest S.p.A) ;

“ ...Previti su Roma era un po’ il punto di riferimento per le questioni legali della Fininvest... perché presso lo studio Previti si facevano le riunioni ma non solo per la vicenda Mondadori, anche per le altre vicende romane che facevano capo al gruppo Fininvest ci si trovava presso lo studio Previti dove c’era una sala molto grande e molto... confortevole e ci si trovava lì...per disposizioni di Berlusconi, Previti era il nostro punto di riferimento su Roma, che si trattasse di scegliere un... un difensore, un codifensore, o si dovessero estrarre non so copie in Tribunale, far delle visure, per qualunque cosa il punto di riferimento era l’avvocato Previti. Come ho già anche detto, Previti si dimostrava anche molto a conoscenza degli ambienti giudiziari, inteso anche soltanto formazione dei collegi per esempio, no. Chi sono, lui lo sapeva, ma probabilmente aveva una buona struttura organizzativa di studio, cancellerie. Cioè si muoveva bene, certamente era uno studio molto efficiente, per questo tipo di attività che sono importanti e che un avvocato di fuori piazza certamente non poteva... non poteva saper svolgere in quel modo... C’è sempre una fase nella quale il problema viene dibattuto, viene sviscerato, viene approfondito, viene istruito e poi c’è una fase dove vengono studiate le soluzioni giuridiche, che è una fase spesso affidata ai professori, alla ricerca, alla parte più speculativa, se vogliamo, e poi c’è la fase della stesura degli atti. Ecco io direi che Previti è sempre stato presente nella prima fase” (ud. 22-2-2002 , Dotti , ex legale esterno) .

Questo , dunque , il ruolo dell’ avvocato Previti nell’ ambito dei suoi rapporti con il Gruppo Fininvest e con Berlusconi che , personalmente , lo aveva “ indicato come punto di riferimento per le questioni su Roma “ . Un ruolo che si potrebbe definire più “ organizzativo “ che “ propositivo”.

Ma quali sono state le controversie “ italiane “ – almeno quelle di maggior rilevanza - che lo avrebbero visto protagonista nel senso ora indicato dai testimoni ?

Anche qui , **in assenza di qualsivoglia riscontro documentale** , è necessario rifarsi a quanto dichiarato dagli stessi testi a difesa .

Ad esempio , Bonomo (ud. 18-5-2002) :

“...mi ricordo in particolare quella che si aprì in seguito all’istruttoria disposta dalla Corte Costituzionale nel procedimento che poi si è concluso con la sentenza 826 dell’88...”;

Medugno (ud. 20-5-2002) :

*“... la mia prima occasione di incontro professionale con l’Avvocato Previti **risale al 1992**, in un’occasione, diciamo, ben determinata; in quel periodo, in ragione anche di alcune modifiche legislative, la istituzione delle autorità indipendenti e l’attribuzione ai Tribunali amministrativi della giurisdizione esclusiva in materia di impugnativa degli atti indipendenti, si estese particolarmente l’area delle attività contenziose demandate appunto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. In ragione di ciò venne organizzato presso lo studio dell’Avvocato Previti una riunione alla quale convennero avvocati specializzati nel diritto amministrativo, e nel corso di queste riunioni vennero elaborate strategie difensive in ordine ad una serie di contenziosi che proprio in quel momento erano maturati, questa fu la prima occasione di incontro professionale.*

Ecco, poi per quanto riguarda in particolare la mia persona, in progresso di tempo mi venne affidata un’attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, con riferimento alla società Standa, poi divenuta Euridea... l’incarico mi venne personalmente affidato dall’onorevole Previti ... “ ;

Momigliano (ud. 3-6-2002) :

“...in particolare quello che conosco perfettamente per il lavoro che ho svolto insieme all’avvocato Previti, erano i procedimenti che riguardavano, che hanno riguardato per esempio la nostra partecipazione al procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale per giudizio di legittimità costituzionale relativo alla legge 10 dell’85 (la stessa cui fa riferimento Bonomo , conclusasi con sentenza Corte Cost. 826 del 1988) e altri procedimenti rilevanti, come il procedimento avanti all’allora garante monocratico, relativo alla concentrazione Mondadori Fininvest; e il terzo ed ultimo importante che ricordo è stata la lunghissima vicenda relativa alla normativa sulle telepromozioni e le sponsorizzazioni televisive, una vicenda che cominciò nell’autunno del ‘92 avanti all’allora garante monocratico e proseguì innanzi al TAR, quando impugnammo il regolamento delle telepromozioni...ricordo che la prima commessa, diciamo, al mio reparto che veniva dallo studio Previti fu diciamo in quel periodo tra l’autunno dell’87 e l’inizio dell’88 ; la seconda avvenne, fu verso l’autunno del ‘92 e

l'occasione fu un decreto legge dell'allora ministro Pagani relativo alla regolamentazione delle telepromozioni e delle sponsorizzazioni, questo è il terzo intervento, il secondo fu per la concentrazione Mediaset Mondadori e qui siamo tra l'autunno del '91 e il maggio del '92, maggio '92, mi sembra l'autunno del '92, la primavera del '93 per il ricorso al TAR contro il provvedimento del garante”.

Dunque , la conclusione non può che essere analoga a quella relativa alla attività “estera” : **la causale del bonifico 13-2-1991 non può riferirsi neppure alle controversie “ italiane “ ricordate dai testimoni**, o perché troppo precedenti al Febbraio 1991 (si parla di una causa conclusasi con sentenza della Corte Cost. nr. 826 del 1988) o perché successive a tale data .

Forse un contributo di chiarezza alla problematica relativa ai rapporti, anche economici , fra l'imputato Previti e il Gruppo Fininvest , poteva essere dato dal “ dominus “ del Gruppo , Silvio Berlusconi , atteso che da un conto non ufficiale del suo Gruppo , è stata bonificata ad un suo strettissimo e “ storico “ collaboratore (sono concetti espressi dallo stesso Previti) la comunque considerevole somma di 3 miliardi di lire in dollari , cui non corrisponde alcuna regolare fattura. Ma il Presidente del Consiglio , dopo aver concordato con il Tribunale , per il tramite dei suoi avvocati , la data del suo esame ex art. 210 Cpp (previsto per il 15-7-2002 a Palazzo Chigi), comunicava il sopravvenire di un impedimento per quella data e contestualmente manifestava la volontà di avvalersi del diritto di non rispondere .

Rimane , tra Italia e estero , una **unica vicenda** relativa al gruppo Fininvest , ove si rinviene copiosa traccia della presenza dell' imputato Previti. **Una controversia perfettamente compatibile , soprattutto da un punto di vista temporale , con il bonifico del 13 Febbraio 1991: quella relativa all' appello del Lodo Mondadori conclusasi con la sentenza Metta pubblicata il 24 Gennaio 1991 .**

Certo , anche in tal caso , dare una “ veste tecnica “ precisa alla partecipazione di Previti è difficile . L' imputato non ha , in causa , alcun mandato professionale (la Fininvest , intervenuta nel giudizio, era rappresentata dagli avvocati Dotti – sentito alla udienza del 22-2-2002 – Vaccarella e Mezzanotte – cui la difesa ha rinunciato ; la famiglia Mondadori-Formenton era difesa dagli avvocati Marcello – non indicato nelle liste – Gambino – sentito alla udienza del 14-6-2002 – e Giorgianni – non indicato da alcuno per la vicenda che qui interessa) ; non risulta aver redatto alcuna memoria o parere giuridico – sia pur firmato da altri - ; né risulta alcuna fattura a fronte di attività professionale svolta nell' ambito di tale vicenda processuale .

Eppure la presenza di Previti è certa ancor prima del momento in cui si radica la causa innanzi alla I sezione civile della Corte di Appello di Roma .

Per provare a rispondere alla domanda circa la natura e la finalità di questa partecipazione di Previti alla causa civile , occorre rifarsi a quanto dichiarato sul punto dall' avvocato **Dotti** , il legale milanese che ebbe a seguire la controversia fin dal suo nascere nell' anno 1989 (cfr. udienza 22-2-2002) :

“ Forse avremo fatto una riunione presso lo studio Previti, io l'immagino ecco perché la prassi era questa. Poi però la stesura degli atti è stata affidata a un collegio...sì perché la Fininvest fece un atto di intervento alla cui stesura senz'altro ho partecipato anch'io e credo di essere in delega in quella... in quella causa. Perché poi qui gli atti, che erano degli atti monumentali e che si dividevano in capitoli secondo degli argomenti, venivano fatti un pezzo per ciascuno. Ciascuno faceva la sua parte... ricordo di esser stato a un'udienza, credo alla prima udienza...alla quale peraltro non apersi bocca perché c'era questo collegio difensivo così eminente. Mi ricordo che in quell'occasione venne anche Previti, ci accompagnò perché...”;

Pm – *“ A quale titolo?”* ;

Dotti - *“ Ci accompagnò perché non era... non era in delega Previti, ecco. Venne anche lui insomma in Tribunale...”* ;

Pm: *“ Avete fatto delle riunioni voi avvocati?”* ;

Dotti : *“... **presso lo studio Previti si facevano le riunioni** ma non solo per la vicenda Mondadori, anche per le altre vicende romane che facevano capo al gruppo Fininvest ci si trovava presso lo studio Previti dove c'era una sala molto grande e molto... confortevole e ci si trovava lì... **per disposizioni di Berlusconi, Previti era il nostro punto di riferimento**, dico nostro perché anche per altri avvocati insomma...su Roma, che si trattasse di scegliere un... un difensore, un codifensore, o si dovessero estrarre non so copie in Tribunale, far delle visure, per qualunque cosa il punto di riferimento era l'avvocato Previti...Come ho già anche detto, Previti si dimostrava anche molto a conoscenza degli ambienti giudiziari, inteso anche soltanto formazione dei collegi per esempio, no. Chi sono, lui lo sapeva, ma probabilmente aveva una buona struttura organizzativa di studio, cancellerie. **Cioè si muoveva bene**, certamente era uno studio molto efficiente, per questo tipo di attività che sono importanti e che un avvocato di fuori piazza certamente non poteva... non poteva saper svolgere in quel modo”* ;

Pm:” *...Previti aveva un ruolo tecnico giuridico in queste vicende?..parlo del Lodo Mondadori “;*

Dotti: *“ Sì, sì, sì io parlo di questa. C'è sempre una fase nella quale il problema viene dibattuto, viene sviscerato, viene approfondito, viene istruito e poi c'è una fase dove vengono studiate le soluzioni giuridiche, che è una fase spesso affidata ai professori, alla ricerca, alla parte più speculativa, se vogliamo, e poi c'è la fase della stesura degli atti. Ecco io direi che Previti è sempre stato presente nella prima fase. Ecco in una fase in cui...”;*

Presidente: “ **Poi all’approfondimento però... all’approfondimento non partecipava, inteso approfondimento come ha detto Lei prima, seconda fase, alla stesura degli atti no** ” ;

Dotti - “ **Nemmeno** ” ;

Avv.Sammarco : “Ricorda se lo studio Previti e l’Avvocato Previti quindi disponessero di bozze che venivano mano a mano redatte e se lui leggeva varie bozze di atti, attività anche di.. diciamo discussione su tematiche comuni trattate in bozze o accenni di bozze che poi sarebbero stati successivamente sviluppati. Ecco mi chiedo...” ;

Dotti - “ **Guardi le bozze, la stesura delle bozze avveniva ad opera dei vari avvocati che per la loro parte...per la parte ciascuno assegnata.** ” ;

Presidente – “ **Ecco ma la parte...assegnata all’avvocato Previti?** ” ;

Dotti -“ **No, no** ” ;

Presidente – “ **Perché la domanda è quella delle bozze** ” ;

Avv. Sammarco – “ **No, io parlavo di lettura** ” ;

Dotti :” **Di lettura, dice, del collega. E penso senza dubbio che anche Previti si interessasse della...lettura delle bozze che provenivano dai vari autori** ” ;

Presidente – “ **Di stesura invece e di stesura?** ” ;

Dotti -“ **No ,la stesura essenzialmente riguardava Vaccarella, Mezzanotte, Gambino** ” .

Sul punto è stato sentito anche l’ avvocato Gambino (ud. 14-6-2002) :

“ **...con Zanotta (Mezzanotte ?) e Vaccarella, con... con gli altri... anche... abbiamo avuto anche riunioni con Predieri e Previti, poi con Giorgianni, perché anche Giorgianni era nella difesa, ecc., e per... e il suo ruolo (di Previti n.e) era essenzialmente questo, di coordinare le difese in ordine a tutte le varie vicende giudiziarie. Naturalmente poi, essendo avvocato, dava anche un apporto, diciamo, tecnico sulla singola vicenda, ma non era questo particolarmente il suo ruolo, ecco** ” .

Lo stesso Previti – cfr. esame alla ud. 28-9-2002 - ha confermato il suo interessamento alla causa , **precisando di aver in tal senso avuto ampio incarico direttamente da Silvio Berlusconi** con cui ebbe a concordare “ **tutta una serie di scelte** “ , pur in assenza di un mandato ad hoc :

“ **io non sono nella delega, ma risulta invece che sono tra gli avvocati che si sono occupati della vicenda perché qui sono venuti a dichiararlo i signori professionisti...avevo un mandato professionale estremamente ampio di rappresentare sia come persona fisica, sia come gruppo, il Dottor Berlusconi attraverso tutta una serie di scelte che ho fatto io, naturalmente d’intesa con il mio assistito, per quelle che dovevano essere gli avvocati che operavano nelle varie situazioni e anche le persone che operavano nelle varie situazioni...quando il Lodo-Mondadori è passato su Roma ...dovendosi affrontare l’impugnativa davanti alla Corte d’Appello di Roma, io che già ero stato, diciamo, interessato alla vicenda quando la stessa si era svolta a Milano, sono diventato il**

*punto di riferimento del cliente per questa vicenda di impugnazione...cioè io rappresentavo il cliente al cento per cento in quello che era la scelta strategica e l'esame dettagliato di tutti gli argomenti della causa. Allora, **quando Berlusconi mi ha officiato di questo... di questo compito**, io talvolta nella fase iniziale anche con lo stesso Berlusconi, con vari dirigenti dell'azienda, abbiamo organizzato una serie di riunioni di studio con gli avvocati designati a difenderci... quindi ci sono stati altri professori, altri avvocati, altri esperti, addirittura (?) qualcuno ha dato dei pareri, sono state fatte moltissime operazioni di ricerca giurisprudenziale e dottrina per arrivare alla impostazione definitiva. Tutto questo lavoro ha visto costantemente la mia presenza, anche sul piano, voglio dire, fisico-organizzativo... in questa fase qui **c'è stato un impegno veramente di alcuni mesi che sono stati assolutamente totalizzanti e il coordinatore di tutto questo sono stato io**".*

Quindi una prima conclusione confermativa di quanto sostenuto in apertura di capitolo circa la esclusiva riferibilità del pagamento del Febbraio 1991 alla causa Mondadori : **è infatti lo stesso imputato a precisare che nell' anno 1990 non ebbe ad occuparsi di altro .**

Ma oltre al contributo " ufficiale " descritto dai protagonisti di quella vicenda , **l' imputato ne fornisce anche uno " occulto "** , non noto ai legali muniti di mandato : un contributo ,certo, non particolarmente commendevole sotto il profilo della deontologia professionale ma che , forse , spiega la frase detta dall' avvocato Gambino sopra riportata ("*essendo avvocato, dava anche un apporto, diciamo, tecnico sulla singola vicenda, ma non era questo particolarmente il suo ruolo, ecco*") .

Ci si riferisce alla vicenda che ha visto per protagonista **Marco Iannilli .**

Marco Iannilli (sentito alle udienze del 9-2-2001 e del 22-2-2002) è un collaboratore dello Studio Previti a far data dal 1977 . Diploma di scuola superiore , le sue mansioni specifiche sono quelle di addetto all' archivio . Eppure , nel 1990 , in piena " guerra di Segrate " e prima del lodo arbitrale del Giugno , **l' impiegato all' archivio dello studio Previti risulta essere stato nominato amministratore unico della Amef** (la Arnoldo Mondadori Editore Finanziaria) ove erano confluiti, in precedenza, i pacchetti azionari posseduti dai Formenton , da Leonardo Mondadori , dalla CIR di De Benedetti e dalla Fininvest di Berlusconi (cfr. esame Iannilli del 22-2-2002) . A chiedergli di accettare la carica era stato Cesare Previti ; e fu lo stesso Previti che , in prossimità della Pasqua di quell' anno , lo invitò ad allontanarsi dall' Italia per un periodo di tempo indeterminato e di non rientrare fino a nuovo ordine , allo scopo di rendersi irreperibile in un momento evidentemente molto delicato della c.d. " guerra di Segrate " . Cosa che Iannilli volentieri esegue , recandosi con la fidanzata a Londra e Parigi , per un viaggio di due settimane tutto pagato dall' avvocato Previti (cfr. esame Iannilli del 22-2-2002) :

Pm : “ *senta, Lei risulta anche che è stato nominato amministratore unico dell'Amef. Ecco, ci spieghi come è stato possibile che in piena (pp.ii. pronuncia affrettata) Lei diventa amministratore dell'Amef, chi glielo ha chiesto, che cosa ha fatto...* ” ;

Iannilli : “ *Me l'ha chiesto Cesare Previti per... dovevo diventare amministratore dell'Amef e... l'ho fatto... un giorno di aprile... dunque, nel... '89 mi pare, nel '90... no, '89 forse, no, del '90. E... era vicina alla Pasqua comunque. E sono andato da un notaio di Milano, sono stato nominato amministratore dell'Amef e sono tornato a Roma. Sono stato a Roma un paio di giorni, poi sono partito per l'estero e sono tornato...* ” ;

Pm – “ *Chi gliel'ha chiesto di partire per l'estero?* ” ;

Iannilli – “ ***Me l'ha chiesto l'avvocato Previti*** ” ;...dunque, io sono tornato a Roma, sono andato... sono tornato nell'ufficio e mi è stato chiesto di partire per l'estero per... prima l'Inghilterra e poi per la Francia ” ;

Pm: “ *E qual era il motivo di questa partenza improvvisa?* ” ;

Iannilli : “ *Il motivo era che essendo io l'amministratore, **non essendo rintracciabile in questi momenti, non potevano far riferimento a me per azioni giudiziarie civile**, cioè non potevano farmi notifiche per quanto riguarda sequestri, di... cioè, non sequestro, scusi, per... adesso non mi viene la parola, comunque non potevano notificarmi nessun decreto inerente a queste azioni... Sono stato fuori per... due settimane. Poi fui chiamato dall'onorevole Previti, che mi disse che c'era stata... che era stato notificato il sequestro... il sequestro delle azioni. Al sequestro delle azioni io non mi opponevo e sono tornato... sono tornato a Roma* ” (la p.c. CIR contesterà poi le diverse dichiarazioni rese in istruttoria che però cambiano ben poco la sostanza : “ *...faccio presente che durante il mio soggiorno all'estero non ricevetti nel mio domicilio alcuna notifica attinente la restituzione delle azioni. Invece mentre mi trovavo a Parigi da circa una settimana, mi telefonò Previti dicendomi che dovevo rientrare in Italia perché dovevo dare le dimissioni e restituire le azioni, perché a suo dire erano arrivati ad un accordo ed il mio compito finiva lì*”).

L' episodio , che al Tribunale – pur rendendosi conto del contesto dell' epoca - non sembra particolarmente edificante , è stato confermato dallo stesso Previti in sede di esame 28-9-2002 :

Pm:” *Senta, Lei sa che Iannilli è stato nominato amministratore delegato dell'AMEF? La finanziaria legata alla vicenda Lodo-Mondadori?* ” ;

Previti: “ *Se è risultato sì.* ” ;

Pm : “ *Senta, Iannilli ha riferito in dibattimento che nel '90 fu invitato da Lei ad allontanarsi dall'Italia perché non si doveva fare rintracciare. Vuole spiegare le ragioni che hanno indotto Lei a mandare fuori dall'Italia per un periodo di tempo Iannilli?* ”

Previti : “ *... siccome in quella vicenda ci sono stati anche aspetti, diciamo così, particolarmente*

movimentati su iniziative molto legate a provvedimenti d'urgenza, qualcuno anche, dalla parte avversa anche in sede... in sede penale, io ricordo per quanto riguarda la faccenda delle azioni AMEF, ehm... c'è stata la necessità di non rendere reperibile Iannilli per alcuni giorni per evitare che gli venisse fatta una certa notifica. È stata una tattica difensiva che abbiamo messo in atto” ;

Pm: “ *Ma una tattica difensiva escogitata da Lei o le è stata richiesta da Silvio Berlusconi?* ”;

Previti : “ *No, sicuramente Silvio Berlusconi in questa materia c'entra come cliente, è una tattica difensiva che è venuta fuori dalle scelte degli avvocati* ” .

A dir la verità , che questa “ tattica “ sia stata elaborata al di fuori del collegio difensivo – a differenza di quanto sostenuto da Previti – appare confermato dallo stupore con il quale l' avvocato Dotti (cfr. esame 22-2-2002) ha accolto la “ notizia “ :

“ *...ottenemmo un provvedimento d'urgenza, da parte del Giudice Istruttore, che senza far dichiarare... senza dichiarare d'ufficio la decadenza del consiglio, in un certo senso ne congelava i poteri imponendogli di convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione e sul piano pratico era poi la stessa cosa. Infatti in applicazione di questo provvedimento, fu tenuta questa assemblea, venne rinnovato il consiglio e venne nominato un consiglio della nuova maggioranza con le azioni dei Formenton che erano ormai schierati insieme alle azioni del gruppo Fininvest, Moratti, Find e Leonardo Mondadori...ciò avveniva ai primi del 1990 “;*

Pm – “ *Chi è... chi era l'amministratore dell'Amef?* ”:

Dotti - “ *C'era un consiglio di amministrazione* ” ;

Pm. – “ *L'amministratore chi era?* ” ;

Dotti - “ *Non me lo ricordo* ” ;

Pm – “ *Era Marco Iannilli in quel periodo. Lei lo conosce Marco Iannilli?* ”;

Dotti - “ *Amministratore dell'Amef?* ” ;

Pm – “ *Ma Lei lo conosce Marco Iannilli?* ”

Dotti: “ *Marco Iannilli è un avvocato di Roma...me lo ricordo come di un collaboratore dello studio dell'Avvocato Previti. Però mi sembra che non c'entrasse assolutamente nulla con l'Amef... Comunque scusi in quella fase alla quale mi riferivo con quello che ho detto finora, lo studio Previti e Roma non c'entrano nulla, sono arrivati molto dopo. Cioè la vicenda è stata tutta milanese fino a quando è finita al Collegio Arbitrale*” (o almeno così , evidentemente , pensava l' avvocato Dotti) ;

Presidente : “ **Lei sapeva se questo signore che si chiama Marco Iannilli avesse avuto un qualche ruolo, quale ad esempio quello di amministratore della Amef o di custode delle azioni?**” ;

Dotti - “ Io in questo momento non me lo ricordo. La cosa mi sembra però un po’ inverosimile, ecco”.

E , infine , sulla conoscenza della “ fuga “ all’ estero dell’ amministratore Iannilli , così ha risposto: “ *No, lo apprendo per la prima volta, non lo so io*”.

Non si può qua non rinviare , per completezza di esposizione (con riferimento al complessivo modo di intendere il ruolo di “avvocato “ da parte dell’ avvocato Previti) al capitolo ove si sono esaminate , e valutate , le dichiarazioni rese sul punto da Stefania Ariosto , dichiarazioni che come già detto , (pur non facendo riferimento ad una specifica controversia e men che meno a quella del lodo Mondadori), hanno trovato significative conferme sia documentali che testimoniali (ha dichiarato Dotti il 17-5-01 :*“Dunque, è capitato, e probabilmente un discorso che non si limita a una precisa occasione con dati di fatto, eccetera, ma è capitato che più volte la Ariosto, parlando dell’Avvocato Previti alludesse a una sua particolare capacità di intrattenere rapporti diciamo di confidenza, di amicizia con i magistrati, lasciando intendere che questo gli serviva anche per ottenere dei risultati sul piano professionale”* precisando poi di non aver dato troppo peso a queste confidenze anche perché corrispondevano alle notizie non controllabili che circolavano a Roma e di cui era già al corrente ; e Casoli (ud. 18-5-2002) ha confermato di aver avuto da Stefania Ariosto, in epoca non sospetta , confidenze analoghe a quelle riferite da Dotti , anche più specifiche invero , rammentando come la donna ebbe a raccontargli di aver assistito ad un passaggio di denaro tra Previti e il giudice Squillante) .

Insomma , considerato tutto quanto sopra esposto , quale sia stato il contributo **strettamente professionale** fornito da Previti alla soluzione delle innumerevoli e complesse questioni tecnico-giuridiche che riguardavano la controversia portata poi alla attenzione del giudice Metta , continua a non essere chiaro a questo Collegio : presso lo studio Previti , si svolgevano le riunioni anche perché “ c’ era una sala molto confortevole”; Previti partecipava alla prima fase , quella di cui si discute in generale degli aspetti della causa , ma non a quelle successive , allorquando vengono studiate le soluzioni giuridiche e stesi gli atti; si interessava della lettura degli atti redatti da altri ma non ne stende uno personalmente ; non ha la delega in causa ma si presenta alle udienze ; afferma di aver avuto rapporti diretto con il giudice Metta solo a partire dal 1994 ma poi risultano telefonate tra i due risalenti ad almeno due anni prima e ad orari tali da essere giustificate solamente con pregressi e stretti rapporti (cfr. capitolo rapporti fra gli imputati) .

Certamente , però , a differenza di quanto noto all’ avvocato Dotti , Previti si occupa della vicenda Mondadori ancor prima che questa , con il lodo arbitrale del Giugno 1990 e la successiva impugnazione innanzi alla Corte di Appello, si sposti a Roma , e ciò **avendo ricevuto , come da lui**

stesso affermato , ampio mandato da Silvio Berlusconi : e se ne occupa in parallelo agli avvocati che seguono le vicende milanesi – e all’ insaputa di questi - ponendo in essere “ tattiche difensive “ ignote al collegio di legali che , in quel momento , operano presso il Tribunale di Milano.

Però, all’ esito di tutte queste considerazioni , una cosa è certa : **nell’ anno 1990 l’ unica controversia – in Italia e all’ estero – riguardante il Gruppo Fininvest , alla quale Previti fornisce il “ suo contributo “, è quella relativa alla causa De Benedetti – Mondadori- Fininvest poi assegnata al giudice Metta. Non ne sono emerse altre .** Come lo stesso Previti ha affermato *“c’è stato un impegno veramente di alcuni mesi che sono stati assolutamente totalizzanti”* .

E allora :

- le controversie estere in Francia e Spagna cui avrebbe fornito il suo contributo l’ imputato, sono tutte di epoca successiva al Febbraio 1991 ;
- lo stesso vale per le controversie “ italiane “ citate dai testimoni , tranne una (cfr. Bonomo e Momigliano) che si colloca nel lontano 1988 ;
- nell’ anno 1990 lo stesso Previti afferma di essere stato impegnato , in modo “ totalizzante “ nella sola controversia Mondadori ;
- quest’ ultima si esaurisce in data 24 Gennaio 1991 con la pubblicazione della sentenza Metta, dopo un iter procedurale denso di anomalie ;
- il 13 Febbraio 1991 il Gruppo Fininvest trasferisce a Previti , in nero , estero su estero , una somma in dollari pari a 3 miliardi di lire ;
- il fatto che all’ epoca Previti si fosse interessato – seppur non ufficialmente- **in via esclusiva** (come lo stesso imputato ha detto) alla questione Mondadori e la stringente contiguità temporale fra la sentenza Metta e l’ ordine di bonifico da “ All Iberian “ a “ Mercier “ , portano a concludere che **la causale del pagamento dei 2.732.862 USD, non può che rinvenirsi nel contributo fornito da Previti all’ esito favorevole alla Fininvest della vicenda di cui è processo .**

Le considerazioni che seguiranno , dimostreranno , a giudizio del Collegio , come tale somma non possa essere qualificata come una normale “ parcella “ in nero per un contributo di natura comunque strettamente “ legale “ fornito dall’ imputato, sia pur al di fuori di un regolare mandato ; ma bensì **debba intendersi come “ provvista “ pagata dalla Fininvest di Silvio Berlusconi** per regolare rapporti di natura illecita- corruzione del giudice Metta - strettamente connessi alla causa Mondadori.

B-TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI 1.500.000.000 DI LIRE DAL C/C MERCIER AL C/C “ CARELIZA “ DI ACAMPORA

Dall’ estratto conto “ Mercier “ sottoconto in USD (cfr. faldone 23 Lodo pag. 230040) risulta che la somma proveniente da “ Ferrido “ via “ All Iberian “ , viene investita in una operazione “ a 48 ore”, registrata in data 15-2-1991 . Il rimborso , peraltro , è registrato in data 27-2-1991 . E , dunque , o l’ investimento è stato rinnovato fino a quella data oppure la decorrenza è stata fissata al 25 Febbraio.

Ciò che conta osservare è che **ancor prima che l’ investimento fosse rimborsato , Previti , in data 25 Febbraio 1991, dà ordine alla Banca di accreditare la somma di Lire 1.500.000.000 a favore del c/c nr. 5.166.5644.570 presso la B.I.L. del Lussemburgo, con valuta 27-2-1991 (cfr. faldone 23 pagg. 230295/296) .**

In effetti, il conto di cui sopra registra l’ accredito in data 27-2-1991 (faldone 21 Lodo pagg. 210110/111/112 allegati anche alla testimonianza Valenti del 25-2-2002) .

Di tale conto , relativo alla società panamense “ **Careliza** “ , risulta beneficiaria Bernardini Valeria, madre di **Giovanni Acampora** (cfr. faldone 21 Lodo pagg. 210048 e segg ,allegati anche alla testimonianza Valenti del 25-2-2002 - alla udienza del 23-2-2002 , su accordo delle parti , venivano acquisite le dichiarazioni rese dalla Bernardini in sede di indagini , laddove questa precisava di nulla sapere di questo conto) . In sede di interrogatorio reso in dibattimento il 5-10-2002 , Acampora ammetteva ciò che già emergeva con chiarezza dagli atti : e cioè di essere l’ effettivo beneficiario del conto Careliza .

E’ assolutamente pacifico che la somma di Lire 1.500.000.000 bonificata da Previti ad Acampora è stata tratta dalla provvista di 2.732.868 USD provenienti da “ Ferrido “ , della quale rappresenta circa la metà .

E infatti (cfr. faldone 23 Lodo pag. 230040) :

- **al momento dell’ accredito da “ Ferrido “ del 14-2-1991 , il sottoconto in dollari “ Mercier “ presenta un saldo liquido di soli 50.432 USD e (salvo un bonifico pari a circa 69.000 USD in data 26 Febbraio) , non si registrano altri accrediti entro il giorno 26 (il primo bonifico su “ Mercier “ , pari a 434.040 USD – di cui si parlerà oltre - si registrerà solo in data 5 marzo) ;**
- **in data 26 Febbraio 1991 (ancor prima della scadenza dell’ investimento a 48 ore della somma ricevuta da Ferrido) , vengono acquistate lire 1.500.000.000 pari a USD 1.323.900 ;**
- **in pari data detta somma viene accreditata sul sottoconto in lire (cfr. faldone 23 Lodo pag. 230261) :**

- al momento dell' accredito , il sottoconto in lire presenta saldo “ zero “(cfr. faldone 23 Lodo pag. 230260/261) ;

- appena accreditata , la somma di Lire 1.500.000.000 viene bonificata con valuta 27-2-1991 a favore del conto “ Careliza “ di Acampora (cfr. faldone 23 Lodo pag. 230261) ;

- in conseguenza di ciò il sottoconto in lire presenterà uno scoperto di 18.000 Lire con addebito di interessi passivi pari a 596.130 Lire (cfr. faldone 23 Lodo pag.230261) .

Acampora , dunque , nel giro di pochi giorni , riceve circa la metà della “ parcella “ bonificata da Fininvest a Previti . E Acampora non faceva parte del collegio di difesa Fininvest nella causa Lodo Mondadori , **pur essendo in ottimi rapporti , da anni , con il giudice Metta e pur avendogli “ dettato “ , nello stesso anno 1990 , le linee guida della motivazione della sentenza Imi-Sir .**

Sulla causale di questa operazione , si rinnova ancora una volta la situazione già vista : non c'è alcun documento di supporto . Caratteristica costante , invero , di tutte le operazioni finanziarie descritte dagli imputati .

E allora , ancora una volta , occorrerà cercare di interpretare questi fatti sulla sola base delle loro dichiarazioni non mancando di ricordare come tale versione sia emersa solamente in dibattimento , atteso che in istruttoria nessuno dei due aveva fatto riferimento all' intercorrere , tra loro , di precisi rapporti professionali e finanziari (cfr. capitolo rapporti tra gli imputati) .

Al solito , dispiace dirlo , l' imputato Previti non ha fornito alcun valido contributo , richiedendo al Tribunale un puro atto di fede (cfr. esame 28-9-2002) :

Presidente – “ **La domanda è molto semplice. Si tratta di un miliardo e mezzo, che è una parte ovviamente dei 2.732.000.000 franchi. E la domanda è come mai questo versamento è sul conto “Careliza”. Prego**” ;

Previti – “ **Io ho mandato questo importo all'Avvocato Acampora, nel quadro di una serie di rapporti che abbiamo avuto, avevamo avuto in passato e abbiamo avuto in seguito, collegato a, diciamo, normalissimi rapporti collegati a una situazione diciamo finanziaria-economica, nella quale consideravo e considero l'Avvocato Acampora un esperto. E quindi credo che questo versamento sia stato fatto nell'ambito di questi rapporti. Non ha altra causale** “ ;

Pm - “ **All'Avvocato Acampora. E non si ricorda in ragione di quale affare in particolare che Lei in quel momento - siamo nel febbraio '91 - avesse con l'Avvocato Acampora? Cioè, possiamo dare una storia a questo bonifico?**” ;

Previti – “ **Io non lo ricordo. Ma le dico anche che non intendo dare nessuna storia a fatti privati che non entrano per niente in questo processo, a mio giudizio** “.

Il Tribunale non può che prendere atto di un simile atteggiamento processuale , ma certamente non ci si può esimere da una semplice considerazione : è assolutamente

impossibile che Previti non ricordi il motivo di un trasferimento di ben 1.500.000.000 di lire : meno prosaicamente egli, semplicemente , si rifiuta di rispondere anche a questa domanda . Il che è molto strano , se si pone attenzione alla spiegazione che di tale movimentazione darà invece Acampora il successivo 5-10-2002 .

Una spiegazione “ semplice-semplice “ , tanto banale che veramente non ci si spiega come mai il coimputato Previti si sia rifiutato di rappresentarla al Tribunale :

Acampora : “ *...i motivi per cui l'Avvocato Previti mi invia questi fondi è inquadrabile in un rapporto che io avevo avviato da tempo di un investimento nella nautica da diporto... coinvolso l'Avvocato Previti, nel senso gli dissi se era interessato a partecipare all'operazione. L'Avvocato Previti, col quale avevamo appunto dei rapporti di fiducia e di amicizia, mi affidò dei propri fondi affinché fossero investiti in questa iniziativa...l'iniziativa è nella acquisizione che io avevo già eseguito nel 1989/90 in una società per azioni molto nota, che all'epoca aveva uno dei più grossi cantieri d'Italia, che è la Mochi Craft(?). In quella circostanza la mia partecipazione doveva essere incrementata...”;*

Pm: “ *Lei ha qualche documento da cui Lei può fornirci la prova che esiste realmente questa attività di investimento tra Lei e l'imputato Previti?* ”;

Acampora : “ *No, no, cerchiamo di capire, io non ho detto... io ho detto che l'Avvocato Previti ha mandato dei soldi a me... sono stati investiti da me questi soldi, quindi il rapporto Mochi Craft(?) è un rapporto mio con sottostante ausilio partecipativo dell'Avvocato Previti” ;*

Presidente - “ *Quindi gli investimenti figurano tutti a nome suo* ” ; .

Acampora - “ *mio o di società mie facilmente rintracciabili...* ”

Presidente - “ *Per questi investimenti a nome suo...* ”

Acampora – “ *Sì.* ”

Presidente – “ *... l'onorevole Previti ha partecipato con un miliardo e mezzo* ” ;

Acampora - “ *Ha partecipato con un miliardo e mezzo in quel contesto* ”.

Insomma , evidentemente Previti ha dimenticato di aver prestato ad Acampora la somma 1.500.000.000 di lire. Perché la sostanza è questa : appena ricevuta la “ parcella “ dalla Fininvest , Previti decide di investire una buona metà in un ottimo affare : non aderisce all' invito di Acampora effettuando personalmente l' investimento , non diventa socio della Mochi Craft , ma consegna i soldi ad Acampora che effettua **investimenti a nome proprio incrementando la propria partecipazione** . In sostanza , come efficacemente ha osservato il PM , **Previti partecipa alla partecipazione di Acampora** : tutto a nome di Acampora , dunque , anche ciò che è di Previti. Una storia già sentita con riferimento all' Imi-Sir (cfr. precedente capitolo) .

E , ovviamente, tutto sulla fiducia :

Pm : “ *Senta, ma una carta tra Lei e Previti dove vi dite per iscritto "Tu mi dai questo miliardo e mezzo però poi tutte le società me le intesto io", una cosa del genere ce l'avete o no?"* ;

Acampora - “ *Ma non ce n'è mai stato bisogno* “ ;

Pm - “ *No, perché, sulla fiducia?* “ ;

Acampora - “ ***Basati su una assoluta fiducia*** “.

La caratteristica principale di questo processo è che , a fronte di un giro di affari, crediti, transazioni intercorrenti tra gli imputati (tutti avvocati e magistrati) , alle volte anche di decine e decine di miliardi (caso Imi-Sir) , **tutto è sempre basato sulla fiducia , non esiste mai un documento di appoggio .**

E se la società falliva ?

Perché , invero , è fallita .

Pm - “ *Quali redditi ha prodotto questo investimento?* ”;

Acampora - “ *E' fallita la società* “;

Pm - “ *Ah, mi dispiace, e..* ” ;

Acampora - “ *Ma è fallita nel '99*” .

Nel frattempo , però , visto che la società era in crisi , Previti avrebbe consegnato ad Acampora altri 4 milioni di franchi (quelli della provvista Rovelli – cfr. precedente capitolo) per cercare di risollevarne le sorti della società , in cattive acque fin dal 1994 . Questa somma , dice Acampora , la avrebbe poi restituita (si è visto come , nel citato capitolo) .

Ciò che qui subito interessa è invece la sorte del miliardo e mezzo :

Presidente – “ ***E il miliardo e mezzo, invece?***” ;

Acampora : “ ... ecco, gli altri face... questa era una ipotesi sulla quale doveva ampliarsi o consolidarsi l'investimento, gli altri evidentemente facevano parte del pacchetto di investimenti puro, iniziale...” ;

Presidente - “ *Iniziale* “;

Acampora : “ *... quindi non era un qualcosa che si aggiungeva, nel momento in cui la società, venuti meno anche questi fondi che potevano essere immessi...*”;

Presidente - “ *E' fallita.* ”;

Acampora : “ *... no, ha un percorso molto pesante, fino ad arrivare al fallimento del 1999, dove noi perdiamo, e ci sono ben...* ”;

Presidente : “ *Comunque la situazione è sostanzialmente bloccata per quel che riguarda questo miliardo e mezzo.* ”;

Acampora - “ ***La causa sta lì, la causa sta lì e quindi...*** ”.

E , quindi , Previti ha perso 1.500.000.000 lire della qual cosa a dir la verità non si lamenta , forse

anche perché – come lui stesso dice - non ricorda il motivo preciso per cui li ha consegnati all' amico .

Quella fornita da Acampora è dunque una versione non solo del tutto sfornita di un minimo riscontro documentale , ma altresì del tutto sfornita di logica e contraria a quella che è la norma degli umani comportamenti nel campo degli affari . E , in più , neppure è confermata da Previti “che non intende dare nessuna storia a fatti privati che non entrano per niente in questo processo “.

In tale situazione , va dato atto all' imputato Acampora , di aver quanto meno cercato di fornire un qualche riscontro alla sua versione dei fatti . Riscontro che , ovviamente , non può riguardare che i **suoi personali investimenti** nella Mochi Craft .

E , comunque , anche qui i conti non tornano .

In faldone 21 Lodo , si rinvennero i seguenti documenti relativi al conto Careliza :

- pag. 210115 : bonifico 28-6-1991 di lire 500 milioni a favore di Mochi Craft (+ 243.791 lire di spese) ;
- pag. 210136 : bonifico 2-12-1991 di lire 510 milioni a favore di Mochi Craft .

Null' altro . Esiste una terza contabile relativa però a una operazione poi revocata (bonifico 1-7-91 per lire 500.000.000 + spese per 251.011 , stornata in data 11-7-1991 : cfr. faldone 21 Lodo , pagg. 210121 e 210123 e 210125).

Le operazioni effettuate da Acampora con Mochi Craft , dunque , non sono solo distanti nel tempo dal bonifico di 1.500.000.000 (pervenuto , invece , in gran fretta sul conto Careliza , a costo di mandare a debito il sottoconto in lire di “ Mercier “) , ma soprattutto **si limitano alla somma di 1 miliardo e dieci milioni** a nome dello stesso Acampora .

E' lo stesso imputato ad ammetterlo :

Acampora : “ *Per esempio leggo che c'è un versamento presso Bil intestato a Mochi Craft International*”;

Presidente- “ *E questo le risulta di quale somma?*”;

Acampora- “*Presso l'agenzia... di mezzo miliardo*” ;

Presidente - “ *Di mezzo miliardo*”;

Acampora - “ *A giugno del '91, poi c'è un altro versamento successivo di altro mezzo miliardo, insomma, il...(si fa riferimento a quello del Novembre 1991 n.e.)* ”;

Presidente -” *... va bene, in Lussemburgo, e l'altro mezzo miliardo a favore di chi? Lei ricorda l'altro mezzo miliardo?*”;

Acampora – “ ***Ma guardi, è sempre in questo circuito, si tratta adesso di collocarlo, in ogni caso...***”;

Presidente - “ *E ma... dobbiamo collocarlo...* ”;

Acampora - “ *Posso limitatamente a quelle che sono le carte che mi è consentito oggi consultare, se mi sarà data la possibilità...* ”;

Presidente – “ Va bene... e semmai ci sarà la memoria, i Difensori chiederanno di poter acquisire altra documentazione...” .

Ora , il Tribunale ha cercato “ di collocare nel circuito “ il mezzo miliardo che manca , ma non c’è riuscito : non si rinvencono altri rapporti con Mochi Craft da parte di Acampora in epoca posteriore al Febbraio 1991 , data di arrivo del miliardo e mezzo da “ Mercier “ . E neppure c’è riuscito l’ imputato a trovare la “ collocazione giusta “ , atteso che , nel prosieguo del processo , nessun altro documento è stato indicato o ne è stata chiesta la acquisizione.

Tra l’ altro , occorre anche sottolineare ciò che verrà più oltre evidenziato (cfr. in questo stesso capitolo paragrafo bonifico di 425 ml. da Acampora a Previti) e cioè che la somma proveniente da “ Mercier “ , asseritamene “ prestata “ da Previti ad Acampora , dopo essere stata bonificata sul sottoconto “ Careliza” 570, verrà trasferita al sottoconto “ Careliza “ 577 e lì rimarrà, con conseguenti interessi lucrati da Acampora (cfr. oltre in questo stesso capitolo) .

Ciò premesso , è dimostrato agli atti , che il bonifico 28 Giugno a favore di Mochi Craft di lire 500 milioni (+ 243.791 lire di spese) **verrà effettuato da Acampora con altri cespiti** : se si controlla, infatti, il conto “ Careliza “ sottoconto in lire nr. 570 , è facile osservare come , a fronte di un saldo “ zero “ alla fine di Maggio 1991 , nel successivo mese di Giugno , in data 28 , si registrino due operazioni di accredito per 75 e 324 milioni circa (operazioni denominate “ change “ e non provenienti dal sottoconto 577 ,ove è confluita la provvista bonificata a Previti – cfr. vol. 21 Lodo pag. 210114 per il conto 570 e pag. 210068 per il conto 577 , allegate anche alla testimonianza Valenti del 25-2-02 all. 58 e 76) , più l’ accredito di 189.583 lire di interessi provenienti dal sottoconto 577 (cfr. vol. 21 pag. 210114 e 210068). **Lo stesso giorno 28 vi è un addebito per Lire 500.243.791 - trattasi del versamento Mochi Craf di cui sopra- sostenuto con i citati contestuali accrediti , tanto che all’ esito , a fine giugno , il sottoconto 570 andrà in rosso di oltre 100 milioni** (cfr. vol. cit. pag. 210114 e allegato 58 alla testimonianza Valenti) .

Sia detto senza alcuna ironia : la versione difensiva (prospettata , lo si ripete , dal solo Acampora e non confermata da Previti) appare chiaramente “ costruita a tavolino “ . Non disponendo gli imputati di alcun documento comprovante in modo chiaro la causale del bonifico di cui si parla , si è andati alla ricerca di una qualche contabile che potesse sostenere , in qualche modo, una qualsiasi ipotesi di difesa : ma non si è trovata e il **bonifico da Previti ad Acampora rimane , nella prospettazione difensiva , privo di qualsivoglia giustificazione .**

Se così è , la conclusione non può che essere una sola :

L' esistenza di un preventivo accordo tra gli imputati , in base al quale della somma di 2.732.868 USD bonificati a “ Mercier “ da Fininvest , **solo una parte era destinata a permanere nel patrimonio di Previti , mentre un ‘altra , nella specie pari a 1.500.000.000 di lire, era , da subito, destinata ad essere girata nella piena disponibilità di terzi** . Il che porta ad escludere che il pagamento da Fininvest a Previti sia da ricollegarsi ad una normale parcella per “ attività professionale “ : che , se così fosse , l' intera somma avrebbe dovuto rimanere nella disponibilità dell' imputato o eventuali bonifici a terzi essere giustificati da precise causali.

E che tale accordo preesistesse è dimostrato dal fatto che la “ provvista “ in dollari non fa in tempo ad essere bonificata a Mercier che subito una parte viene trasferita ad Acampora e ciò anche se , per fare ciò , il sottoconto in lire “ Mercier “ finisce per andare a debito (cfr. sopra) .

Non di una “ parcella “ si tratta , dunque : ma di una “ provvista “ destinata , fin dal suo accredito su “ Mercier “ , ad essere divisa con altri soggetti .

E' , in realtà , questo, un “ modus operandi “ abituale per Previti , che appare solito suddividere consistenti somme di denaro sempre provenienti dalla Fininvest con magistrati titolari di conti all' estero , a conferma ulteriore del “ tipo “ di rapporti intrattenuti dall' imputato con giudici del distretto di Roma , come narrato da Stefania Ariosto ancor prima che emergessero queste risultanze documentali.

E' questa , infatti , la sorte di altre consistenti somme di denaro bonificate da Fininvest a “Mercier “ sempre nei primi mesi del 1991 .

Ci si deve necessariamente qui occupare anche di queste operazioni (oggetto di istruttoria dibattimentale) anche se non riconducibili alla controversia Mondadori , in quanto se Previti ha dichiarato che tutti i bonifici Fininvest del 1991 trovano la loro causale in attività professionale espletata per il Gruppo , il Tribunale ritiene di poter dimostrare come ciò non corrisponda alla realtà e che tali somme di denaro fossero destinate , totalmente o parzialmente , a giudici romani titolari di conti all' estero , **a conferma della reale natura dei rapporti intrattenuti da Previti con magistrati del distretto di Roma nell' interesse della Fininvest** (ma non solo , come la causa Imi-Sir dimostra) .Le due operazioni che si esamineranno presentano strette analogie con quella che qui ci occupa , con l' unica differenza che in tali casi i giudici interessati (Verde e Squillante) erano titolari di conti all' estero , mentre lo stesso non si può dire , negli stessi anni , per Vittorio Metta .

Ci si riferisce in particolare alle seguenti operazioni :

- bonifico di **434.404 USD** (equivalente 500 milioni di lire – cfr. faldone 23 Lodo pag. 230040 e segg.);

- detta somma proviene anch' essa **dal conto Ferrido** che , in data **6-3-1991** (ordine dell' 1 Marzo) registra un addebito di 434.404 USD (+ 3,88 di spese) a favore del conto Mercier ove viene registrato in data 5 Marzo con valuta al 7 Marzo (cfr. faldone 25 Lodo pag. 250209 e 23 Lodo pag. 230120) ;
- **lo stesso 5 Marzo 1991** , viene telefonicamente impartito l' ordine alla Darier Hentsch di Ginevra - ove è acceso il conto Mercier - , di trasferire l' intera somma alla SBT di Bellinzona , riferimento " Orologio " (cfr. fald. 23 pagg. 230122/123/124) ;
- **sempre in data 5 Marzo 1991** alla SBT di Bellinzona viene telefonicamente comunicato che verrà bonificata sul conto " **Rowena** " , riferimento " **Orologio** " , la somma di 434.404 USD con valuta 7-3-1991 (cfr. faldone 24 IMI-SIR pagg. 240590/591) ;
- titolare del conto " Rowena " è **Renato Squillante** (cfr. faldone 24 IMI-SIR pag. 240227) .

Sulla causale del bonifico da Fininvest a " Mercier " , la spiegazione di Previti in indagini preliminari (cfr. interrogatorio del PM 23-9-1997 acquisito il 29 Luglio 2002) è la seguente:

" Non intendo spiegare nel dettaglio quale fosse la mia attività all' estero , chi erano i miei clienti e le motivazioni dei movimenti finanziari " .

In dibattimento – emersa la provenienza Fininvest del bonifico in oggetto – la spiegazione muta :

" Credo che sia nel quadro delle parcelle di cui ho parlato prima " .

Dunque , venti giorni dopo aver ricevuto la prima " parcella " , Previti ne riceve una seconda . Ma **anche questa** – e in tal caso per l' intero – esce **immediatamente dalla sua disponibilità per entrare in quella di un terzo , in questo caso direttamente il giudice Squillante** .

E' pur vero , come già detto in premessa , che detta operazione non è formalmente contestata nel capo di imputazione di questo procedimento (bensì in quello SME) , ma è evidente il grande rilievo sotto il profilo probatorio . Non solo perché testimonia la vera natura dei rapporti tra Previti e Squillante (per i quali si rimanda anche a quanto detto nel capitolo apposito) , ma soprattutto perché , per quel che qui interessa , conferma, in generale , **la non riconducibilità a " regolari parcelle " dei pagamenti 1991 da Fininvest a Previti** , atteso che la destinazione finale della intera somma proveniente da Fininvest è – via Previti - un giudice del distretto di Roma . Una operazione , per tale verso , del tutto analoga a quella relativa ai 2.732.868 USD .

E analoga è l' impostazione difensiva :

Previti , come sempre , nulla sa del perché l' equivalente di 500 milioni di lire viene bonificato sul suo conto da Fininvest , ivi staziona poche ore e subito viene trasferito a Squillante .

Lui pensava di averli mandati a Pacifico :

" Ho inviato quell'importo sull' indicazione ricevuta dall' Avvocato Pacifico, conto " Orologio " .

*Pacifico mi ha dato in Italia l'equivalente, cioè circa 500 milioni, detratte le sue competenze. E questi 500 milioni, come è accaduto per tutte le altre cifre che ho ricevuto in contanti in Italia, sono stati da me utilizzati per pagamenti in contanti in Italia. **Nell'altro processo** - ecco perché io lamento che la contestazione mi venga fatta qui senza nessun riferimento ai fatti di causa - **io sono in grado di dimostrare anche come ho immediatamente speso questi soldi in Italia...** Poi che cosa è successo in quella banca, che cosa è successo... quali ordini ha dato l'Avvocato Pacifico, per quali ragioni le risultanze documentali siano del tipo da Lei indicato, questo chiedetelo all'Avvocato Pacifico”.*

Si vedrà meglio, più avanti ,quali fossero i rapporti “ finanziari “ tra Previti e Pacifico. Qui basti anticipare come in tutte le altre innumerevoli operazioni di compensazione intercorrenti tra i due imputati, Previti :

- abbia bonificato le somme direttamente sui **conti di Pacifico** , per lo più Pavone e Pavoncella ;
- abbia sempre bonificato **somme in lire italiane** .

Solo in questa circostanza **il bonifico destinato a Pacifico è finito a Squillante e l'operazione è stata fatta in dollari** .

In assenza di un qualche contributo da parte di Previti , ci si deve riportare a quanto sostenuto dagli altri due protagonisti della singolare vicenda : Squillante e Pacifico.

In realtà , in sede di indagini preliminari , **Squillante** (esaminato dal GIP in data 12-3-1996) **negava di essere titolare di conti all' estero** . Contestatigli gli esiti delle rogatorie internazionali si rifiutava di rispondere ai successivi interrogatori del 22-3-1996 , 30-3-996 e 17-1-1998 .

Pacifico (cfr. interrogatorio 16-7-1996 pag. 30) a sua volta perentoriamente affermava : “ **...insisto e confermo che io con Squillante non ho mai avuto rapporti bancari di nessun genere** “ e più avanti escludeva anche di aver mai saputo che Squillante aveva un conto acceso sulla stessa Banca di Bellinzona ove egli stesso intratteneva rapporti (pag. 35) .

Sulla base, invece , delle loro dichiarazioni dibattimentali (cfr. esame dibattimentale Pacifico del 20-9-2002 e Squillante del 3-10-2002), Squillante nell' estate del 1990 , sarebbe venuto a sapere da Paolo Berlusconi, suo ottimo amico , del progetto immobiliare relativo al c.d. Golf di Tolcinasco. Egli, personalmente interessato all' affare , ebbe occasione di parlarne con l' amico Pacifico il quale si disse entusiasta della cosa e manifestò l' intenzione di acquistare anche lui una quota per l' importo di 500 milioni .

Capita che , tempo dopo , Previti avesse bisogno , in Italia , proprio di una somma identica che riceve nel suo studio da Pacifico che , proprio in quel momento , disponeva di di 500 milioni in contanti . Ovviamente , come in una qualsiasi operazione di compensazione , Previti avrebbe poi

dovuto bonificargli all' estero la somma corrispondente .

Nel Marzo 1991 Pacifico decise, dunque , di “ girare “ a Squillante – causale Tolcinasco - quanto a lui dovuto da Previti . Per far ciò fornì a Previti (che evidentemente aspettava da Fininvest il pagamento di una somma -sia pur in dollari e non in lire - proprio corrispondente a quanto dovuto da Pacifico a Squillante) le coordinate del conto Rowena di Squillante , riferimento “ Orologio “: tutto ciò senza che né Previti né Squillante sapessero l' uno della destinazione finale , l' altro della provenienza della provvista (cosa che avrebbero “ scoperto “ solo in fase di indagini) .

Precisa , poi, Squillante che Pacifico non trattò mai in prima persona con Paolo Berlusconi o altri responsabili del progetto immobiliare di Tolcinasco, tanto che mandò a lui i soldi in quanto sperava di poter ottenere , tramite suo , un buono sconto dallo stesso Paolo Berlusconi (circostanza strana atteso che Pacifico doveva essere in buoni e diretti rapporti con i Berlusconi, se nella sua agenda è riportato il numero telefonico di Arcore con la sola indicazione “ Silvio “ – cfr. agende acquisite e interrogatorio al PM del 16-3-1996 pag. 54).

In effetti , prosegue Squillante , lui **nella estate del 1991** rivide Paolo Berlusconi e , parlando del progetto del Golf , gli disse che c' era un altro suo amico interessato all' affare , raccomandandogli di usare un occhio di riguardo : Paolo Berlusconi gli rispose che **se ne sarebbe riparlato in autunno.**

A questo punto si possono già fare una serie di considerazioni :

- è facile osservare come questa tesi difensiva si regga su una serie di “ coincidenze “ : Pacifico ha deciso di investire nell' affare 500 milioni ; Previti ha bisogno in Italia proprio di 500 milioni in contanti ; la Fininvest deve a Previti proprio 500 milioni (sia pur in dollari) ; Pacifico dispone in Italia proprio di 500 milioni in contanti da consegnare a Previti ;
- Pacifico avrebbe consegnato a Squillante 500 milioni di lire senza aver mai avuto un colloquio con Paolo Berlusconi ; di più , **li consegna con almeno sei mesi di anticipo** atteso che solo nella estate del 1991 Squillante accennerà la cosa a Paolo Berlusconi ,il quale gli risponderà che se ne riparlerà in autunno ;
- in sostanza Pacifico avrebbe bonificato a Squillante ben mezzo miliardo di lire, quando ancora l' operazione “ Golf “ era ben lungi dall' essere definita ; dunque con una inspiegabile “ fretta “ e , ovviamente, perdendo sei mesi di interessi che vengono invece lucrati da Squillante (si veda più avanti : per il solo investimento a tre mesi di 175.000 USD, Squillante lucrerà interessi per 2.934 USD ad un tasso annuale del 6,5% . Il che significa che l' intera somma di 434.040 USD , investita a sei mesi , poteva fruttare qualcosa come poco meno di 15.000 USD . Pacifico è un oculato gestore dei suoi affari : non gli conveniva trattenere per sé il denaro , investirlo e disporne al momento di effettivo acquisto

della quota “ Tolcinasco “ ?) ;

- naturalmente – come sempre – anche questa operazione era basata tutta sulla “ fiducia “ ; non c’è un documento , una ricevuta , nulla che da un lato dimostri l’ interessamento effettivo di Pacifico al citato investimento e dall’ altro giustifichi l’ anticipo del denaro da Pacifico a Squillante .Una semplice domanda : e se – sia scusato l’ estensore –a Squillante , in questo periodo , succedeva qualcosa ? In che modo Pacifico avrebbe potuto dimostrare la titolarità dei 500 milioni ? La domanda non è puramente retorica atteso che Squillante , appena ricevuto il bonifico di 434.040 USD , **ne dispone da pieno titolare** , ordinando alla banca di dividerlo in cinque quote : una verrà girata sul sottoconto 761 intestato ad uno dei figli (USD 86.880) ; due (175.000 USD) verranno fiduciarmente investite (con decorrenza 11 Marzo e scadenza 11 Giugno 1991 e **interessi pari a 2.934 USD**) ; le ultime due (173.000 USD) saranno anch’ esse oggetto di investimento fiduciario dal 15 al 22 Marzo 1991 e poi girate a favore del sottoconto “ Roby “ come da ordine del 7 Marzo (cfr. IMI-SIR vol. 24 pagg. 240590/690/687/691/696/693/692/697/699/698/701 ; allegati anche alla testimonianza Spello del 15 e 26 gennaio 2001) .

La vicenda prosegue, poi , con imprevisti sviluppi :

sempre a detta di Pacifico e Squillante , nella estate del 1991 le condizioni di salute del primo peggiorarono a causa di una fastidiosa ernia , sicchè decise di rinunciare all’ acquisto .

E come avviene la restituzione a Pacifico dei 434.040 USD ? ovviamente in lire e in contanti .

E ,anche in tal caso, questo Tribunale non riesce a liberarsi dalla processuale certezza che gli imputati siano andati alla ricerca , tra gli innumerevoli rapporti bancari che intrattenevano all’ estero , di una qualche contabile in grado di supportare le loro dichiarazioni .

Nel caso di specie , in sede di interrogatorio del 3-10-2002 , Squillante ha esibito una lettera del 4-12-1996 (non presente agli atti e prodotta solo al momento dell’ esame citato – cfr. verbale 7-10-2002) a firma del direttore della Banca Commerciale di Lugano nella quale si dà atto che il 30-10-1991 , su ordine del beneficiario economico del conto “ Iberica “ (cioè lo stesso Squillante) , fu prelevata da un incaricato, e in contanti, la somma di 400 milioni di lire , per un controvalore di 469.000 CHF .

Nella citata lettera non si identifica in alcun modo la persona fisica cui fu consegnato il denaro : sono gli imputati a riferire che si trattava di Pacifico in persona .

Ovviamente la somma non è proprio corrispondente a quanto dovuto, e questo anche se il conto “Iberica “ , come precisa lo stesso imputato , aveva una capienza più che sufficiente ad onorare l’ intero debito : ma tant’è . I restanti 100 milioni Squillante li avrebbe consegnati in Italia, e in contanti, a Pacifico, perché così gli chiese quest’ ultimo (dei mancati interessi , invece , non si parla

proprio) . Siccome però dai conti italiani di Squillante non risulta alcun prelievo di una somma analoga , la spiegazione fornita dall' imputato è la seguente : un suo cognato , di nome Renato (non indicato , né richiesto , come teste) aveva bisogno di trasferire 100 milioni esatti all' estero ; allora egli si fa consegnare questa somma da questo parente e la gira a Pacifico ; dopodiché accrediterà estero su estero al cognato un pari importo . Ovviamente di tutto ciò non c'è un riscontro che sia uno , né testimoniale né documentale:

- nulla sull' accredito dei 100 milioni all' estero dal conto di Squillante a quello del cognato;
- nulla sulla sorte dei 400 milioni asseritamente prelevati da Pacifico in Svizzera (non ci sono versamenti corrispondenti sui conti di Pacifico in Italia o all'estero) e sui 100 consegnati in Italia (nessun versamento di tale somma risulta sui conti italiani – cfr. deposizione Santucci 29-1-2001 – e documentazione allegata)

Non crede ,questo Tribunale, di dover ulteriormente motivare circa la assoluta pretestuosità , inverosimiglianza e totale infondatezza di una versione difensiva sfornita non solo di un qualsivoglia riscontro ma anche di una qualsiasi logica.

Non spetta a questo Collegio accertare i motivi precisi per cui nel Marzo 1991 un giudice , Squillante, riceve da un privato , Fininvest , via Previti , una somma di ben 500 milioni di lire . Squillante non è imputato per la vicenda Lodo Mondadori e tale specifico episodio è oggetto di contestazione nella vicenda SME.

Ciò che è certamente provato e interessa a questo Tribunale è , invece , che anche i 434.040 USD provenienti da Fininvest ai primi di Marzo 1991 , erano fin dall' inizio ,destinati al giudice Squillante e che dunque anche in tal caso è smentita la tesi sostenuta da Previti con riferimento a tutti i bonifici Fininvest dei primi mesi del 1991 : **anche in tal caso non di “parcella “ si tratta , ma di una vera e propria provvista destinata a terzi , nella specie un magistrato.**

- bonifico di **Lire 1.800.000.000** dal conto “ **All Iberian** “ al conto “ **Polifemo** “ e infine al conto Mercier in data **15-4-1991** con valuta 16-4-1991 (cfr. faldone 25 Lodo pagg. 250583/585/ ; faldone IMI-SIR pag. 280292 e teste Spello) ;
- il c/c “ Polifemo “ appartiene anch' esso alla galassia Fininvest : risulta infatti aperto il 2-10-1990 dal “ cassiere centrale Fininvest “ Scabini Giuseppino con delega a favore di Candia Camaggi, responsabile estero dell' Fininvest Service S.A di Lugano (cfr. faldome 25 Lodo pagg. 250269 e teste Spello) ;
- al momento dell' accredito , il sottoconto in lire di “ Mercier “ presenta un saldo delle disponibilità liquide negativo : 614.130 Lire a debito ; l' intero importo viene da Previti investito fiduciarmente con scadenza al 26 Aprile (cfr. IMI-SIR faldone 28 pag. 280258) ;

- lo stesso giorno del bonifico da “ All Iberian “ a “ Polifemo “ e da qui a “ Mercier “ ,
ovverosia il 15-4 1991 , Pacifico comunica alla SBT che “ arriverà riferimento Oceano
controvalore di Lire 500 milioni – accreditare 771 Pavone “ (faldone 26 IMI-SIR pag.
260425 e teste Spello) ;
- il 19-4-1991 , ancor prima della scadenza dell’ investimento fiduciario della somma ricevuta
da “ Poliremo “ , Previti dà ordine alla sua banca di trasferire la somma di 500 milioni a
favore di SBT riferimento “ Oceano “ con valuta 22 Aprile . L’ operazione verrà
puntualmente effettuata (cfr. faldone 28 IMI-SIR 280258/293/294 ; faldone 26 pagg.
260414/424 e teste Spello) :
- Pacifico investirà fiduciariamente questa somma con scadenza al 6 Maggio 1991 (cfr.
faldone 26 IMI-SIR foglio 260427/428) ma, ancor prima della scadenza , in data 30-4-1991,
darà ordine alla banca di trasferire l’ intera somma , con valuta 6 Maggio 1991 , a favore del
c/c “ Master 811 “ acceso a nome di Verde Filippo presso la stessa SBT di Bellinzona
(cfr. faldone 26 IMI-SIR pagg. 260429 e fald. 28 IMI-SIR pagg. 281009/065/068) ove
rimarranno investiti in Marchi tedeschi e Franchi svizzeri ;
- Infine Pacifico riceverà altre due tranches del 1.800.000.000 di lire pervenuto a Previti da
Fininvest : 500 milioni con valuta 26 Aprile e 250 milioni con valuta 6/7 maggio (cfr.
faldone 26 IMI-SIR pag. 260141/145/111/140/144 ; faldone 28 IMI-SIR pag. 280295/296 e
teste Spello) . Con certezza almeno la somma di lire 250 milioni rimarrà nella sua
disponibilità atteso che in data 9-5-1991 verrà trasferita su altro conto di Pacifico , acceso a
nome della società Quasar presso la SBS di Lugano .

Sulla provenienza e sulla causale di questo bonifico , l’ atteggiamento di Previti in indagini
preliminari (cfr. interrogatorio PM 23-9-97) è stato , come sempre , il seguente :

*“...potrei ricostruire l’ operazione ma non intendo rispondere se non mi vengono contestati fatti
reato...si tratta di somme ricevute in relazione a mandati professionali che secondo me non devono
essere indicati se non che a seguito di precise contestazioni...”* .

Invece, in dibattimento , il bonifico da 1.800.000.000 di lire da “ Polifemo “ viene così spiegato
dall’ imputato : “ ...con tutte le approssimazioni dovute alla data e al fatto di memoria, con
certezza si tratta di una parcella del gruppo nei miei confronti?”.

Quanto al successivo trasferimento a Pacifico di tre tranches di questa “ parcella “ : “ ... Se l’
operazione è frazionata sicuramente è perché, avendo necessità dell’intera somma, diciamo così,
della somma risultante dalle singole operazioni in Italia, Pacifico mi ha detto di frazionarla in quel
modo e così ho fatto” .

Quanto al successivo bonifico di una di queste tranches a Verde : “...questi sono fatti che

riguardano l'avvocato Pacifico, il dottor Verde e quant'altri, io per quanto ne so ho mandato le somme a titolo diverso, cioè per farla venire in Italia e così è stato nel senso che l'ho ricevuta poi in Italia “.

Pacifico , in sede di indagini preliminari (cfr. interrogatorio 16-7-1996, in stato di detenzione) ha dichiarato che Verde , suo vecchio amico , gli consegnò in Italia una somma contante di 400-450 milioni che lui provvide a trasferire sul conto Master . Precisava poi (pag. 57) di nulla sapere delle “ fonti “ di guadagno di Verde :

*“Per quanto riguarda Verde io non ho il diritto e il dovere di indagare perché mi dà i soldi e **dove li ha presi...io glieli ho gestiti , credo anche bene...poi , se lui li ha presi, non li ha presi, perché ce li ha o non ce li ha : non mi interessa. Questo è fatto che non riguarda me “.***

Qualcosa in più lo dice in data 22-11-1996 (cfr. pag. 6 e segg.) interrogato in stato di libertà :

*“ credo di ricordare che lui mi aveva detto che aveva dei compensi per arbitrati ...aveva avuto questi soldi e in un paio d volte credo che mi abbia dato 400 e 150 milioni... in lire , in contanti in Italia...**poi glieli ho fatti trasferire in Svizzera attraverso un corriere che faceva queste operazioni, ho mandato i soldi e li ho fatti accreditare “.** Quanto alla successiva domanda più specifica circa l' accredito sul conto di Verde di somme provenienti dai conti di Pacifico , così ebbe a rispondere : “...**questo non me lo ricordo neanche...” .***

Nei successivi interrogatori in sede di indagini , una volta pervenuta dall' estero la documentazione bancaria , si è per lo più rifiutato di rispondere sulle movimentazioni estere.

Torna la memoria all' imputato in dibattimento , allorquando , dopo essersi inizialmente rifiutato di rispondere alla domanda ha , dopo la pausa di udienza , così spiegato la vicenda :” **è una operazione di compensazione...Previti mi chiede di far rientrare in Italia 500 milioni e me li manda sul conto. Contemporaneamente un cliente italiano richiede di esportare la stessa cifra, non me la dà nello stesso momento, me la dà in due momenti, tipo 200 milioni prima e 300 dopo, più o meno, e quindi io faccio l'operazione di compensazione che significa che io guadagno due volte l'operazione senza far venire il trasportatore della moneta e mandare le stesse somme dall'altra parte. **I soldi che io ricevo a Roma li ricevo da Verde ... che li aveva ricevuti per un arbitrato “.****

Così adeguandosi alla linea dello stesso Verde che , in sede di dichiarazione spontanea del 7-10-2002 , ha accennato al fatto che in quel periodo disponeva di molto contante avendo percepito la somma di 700 milioni per un arbitrato e che , dunque , consegnò a Pacifico, in Italia , parte di questa somma per trasferirla sul suo conto all' estero .

Va però osservato, come in sede di indagini preliminari Verde non avesse in alcun modo fatto riferimento a tale operazione , prendendo anzi le distanze da Pacifico : “ ...**dati i miei rapporti di**

amicizia con Pacifico ...ho sempre evitato di trattare cause o affari nei quali potesse avere un ruolo l' avvocato Pacifico “ (cfr. interrogatorio 20-5-1996) .

Insomma , è facile osservare come la versione difensiva di tutti gli imputati (di totale chiusura da parte di tutti in sede di indagini) si delinea- e converge- solamente a distanza di anni.

E ,ancora una volta , si rappresentano al Tribunale una serie di fortunate coincidenze : Verde dispone di 500 milioni **in contanti** ricevuti per un arbitrato ; Previti intende far rientrare in Italia 500 milioni ; Pacifico gli dà i soldi di Verde e bonifica quelli di Previti sul conto estero del magistrato. Anche in tal caso , come per l' episodio Squillante , Previti nulla sa del fatto che i soldi da lui mandati a Pacifico finiranno al giudice Verde.

Ma ciò che va sottolineato è che , come afferma lo stesso Pacifico, si tratta di una **compensazione anomala , fuori dagli abituali schemi** . Di norma , allo scopo di consegnare a Previti denaro contante in Italia , lo stesso Pacifico prelevava in contanti la somma bonificata sui suoi conti e la faceva rientrare in Italia attraverso suoi “ trasportatori “ ; oppure bonificava la somma stessa sui conti esteri dell' agente di cambio Svizzero Bossert, che poi provvedeva a farla consegnare a Roma all' avvocato Pacifico e da questi a Previti (cfr. dichiarazioni Pacifico e Bossert del 15-5-2001 e documentazione acquisita per rogatoria e allegata anche all' esame Spello del 15 e 26-1-01) .

Solo nel caso dei giudici Squillante e Verde le cose sarebbero andate diversamente e sempre alla insaputa di Previti : il che appare coincidenza veramente singolare .

Si consideri, inoltre , che :

- non vi è agli atti alcuna prova circa il fatto che nel 1991 Verde ebbe ad incassare 700 milioni per un arbitrato e ciò a prescindere dal fatto che appare assai improbabile che detto pagamento- attesa la causale - sia avvenuto in contanti (e neppure risultano accrediti e successivi prelievi per tale importo sui c/c italiani di Verde) ;

- gli imputati nulla dicono sui motivi per cui sicuramente una tranche del miliardo e ottocento milioni , rimane nella piena disponibilità di Pacifico (quella di 250 milioni – cfr. sopra) ;

-sulla base delle sue dichiarazioni , Previti avrebbe fatto rientrare in contanti in Italia tra il 6 Marzo e la fine di Aprile 1991 la somma di 1.750.000.000 di lire (500 milioni dell' episodio Squillante e 1.250.000.000 dell' episodio Verde-Pacifico) : tutti spesi in contanti ! Solo in sede di richieste ex art. 507 cpp la difesa ha chiesto (e ottenuto) la acquisizione di documentazione volta a dimostrare le spese in tal modo sostenute dall' avvocato Previti. Si tratta di documentazione del tutto inidonea a dimostrare l' assunto difensivo : non solo in quanto per massima parte composta da appunti

provenienti dallo stesso imputato (e non da ricevute , fatture etc.) ma soprattutto in quanto tutta relativa agli anni dal 1994 in poi (cfr. documentazione difesa Previti acquisita ex art. 507 Cpp).

Appare , dunque , del tutto evidente la pretestuosità della versione difensiva, tra l' altro esplicitata solo all' esito del dibattimento .

Anche in tal caso , non spetta a questo Collegio accertare i motivi precisi per cui nel Maggio 1991 sul conto estero del giudice Verde , vengono accreditati 500 milioni di lire facenti parte del miliardo e ottocento milioni che Previti riceve da Fininvest. Verde non è imputato per la vicenda Lodo Mondadori e di tale fatto risponde presso altra A.G. .

Ciò che è ancora una volta provato e interessa a questo Tribunale è , invece , che **anche parte della somma di 1.800.000.000 di lire provenienti da Fininvest nell' Aprile 1991 , era fin dall' inizio destinata a terze persone : Pacifico (almeno per 250 ml.) e il giudice Verde (per 500 ml.) e che ,dunque, anche in tal caso è smentita la tesi sostenuta da Previti con riferimento a tutti i bonifici Fininvest dei primi mesi del 1991 : anche in tal caso non di “parcella “ si tratta, ma di una vera e propria provvista destinata , in parte , a terzi , nella specie un giudice di Roma .**

Da tutto quanto sopra premesso non si può che trarre una conclusione , da un punto di vista generale: **nel 1991 Previti usava disponibilità finanziarie a lui bonificate dalla Fininvest al di fuori di qualsiasi apparente e lecita causale per arricchire i conti esteri di magistrati romani .**

E questo – letto unitamente a quanto già detto e che più oltre si dirà con riferimento al movimento finanziario in contestazione - non può non costituire che un altro non **grave** , ma “ gravissimo “ **indizio** (relativo alla “ tipologia “ di rapporti intrattenuti da Previti con giudici della Corte di Appello di Roma) che va ad aggiungersi a tutti quelli fin qui considerati e inerenti alla controversia Mondadori

Altre circostanze denotano la “ peculiarità “ di questi bonifici (compreso quello per cui è processo) e confermano la conclusione di cui sopra :

- i sottoconti in lire e USD di “ Mercier “ non evidenziano grossi movimenti fino al Febbraio 1991. Il sottoconto in dollari registra dall' 1-1-1987 al Febbraio 1991 bonifici per un totale di 467.000 USD in sei operazioni (cfr. faldone Lodo 23 pag da 230022 a 230040) ;
- il sottoconto in lire evidenzia un solo bonifico pari a 850 milioni di lire in data 3-8-88 ;
- **tra Febbraio e Aprile 1991** si concentrano tre accrediti provenienti da Fininvest per un totale (convertiti in lire) di **ben 5.300.000.000 di lire** , in buona parte girati a terzi senza apparente causale ;
- il conto Ferrido , da cui provengono i bonifici del Febbraio e del Marzo 1991, non registra altre operazioni significative e verrà chiuso definitivamente in data 18-11-1991 (cfr. faldone

- 25 Lodo pag. 250214) ; il conto Polifemo , dal quale proviene il bonifico di 1.800.000.000 di lire , aperto nell' Ottobre 1990 , verrà definitivamente chiuso il 9-12-1991 senza registrare altre operazioni significative (cfr. faldone 25 Lodo pag. 250268) ;
- a partire dall' Aprile 1991 non verrà più accreditato pressochè nulla sul sottoconto Mercier in USD , se non due bonifici da 127.065 USD ciascuno il 5-10-1993 e uno da 60.000 Usd il 10-8-1995 (cfr. faldone 23 Lodo da pag. 230066 a 230081) ;
 - sul sottoconto in lire non verranno accreditate più grosse cifre per circa un anno (cfr faldone 23 Lodo da pag. 230262 a 230265) , allorquando verranno bonificate le seguenti somme (cfr. faldone 23 Lodo pag. da 230265 a 230268 , che queste si resteranno nella disponibilità dell' imputato , investite fiduciarmente o girate a conti di sua pertinenza) :
 - a) 2.500.000.000 di lire il 30-3-1992 e il 6-5-1992 ;
 - b) 450.000.000 di lire il 14-7-1992 (questo certamente proveniente da Fininvest e in particolare dal conto New Amsterdam acceso presso al BSI di Lugano sul quale opera la Silvio Berlusconi Finanziaria S.A di Lugano - cfr. faldone 26 Lodo pag. 260008 ; 260021; 260056 e 260057) ;
 - c) 700.000.000 di lire l' 11-9-1992
 - d) 2.999.500.000 lire il 18-11-1992 e il 9-12-1992 .

Questi bonifici – a differenza di quelli del 1991 per i motivi detti - si che potrebbero , nella prospettazione difensiva , riferirsi a attività compiuta all' estero , atteso che , pur in assenza di qualsivoglia documentazione , sono quanto meno compatibili , temporalmente , con detta attività , tutta decorrente – come affermato dai testimoni – a partire dalla fine del 1991 (cfr. sopra) e non presentano movimentazioni successive analoghe a quelle dei bonifici qui esaminati.

Ma nell' attuale processo , ciò che interessa è la causale delle “ provviste “ del 1991 .

E' questo il motivo per cui il Tribunale non ha ritenuto di dover ammettere come assolutamente necessaria ex art. 507 CPP la testimonianza Gironi (con il quale Previti avrebbe trattato la rateizzazione dei suoi compensi) , attirandosi così la critica di aver escluso un teste di “ importanza capitale “ per la difesa .

Tanto “ fondamentale “ che **la difesa si era dimenticata di avervi in precedenza rinunciato** . Anche la vicenda del teste Gironi , come quella di Codignoni , merita un accenno .

Detto teste era stato indicato nella lista della difesa Previti presentata ex art. 468 cpp .

Alla udienza del 3-6-2002 , la difesa Previti annunciava la presenza di Gironi per il successivo giorno 14. Quel giorno (a istruttoria dibattimentale pressoché conclusa) , alla richiesta di informazioni circa la assenza del teste , la difesa ne ribadiva la presenza per il giorno 28 .

Il giorno 28 Giugno , la difesa così interloquiva :

Presidente – “ *Il teste Gironi?* ” ;

Avv. Perroni – “ *No, signor Presidente. Allora, noi sulla base di quella che è stata l’istruttoria dibattimentale, abbiamo deciso di rinunciare... “;*

Presidente – *Al Gironi.*

Avv. Perroni –“ ...al teste Gironi, anche in considerazione di una circostanza. **Per noi il teste Gironi è soprattutto rilevante nell’altro processo... Qui è assolutamente irrilevante.** Grazie “.

Si può ,dunque, trarre una complessiva conclusione circa la natura dei bonifici ordinati da Fininvest a favore del conto “ Mercier “ di Previti nei primi mesi del 1991 ,con particolare riferimento a quello del 14 Febbraio 1991 che qui maggiormente interessa : nessuno di questi bonifici corrisponde a “ regolari parcelle “ per “ regolare attività professionale “ svolta all’ estero nell’ interesse del Gruppo Fininvest , bensì presentano la natura di classica “ provvista “ e ciò in quanto :

- l’ attività estera è di epoca posteriore e ad essa potrebbero tutt’al più essere ricondotti i bonifici del 1992 ;
- gli importi ricevuti da Fininvest nel 1991 – a differenza di quelli del 1992 - vengono girati , totalmente o parzialmente , a terzi (Acampora , Squillante , Verde) al di fuori di ogni apparente e lecito rapporto causale.

Va ora ripreso l’ esame del “ percorso “ della “ provvista “ che qui interessa , dal quale il Tribunale ritiene di poter dimostrare come Acampora agisse oltre che in veste propria anche in quella di “fiduciario” di Metta .

C) BONIFICO DI LIRE 425 MILIONI DAL CONTO “ CARELIZA “ AL CONTO “MERCIER “

Si ritiene di poter dimostrare che , della somma bonificata da Previti , **almeno 1 miliardo di lire erano definitivamente destinate all’ avvocato Acampora** , quello stesso che , con riferimento alla causa Imi-Sir , ebbe a “ collaborare “ con Metta (come documentalmente provato sulla base di documenti provenienti da lui stesso e acquisiti a processo già riunito senza dissenso alcuno e dunque pienamente utilizzabili anche nei suoi confronti) nella stesura della sentenza ; mentre per la somma di **425 milioni** , invece , si forniranno gli elementi che permettono d affermare come che l’ avvocato Acampora fungeva da “fiduciario “ nell’ interesse di terzi e , precisamente (per quello che più oltre si vedrà) , del giudice **Metta** .

Il conto “ Careliza “ (cfr. vol. 21 Lodo e testimonianza Valenti – con allegati – del 25- 2-2002) era suddiviso in più conti espressi in diversa valuta. Per ogni valuta erano aperti due sottoconti : uno “ordinario “ (non fruttifero) e uno a “ deposito a termine “ (fruttifero) . Il conto in lire era

articolato sul conto ordinario nr. 570 e su quello “ deposito a termine “ nr. 577 . La somma di Lire 1.500.000.000 proveniente da “ Mercier “ , veniva accreditata sul sottoconto 570 (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210110 e teste Valenti allegato 57) .

Prima di tale accredito il sottoconto 570 presentava saldo “ zero “ (cfr. vol. cit. pag. 210109/110) .

Mancano alcuni estratti conto . Tuttavia l’ estratto del **sottoconto 570 presenta nuovamente saldo “ zero “ alla fine del mese di Maggio** (infatti, nel mese di Giugno , in data 28, si registrano due operazioni di accredito per 75 e 324 milioni circa più l’ accredito di 189.583 lire di interessi provenienti dal sottoconto 577 – cfr. vol. 21 pag. 210114 e 210068 e teste Valenti ; lo stesso giorno 28 vi è un addebito per Lire 500.243.791 - trattasi del versamento Mochi Craf di cui sopra-sostenuto con i citati contestuali accrediti , tanto che all’ esito , a fine giugno , il sottoconto 570 andrà in rosso di oltre 100 milioni) .

Dunque , tra Marzo e Aprile , la somma bonificata da “ Mercier “ è stata spostata dal sottoconto 570.

Va ricordato come il sottoconto 570 sia un “ conto ordinario “ , infruttifero, cui corrisponde il sottoconto 577 , conto “ deposito a termine “ , fruttifero , e alimentato con somme per lo più provenienti proprio dal corrispondente conto ordinario 570 . Nel Gennaio 1991 , infatti, il conto 577 presenta un saldo di Lire 130.000.000 bonificati , in data 31-12-1990 , dal sottoconto 570 (cfr. vol. 21 pag. 210107 e 210064 anche in allegati Valenti n. 55 e 72) .

Tale saldo del conto 577 rimane invariato (salvo gli interessi) a tutto il Gennaio 1991 (cfr. vol. cit. pag. 210065 e allegato 74 teste Valenti) .

Mancano gli estratti conto di Febbraio e Marzo 1991 . Tuttavia l’ estratto conto 577 di Aprile 1991 presenta un saldo di **lire 1.546.440.108** (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210066) proprio mentre l’ estratto conto ordinario 570 (alimentato nel Febbraio 1991 con il bonifico da “ Mercier “ , corrispondente al saldo) presenta , a Maggio, nuovamente saldo zero .

Appare del tutto evidente , dunque , come **la somma di cui si parla , accreditata sul conto ordinario 570 , sia stata trasferita al sottoconto “ deposito a termine “ 577**. Il che ha una sua logica ,atteso che il conto 577 è quello su cui maturano gli interessi attivi .

Nei mesi di Aprile e Maggio 1991 il sottoconto 577 non registra alcuna operazione a credito , se non quelle relative alla maturazione degli interessi (cfr. vol. 21 Lodo agg. 210066/067) ; nel mese di Giugno 1991 , in data 26 , si registra un bonifico di Lire 100 milioni (cfr. foglio 210068) che viene subito girato al sottoconto 570 (cfr. foglio 210071 e 210121) ; nel mese di Luglio 1991 viene ri-accreditata la somma di Lire 500.251.011 , a seguito di operazione di storno (cfr. sopra vicenda Mochi Craft - vol. 21 pagg. 210121 e 210123 e 210125) . Nel mese di Agosto non si

registrano operazioni (tanto che il saldo al 31 Luglio è identico a quello dell' 1 settembre – cfr. vol. 21 pagg. 210071-210073).

A debito si registra invece una sola significativa operazione : quella del 12-7 allorquando viene segnata a debito la somma di Lire 500.350.468 (cfr. vol. 21 pag. 210071 e teste Valenti allegato 77), bonificata al conto 570 (cfr. pag. 210121 e teste Valenti allegato 59).

In conclusione , in tutto questo periodo il sottoconto 577 ha registrato una sola operazione di accredito significativa : quella di Lire 1.500.000.000 proveniente da “ Mercier “ via conto 570.

Il che significa che quando in data 1-10-1991 il sottoconto 577 registra l' operazione a debito di lire 425.000.000 (più 232.717 di spese) , tale somma fa parte della “ provvista “ di lire 1.500.000.000 pervenuta nel Febbraio 1991 da “ Mercier “ (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210074 e testimonianza Valenti con allegato 98)

E, in tal caso , il percorso è quello inverso :

risulta , infatti, come la fiduciaria Conrad avesse dato disposizione , in data 27-9-1991 , di bonificare **la somma di Lire 425 milioni** , con valuta 30 Settembre , **a favore del conto “Mercier “ di Cesare Previti** (cfr. vol. 21 Lodo pag. 210075- 210076 , vol. 23 Lodo pag. 230264 e testimonianza Valenti con allegati 99-100-103).

Quanto alla causale di questo bonifico , gli imputati Previti e Acampora hanno fatto riferimento ad una parcella ad essi conferita da Gianni Bulgari e relativa ad una controversia circa l' uso del marchio che aveva visto questi contrapposto ai fratelli . Tale versione è emersa solamente in dibattimento , atteso che in istruttoria nessuno dei due aveva fatto riferimento all' intercorre , tra loro , di precisi rapporti professionali e finanziari (cfr. capitolo rapporti tra gli imputati).

Risulta dai documenti prodotti dalla difesa Acampora in data 21-12-2001 che tale controversia era stata rimessa al giudizio di un collegio arbitrale e che Gianni Bulgari era assistito dagli avvocati Gambino , Previti e Acampora . Nel Luglio 1991 (cfr. provvedimento 10-9-1991 del collegio arbitrale) le parti ebbero a raggiungere un accordo , sicchè la procedura arbitrale veniva chiusa.

Sentito in dibattimento , alla udienza del 5-10-2002 , Acampora ha dichiarato che i 425 milioni bonificati a Previti , altro non sarebbero che la quota ,spettante al coimputato ,della parcella pagata da Bulgari . Ha poi precisato che detta parcella era stata **quantificata in un milione** di franchi svizzeri e che , essendo all' epoca detta valuta quotata 850 lire , la somma conferita a Previti **“rappresenta esattamente il 50% di un milione di franchi “** .

A conferma dell' assunto difensivo , sempre alla udienza del 21-12-2001 , allegato 1 , è stato prodotto un fax (o meglio una fotocopia di un fax) con data di trasmissione del 3-10-1991 , del seguente tenore :

“ ti sarei grato se vorrai inviare 1 milione di fr.Sv. (come concordato) al conto no. 5-166/5644/547, presso B.I.L. , Banque Internazionale a Luxembourg att.ne sig. Camille Neiseler “ .

Sono le coordinate del conto Careliza .

Secondo la difesa , detto fax sarebbe stato inviato da Acampora alla società Enigma di Neuchatel, di Gianni Bulgari , e avrebbe per oggetto , appunto , le istruzioni per il pagamento della sopraccitata parcella.

Occorre subito osservare come detto documento presenti caratteristiche a dir poco singolari (se ne allega copia , per comodità del lettore) :

- non porta la indicazione né del destinatario né del mittente e neppure è firmato ;
- non è indicata la causale del richiesto bonifico ;
- **non compare il nr. del fax utilizzato per la spedizione** ma , in calce , solo quello della società Enigma – e dunque, a voler seguire il ragionamento della difesa , quello del destinatario e non del mittente ;
- e soprattutto questa circostanza è molto strana (tale da far dubitare anche della genuinità del documento, si ribadisce , prodotto in fotocopia) , in quanto è noto come sui fax il numero che certamente deve comparire è proprio quello di partenza (e infatti , sempre in data 21-12-2001 , la difesa ha prodotto altro fax – allegato 2 – spedito questa volta dalla Enigma allo studio Acampora , sul quale correttamente compare il nr. di partenza della Enigma , che è lo stesso che si rileva sul fax 3-10-1991 che , invece , dovrebbe portare un numero di partenza diverso. Sembrerebbe quasi che il documento in questione sia stato “spedito “ dallo stesso fax della società alla quale, secondo la difesa , era diretto , tant’è che la strisciata in calce porta le espressioni –qui tradotte in italiano : “ *questo documento è stato inviato* “ , “ *ora di partenza* “) .

In ogni caso - a prescindere dai fondati dubbi circa la genuinità del documento - sul conto Careliza nessun bonifico di 1 milione di CHF è stato registrato nei giorni successivi al 3-10-1991 .

La circostanza viene dall' imputato così spiegata :

“ In quel periodo, signor Presidente, il dottor Bulgari aveva conti presso Attel Bank a Lugano, di questa banca attraverso una società lussemburghese, Attel Finance(?) avevo anch'io una piccola partecipazione, era una partecipazione, come dire, di affezione. Quando il dottor... il dottor Bulgari disse ad Attel di pagarmi, in quel periodo avendo appunto la partecipazione dissi, dissi?, mi fu anche chiesto, dice "Ma non ci togliere, non ci tolga un milione di franchi, tutto sommato ci fanno comodo" perché appunto Attel è una piccola... era una piccola banca, quindi io non trovai nulla di male a lasciare il milione di franchi ad Attel e a bonificare Previti con delle disponibilità di Careliza “.

Tale richiesta gli sarebbe stata avanzata dall' allora proprietario della Attel , tale Cerina , indicato dalla difesa come teste , ma mai reperito , né in Svizzera né altrove , forse perché indagato in Italia (e precisamente dalla procura di Milano) per riciclaggio .

Tempo dopo , essendo la Attel Bank in difficoltà , tanto da essere poi messa – a detta della difesa – in liquidazione , egli avrebbe chiuso i suoi rapporti e fatto trasferire la somma dalla Attel a “ Careliza “ . A conferma di ciò , l' imputato ha fatto riferimento alla contabile 15-5-1992 dalla quale risulta un bonifico da Attel Bank di Nassau a “ Careliza “ della somma di 1.033. 230 CHF.

In verità la versione difensiva non è chiarissima :

- in primo luogo non è chiaro se Acampora fosse titolare o meno di un conto presso la Attel Bank. Sembrerebbe di no , atteso che egli stesso non ha mai accennato ad un suo conto ma ad una “ partecipazione di affezione “ e , infatti , le richieste rogatorie inoltrate alle Autorità elvetiche in sede di indagini , non hanno evidenziato la esistenza di conti Acampora presso Attel Bank ;
- bisognerebbe , dunque , ipotizzare che detto pagamento sia stato “ congelato “ da Bulgari e posticipato al Maggio 1992 , con gli interessi ;
- e , infine , visto che il “ rientro “ della somma su Careliza è stato giustificato con le difficoltà di Attel , dove è finita la “ partecipazione di affezione “ ?

Ma , soprattutto , sulla vicenda è stato sentito Gianni Bulgari , alla udienza dell' 11-6-2002 e **l' importo indicato nel fax – 1 milione di CHF – non corrisponde al suo ricordo** . Ha affermato infatti il teste, che l' importo concordato si aggirava tra i 700.000 e gli 800.000 CHF . A questo punto la difesa ha mostrato al teste il fax del 3 Ottobre , e **questi ha ribadito di ricordarsi una cifra inferiore . E tale ricordo ha confermato a successiva domanda del PM .**

Gli è poi stato fatto notare come il fax non porti la indicazione né del destinatario né del mittente . Essendo l' organigramma della società Enigma – come ricordato dallo stesso Bulgari – composto da numerose persone , gli è stato chiesto da che cosa poteva dedursi che era a lui destinato . Il teste ha risposto : “ forse perché era scritto in italiano “ . E d' altronde , sempre su questo punto , occorre osservare come certamente il numero di fax indicato in calce , non fosse quello personale del teste : infatti, come già detto , la stessa difesa ha prodotto altro fax della Enigma (allegato 2 sopra) , scritto in italiano e a firma del sig. Pittet , che risulta spedito dallo stesso numero telefonico .

Concludendo su questo punto , si può osservare come Acampora- nella sua prospettazione - avrebbe spedito la richiesta di pagamento di 1 milione di CHF ad un numero di fax utilizzato da tutto il personale della Enigma , senza la indicazione del preciso destinatario . E in più senza indicare le generalità del richiedente tale pagamento .

Neppure ricorda , Bulgari , che il pagamento della parcella fosse stato prima richiesto su una banca e poi su un' altra . E neppure ricorda se , da parte sua , fosse stata utilizzata la Attel Bank . E ciò nonostante la domanda a dir poco suggestiva che gli è stata posta dalla difesa , caratteristica invero dell' intero esame Bulgari nonostante i continui richiami sul punto (avv. Andreoli – *Dove lavorava il dott. Fabrizio Cerina?*

Bulgari – *Mah, lavorava... Ci aveva una banca a Ginevra, l'Attel a Ginevra.*

Avv. Andreoli :- *Lei diede disposizione per il pagamento degli onorari tramite questa banca, che Lei ricordi?*

Bulgari – *E' possibile. Non lo ricordo, ma potrebbe essere possibile).*

Va infine ricordato come i rapporti Bulgari-Acampora , non si siano certamente limitati all' arbitrato di cui si parla .

L' avvocato Acampora era il legale di fiducia del Bulgari , avendolo seguito in una serie di problematiche di vario genere . Lo ha ricordato anche il teste Poncet ma soprattutto il teste Santilli (cfr. udienza 23-2-2002) che ha indicato in Gianni Bulgari uno dei clienti fissi dello studio negli anni in cui lui ne ha fatto parte (e cioè dal 1987 al 1992) .

E che i legami tra Acampora e Bulgari fossero particolarmente intensi , è dimostrato dai rapporti bancari tra gli stessi intercorrenti fin dalla metà degli anni '80 , come esplicitato dalla teste Santucci alla udienza del 25-2-02 . Risulta ,infatti, che Acampora fosse delegato ad operare su conti correnti di cui era titolare Bulgari (in particolare c/o la Banca Antoniana , conto corrente n. 1080/C intestato alla Bulgari Gianni S.p.A. e c/o il Banco di Sicilia, conto corrente 2541410301583, intestato a Bulgari Giovanni) e come vi abbia abbondantemente operato .

Già all' esito della testimonianza Bulgari , si può affermare che non è emerso alcun elemento a sostegno della tesi difensiva . Al contrario :

- il fax presenta le singolari caratteristiche sopra evidenziate ;
- in ogni caso , la cifra indicata non corrisponde a quella ricordata da Bulgari ;
- non vi è alcun accredito su “ Careliza” in epoca compatibile con la data riportata sul fax ;
- Bulgari ricorda che il pagamento doveva essere effettuato su una banca svizzera e non su una lussemburghese (come quella indicata nel fax) ;
- non è documentato , né ricordato da Bulgari , un contrordine circa la banca su cui bonificare la somma ;
- in assenza di documentazione di supporto (fattura relativa al pagamento della parcella) , in presenza di pluriennali rapporti professionali intrattenuti da Acampora con Bulgari e a fronte della non corrispondenza con la cifra ricordata da Bulgari stesso , il milione di CHF può riferirsi ad una qualsiasi causale .

Ma altre circostanze portano ad escludere , in modo definitivo , che il bonifico del 15-5-2002 da Attel a “ Careliza “ possa riferirsi al pagamento da parte di Bulgari della parcella relativa all’ arbitrato del 1991 (tanto che non si è ritenuta ricorrere l’ ipotesi di cui all’ art. 507 cpp a fronte di ulteriori prove richieste dalla difesa , quali una rogatoria internazionale avente per oggetto la documentazione della Banca Attel, in liquidazione – senza contare la impossibilità di avanzare rogatoria avente ad oggetto la documentazione di Bulgari, un testimone).

In quella controversia , **Bulgari era assistito da tre avvocati** : Acampora , Previti e Gambino . Circostanza confermata dal teste , dai due imputati e dallo stesso Gambino (sentito ala udienza del 14-6-1992) e risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa il 21-12-2001 .

Ha ricordato Bulgari, con riferimento al pagamento della parcella , che : “ *L’Avvocato Acampora poi si curava di distribuire, perché non era soltanto l’Avvocato Previti, c’era anche il Professor Gambino che era coinvolto in questo arbitrato, e l’Avvocato Acampora era la persona che si curava poi di distribuire eventualmente le competenze ai vari avvocati* “.

Dunque , la somma ricevuta da Acampora (sia che fosse un milione di CHF come dice l’ imputato , sia quella di 7-800.000 CHF come afferma Bulgari) **era comprensiva delle competenze di tutti e tre gli avvocati** .

E qui i conti cominciano a non tornare più.

All’ esordio dell’ esame dibattimentale Acampora ha riferito che i 425 milioni trasferiti a Previti rappresentavano la parte di quest’ ultimo , e cioè la metà esatta di quanto pagato da Bulgari .

Della parte di Gambino non si parla , inizialmente .

E neppure ne parla Previti , sentito il 28-9-2002 :

“ I 425 milioni erano la metà di una parcella che avevamo... alla quale avevamo diritto Acampora ed io, e che c’è stata liquidata dal Dottor Gianni Bulgari...la parte di parcella destinata ad

Acampora e a me ci è stata liquidata all'estero da Bulgari, e Acampora mi ha fatto invio della parte di mia pertinenza...la parte di Gambino non la conosco, non so niente. Per quanto riguarda me ed Acampora, credo che proprio la parcella fosse di 850.000 dollari (è trascritto proprio dollari , e non lire . E' possibile che si tratti di un lapsus – n.e.)

Le diverse dichiarazioni di Bulgari , sono state contestate ad Acampora che ha così modificato la sua iniziale versione :

“ ...con Gambino avevamo anche altre questioni, quindi io ho regolato poi problematiche economiche col professor Gambino in altro... in altro modo, quindi non... non c'è stato un collegamento diretto, eravamo tre Avvocati, peraltro tre amici, che avendo avuto, come dire, l'incarico di pagare i colleghi , ho attribuito una certa somma all'onorevole Previti bonificandogliela subito...” ;

Presidente :” *Ecco, ma allora per rimanere su questo punto che è la domanda poi del Pubblico Ministero, 850 milioni diviso tre dovrebbe fare circa 283 milioni “*

Acampora - *No, no, non furono... no, no, signor Presidente ... non fu una divisione, fu una attribuzione differente.*

Presidente - *Allora, qual era la quota del professor Gambino di questi 850 relativi all'arbitrato?*

Acampora - *Mah, guardi, non vorrei sbagliare, il professor Gambino fu remunerato con 150, 200 milioni, una cosa del genere.*

Quindi, in base alla seconda versione di Acampora , il milione di franchi – equivalente a circa 850 milioni di lire- non fu diviso a metà tra Acampora e Previti , come all' inizio affermato, ma in tre parti di importo diverso : 425 milioni a Previti , 150 (o 200 ?) a Gambino e i restanti 275 (o 225 ?) ad Acampora.

In realtà ad un certo punto , sembra ritornare in auge la versione della divisione del milione di CHF in sole due quote uguali (*Presidente - E come venne saldato, un brutto termine ma non me ne viene un altro, come venne saldato il professor Gambino dopo? Perché questi 850, se ho capito, li avete divisi in due quote” ; Acampora - “ Sì, esattamente”.*)

Gambino , sentito come teste della difesa , a domanda posta dal PM (dopo che l' argomento non era stato affrontato in sede di esame dai difensori) ricorda assai poco della cifra e delle modalità di pagamento . Acampora , che dovrebbe essere al corrente di tutto essendo lui delegato a pagare anche Gambino , alla specifica domanda :

Presidente - *“Ecco, e poi il professor Gambino come venne soddisfatto nelle sue aspettative?”;*

ha risposto : *“ Beh, visto che lui non ha ritenuto , preferirei non rispondere”* (in realtà , Gambino, sentito l' 11-6-02 , ha semplicemente affermato di non ricordare neppure se fu pagato in Italia o all'

estero ; ne segue che la “ cortesia “ di Acampora è del tutto priva di giustificazione ed equivale , semplicemente , ad un normale rifiuto di rispondere) .

Forse Acampora ha preferito non fornire spiegazioni sul punto in quanto una circostanza è emersa con certezza: in epoca successiva al 3-10-1991 , dai conti accesi a nome di Acampora , non emerge alcun bonifico favore del prof. Gambino , né l’ imputato ha voluto aiutare il Tribunale in questa ricerca.

Appare del tutto evidente , quindi , come le dichiarazioni degli imputati non trovino conforto nella deposizione Bulgari (per alcuni aspetti del tutto inconciliabile con la versione difensiva) , neppure coincidano tra di loro e siano (in particolare quella di Acampora) in “ eterno divenire “ a seconda delle emergenze processuali e delle contestazioni dibattimentali.

Qualche ultima considerazione attestante la pretestuosità della versione fornita dagli imputati circa la causale del bonifico a Previti dei 425 milioni :

- il fax contenente la richiesta di bonifico di un milione di CHF è datato (così risulterebbe dalla strisciata in calce) **3 Ottobre 1991** ; l’ ordine di bonificare 425 milioni di lire da “Careliza “ a “ Mercier “ è **del 27-9-91, precedente addirittura di una settimana** . Anticipo del tutto inspiegabile e , infatti , non spiegato : di norma le quote si dividono quando è arrivato il capitale , non prima ;
- altrettanto inspiegato è il motivo per cui , previsto il pagamento della parcella in CHF , si bonifichi la “ quota parte “ in altra valuta (e cioè in lire) ;
- alla data del 3-10-1991 il valore del CHF era pari a Lire 855, 280 (cfr. sito internet dell’ Ufficio Italiano Cambi) e , dunque , la somma di 1 milione di CHF corrispondeva a 855 milioni e 280.000 ; il che significa che , nell’ attribuire a Previti la metà di quanto percepito, Acampora è andato un po’ “ ad occhio “ .

In conclusione , ritiene il Tribunale che anche questa versione degli imputati sia stata “ costruita a tavolino “ , andando alla ricerca di documenti bancari in qualche modo collegabili alla versione di volta in volta proposta e cercando di farli combaciare con le altre risultanze processuali : nella specie con una fotocopia di un fax di dubbia genuinità e con una testimonianza di segno contrario.

Se, dunque , il “ ritorno “ a Previti della somma di 425 milioni di lire (tratta dalla provvista di 1.500.000.000 trasferita ad Acampora nel Febbraio del 1991) è privo di qualsiasi apparente causale (come tutti i movimenti precedenti , peraltro) , la conclusione non può che essere una :

allorquando Acampora , nel Febbraio 1991 , riceve metà della somma bonificata da Fininvest a Previti , egli – quanto meno con riferimento alla “ quota “ di 425 milioni – è un “ detentore per conto terzi “ . Pronto a “ restituire “ – su semplice richiesta - quanto fiduciarmente ricevuto : somma che , attraverso successivi passaggi , deve essere fatta rientrare in Italia , il

che giustifica il ritorno a Previti il quale dispone , a tale scopo , del “ canale “ Pacifico (come si vedrà oltre).

E non si può qui non rammentare , con riferimento a quanto più oltre verrà evidenziato in ordine al percorso finale di questa somma di denaro , quella che fosse , all’ epoca , la natura dei rapporti intercorrenti tra Acampora e Metta . Un rapporto basato sulla assoluta reciproca fiducia cementata anche dalla coeva vicenda Imi-Sir. Un rapporto che riguarderà , qualche anno dopo , anche la gestione all’estero della eredità che Metta percepirà da Orlando Falco e che Acampora gestirà in modo tale da farne sparire le tracce (cfr. capitoli rapporti tra gli imputati e disponibilità economiche di Metta) . Un rapporto complesso che riguardava anche gli interessi finanziari di Metta (come la vicenda della eredità Falco dimostrerà) e che ben poteva prevedere, dunque , anche il deposito in conti esteri di Acampora di somme di pertinenza di Metta, in epoca in cui Metta non aveva conti all’ estero . Tale conclusione appare corroborata dal quadro indiziario fin qui esposto e che a seguire si esporrà.

D/E) BONIFICO DI 425 MILIONI DA “ MERCIER “ A PAVONCELLA E PRELIEVO IN CONTANTI DELLA INTERA SOMMA DA PARTE DI ATTILIO PACIFICO

Nel percorso che porterà al rientro in Italia della indicata somma di denaro , compare il terzo inseparabile personaggio , già protagonista della coeva vicenda corruttiva Imi-Sir e in stretti rapporti , da sempre , con Cesare Previti (dato incontestato ma collocato nella sua giusta dimensione dalla teste Stefania Ariosto , quando ancora non erano noti gli esiti delle rogatorie internazionali) : l’ avvocato Attilio Pacifico , anche lui in stretti rapporti con il giudice Metta (cfr. capitolo rapporti tra gli imputati) .

In data 2-10-1991 (con valuta al successivo giorno 3) il conto “ Mercier “ di Cesare Previti registra il bonifico dei 425 milioni rientrati da “ Careliza “ e, di detta somma , 420 milioni vengono investiti in una operazione fiduciaria con rimborso al 15 Ottobre (cfr. vol. 23 Lodo pag. 230264/309 e teste Valenti 25-2-02 all. 101) .

Ancor prima della data di scadenza dell’ investimento fiduciario , e cioè il 10 Ottobre , Previti dava ordina alla banca di bonificare la somma di **Lire 225 milioni** a favore del conto “ **Pavoncella** “ , acceso da Attilio Pacifico presso la Banca del Sempione di Lugano . Detta operazione viene contabilizzata in data 11 Ottobre con valuta però al 15 , giorno di rimborso dell’ investimento fiduciario. Lo stesso giorno 15 , Previti dava ordina alla banca di bonificare al conto “ Pavoncella “ anche la residua somma di **Lire 200 milioni** : operazione contabilizzata il 16 con valuta al 17 (cfr. vol. 23 Lodo pagg. 230311/312/314/315 e teste Valenti all. da 105 a 108) .

Nel giro di pochi giorni , dunque , la somma fatta rientrare da Acampora a Previti , viene bonificata ad Attilio Pacifico (cfr. vol. 15 lodo pagg. 150003 /004 e teste Valenti all. 111-112).

Il conto “Pavoncella” (cfr. vol. 15 lodo pagg. 150117/158/161 a teste Valenti all. da 113 a 115) registra questi accrediti :

- 225 milioni in data 14 Ottobre con valuta al successivo 17 ;
- 300 milioni in data 17 Ottobre con valuta al successivo 18.

Questo secondo accredito è comprensivo dei 200 milioni provenienti dal conto “ Mercier “ di Cesare Previti (cfr. vol. 23 Lodo pag. 230314 e teste Valenti all. 107) e di due bonifici per un totale di 100 milioni di lire provenienti da due altri conti accesi presso la Darier Hentsch di Ginevra e di cui era titolare Cesare Previti unitamente a dirigenti di Efibanca : Lai, Bertini, Nardi , Ciancimino (cfr. teste Valenti 25-2-02 pag. 38) . La circostanza del contestuale accredito a Pacifico non solo dei 425 milioni provenienti da Previti (via Acampora), ma anche di 100 milioni di pertinenza dei dirigenti di Efibanca , va sottolineata e tenuta presente nel prosieguo della vicenda in quanto sintomatica del rientro in Italia dell’ intero capitale.

Ancor prima che maturassero le valute dei due bonifici , le somme in questione venivano prelevate da Pacifico in contanti.

La somma di Lire 225.000.000 veniva prelevata in contanti lo stesso 14 ottobre 1991 (con valuta 15) mentre in data 16-10-1991 venivano prelevati in contanti altri 298.500.000 lire (cfr. vol. 15 Lodo pagg. 150117/160/162).

Su queste operazioni Pacifico pagava un aggio di 576.000 lire (quanto alla prima) e di 742.000 lire quanto alla seconda.

Quale la causale del bonifico a favore di Pacifico della intera somma bonificata da Acampora a Previti ?

Ora – **come esposto nel precedente capitolo** - Previti ha sempre dichiarato che egli si avvaleva di Pacifico allo scopo di far rientrare in Italia somme di denaro contante di cui aveva bisogno sul territorio nazionale .

Il meccanismo , come spiegato da Previti e confermato da Pacifico , era molto semplice . Lo si rammenta per quanto già rappresentato in questa stessa motivazione : Previti accreditava una certa somma sui conti di Pacifico (normalmente “ Pavone “ e Pavoncella “) e Pacifico provvedeva a fargli avere in Italia la somma in contanti , detratta la sua percentuale del 3%. Quanto alle modalità di rientro , Pacifico le ha così spiegate : o la somma accreditata sui suoi conti veniva prelevata e fatta rientrare in Italia da persone di sua fiducia , oppure egli provvedeva a bonificare il denaro sui conti dell’ agente di cambio Bossert ,il quale poi provvedeva al rientro mediante “ suo personale “ . In ogni caso la somma perveniva in Italia a Pacifico il quale poi provvedeva a consegnarla a Previti

di norma presso il suo studio di Via Cicerone .

Ha in particolare dichiarato Previti in data 28-9-02 :

“Diciamo che ho avuto modo di utilizzare l’Avvocato Pacifico per un lungo periodo, proprio per portare il denaro dalla Svizzera all’Italia. E come lui facesse questo tipo di trasporto non lo so, certamente la parte che mi riguardava era molto semplice e lineare: io gli inviavo, dove lui mi diceva di inviare, presso banche svizzere, l’importo che poi desideravo avere in Italia; e lui questo importo me lo corrispondeva normalmente qualche giorno dopo. E io quindi davo ordine alla mia banca di procedere a trasferire alla banca indicata dall’Avvocato Pacifico, con le indicazioni datemi dall’Avvocato Pacifico, l’importo che poi mi veniva corrisposto in Italia. Questa operazione a me costava, nei confronti dell’Avvocato Pacifico, il 3% dell’importo... questa cosa è durata per molti anni. E’ cominciata negli anni Ottanta ed è continuata fino, credo, ai primi anni Novanta... Quasi sempre veniva l’Avvocato Pacifico a portarmi gli importi in istudio; qualche volta penso di essere andato io da lui”.

Dal comparato esame dei conti Mercier (di Previti) , Pavone , Quasar, Cenacolo, Cock , Giovanni 851 e Pavoncella, tutti di Pacifico , si sono individuati i seguenti bonifici dal primo ai secondi :

- da Mercier a Quasar due bonifici da 50.000 USD il 14-1-87 e il 5-6-87 ;
- da Mercier a Pavoncella undici bonifici : 50.000 USD (8-12-87) ; 80.000 USD (19-7-89 e 18-9-89) ; 100.000 USD (22-1-90) ; 180.000USD (7-3-90) ; 400.000 USD (19-4-1990) ; 300 milioni di lire (5-6-90) ; poi quelli di 225.000.000 e 200.000.000 di cui si sta parlando (più i 100 di pertinenza di Lai) nell’ Ottobre 1991 ;
- da Mercier a Pavone dodici bonifici tutti in lire (tranne quello di 96.500 CHF del 15-9-1993) : 100 milioni (17-12-1992) ; 300 milioni (18-1-93) ;120 milioni (9-3-93) ; 250 milioni (2-4-93) ; 200 milioni (6-5-93 ; 25-7-94 ; 2-8-94;) ; 50 milioni (17-5-93) ; 310 milioni (16-6-93) ; 124 milioni (10-9-93) ; 220 milioni (13-9-94 e 28-9-94) ;
- da Mercier a Cenacolo un bonifico di 300 milioni il 18-1-93 ;
- da Mercier a Giovanni 851 un bonifico di 200 milioni il 14-10-1994 ;
- da Mercier a Cock , tre bonifici : 165.210 CHF e 162.200 CHF (rispettivamente 11-11-94 e 6-2-95) e 200 milioni di lire (13-12-94) .

E’ stato chiesto all’ imputato se , in tutti questi casi , si sia trattato di rientro in Italia di identiche somme contanti .

Questa la sua risposta :

Previti : *“ ho già risposto a questa domanda, quindi non faccio che ripetere quello che ho già detto. Ho avuto con l’Avvocato Pacifico rapporti di vario genere in materia di finanza e soprattutto all’estero, prevalentemente questi rapporti poi si sono concentrati sul ritorno di denaro in Italia*

per le mie occorrenze. Però nell'ambito di un rapporto, circa direi ventennale, ci sono stati sicuramente altre operazioni, collegate a iniziative o finanziarie o di altro tipo, speculativo, sulle quali ci siamo mossi. E' chiaro che se mi si parla di una singola operazione e mi si contesta una singola operazione, io non... non ho nulla in contrario di rispondere con le riflessioni che devo fare. Così è stato per quella dei 425.000 dollari...In generale la risposta l'ho data. Nella specificità, se si vuole una risposta per tutte queste singole operazioni, io ho bisogno di un paio di mesi di tempo per ricostruire i percorsi. Invece se mi viene contestata una singola operazione io darò la risposta che in questo momento posso dare, oppure mi riserverò di darla "

Presidente : *"Allora proviamoci, può darsi che magari ci sia qualche operazione che invece sa e poi per il resto vedremo. Allora cominciamo dall'analisi della singola contabile."*;

PM: *" Ci sono, per esempio, nel 1990 questi bonifici di 80.000, 100.000, che vanno appunto ai conti "Pavoncella" eccetera. Ci attestiamo sempre su cifre più o meno simili, se Lei vede le contabili: 300.000.000, 120.000.000, 250.000.000... Cioè questo, se questo tipo di operazioni erano le compensazioni...Era il rientro in Italia di danaro contante di cui Lei pensava di poter usufruire, perché di quello necessitava in determinati periodi?"*

Previti – *"Francamente non le posso rispondere in maniera netta e precisa, dovrei andare a rianalizzare la mia vita di quegli anni per vedere che cosa è successo in quel periodo. Quindi la mia risposta è su un percorso di prevalenza nei rapporti con l'Avvocato Pacifico."*

Dunque : di norma i rapporti con Pacifico hanno avuto per oggetto il rientro di denaro in Italia . Ci può anche essere stata qualche operazione di altro genere (non meglio specificato) ma l' imputato avrebbe bisogno di qualche mese per studiare la documentazione e ricostruire i singoli movimenti (sia detto senza ironia : più che qualche mese , l' imputato ha avuto a disposizione qualche anno).

E tuttavia , a sentire Previti , le cose sarebbero andate sempre così tranne che in questa occasione , l' unica in cui la sua memoria è assolutamente incrollabile : **i 425 milioni da lui bonificati a Pacifico e da Pacifico prelevati in contanti (ancor prima della maturazione della valuta) non sarebbero rientrati in Italia .**

Così ha infatti risposto alla udienza del 28-9-2002 :

Previti: *" Io ho inviato questo importo all'Avvocato Pacifico perché dovevamo, avevamo fatto un'operazione insieme di natura finanziaria e dovevamo fare un'operazione di copertura, e quella era la parte di mia competenza. L'ho mandata per questa ragione" ;*

P.M.: *" Quindi era una somma che Lei, poi, ha avuto in Italia?"*;

Previti: *" No. "*;

P.M. : *"E può spiegare meglio questo rapporto con Pacifico, da questo punto di vista?"*;

Previti:” *No, non credo di doverlo spiegare. Io ho mandato questa somma all’Avvocato Pacifico nell’ambito di rapporti nostri , che non hanno a mio giudizio...”* ;

PM : “ *quindi lei non vuole rispondere a questa domanda ?* “;

Previti : “ *No,no, rispondo. Rispondo chiaro . Dico **che è una domanda che non ha nessun riferimento...Io non mi posso ricordare tutti i fatti della mia vita, economici, non economici, eccetera, nell’arco di quarant’anni, fino a questo tipo di particolari. Lei mi ha chiesto se ho mandato ‘sti soldi a Pacifico per farli venire in Italia. La risposta è no. Ho mandato questi soldi a Pacifico per altri motivi; e mi chiede quali sono i motivi. Io le ho detto che si trattava di un’operazione di compensazione, e non devo dimostrare nient’altro e quindi mi fermo qui.***”;

Presidente : “ *Quindi non ha intenzione di spiegare meglio questa vicenda , poi, alla fine ?*”;

Previti:“ *No, non ho intenzione . Mi è difficile spiegare meglio... tutte le vicende , i rapporti vecchi di dieci, quindici, venti , trent’anni... Però intendo che sia chiaro che, pur avendo fatto molte operazioni con Pacifico e l’invio di soldi in Italia, in questo caso questi soldi sono rimasti... non sono venuti in Italia.*“ .

E allora ci si trova di fronte ad una situazione veramente singolare : **Previti non ricorda assolutamente nulla di questa operazione** ; non sa perché lui abbia mandato a Pacifico 425 milioni e perché Pacifico li abbia subito prelevati in contanti ; non sa dove siano finiti ma sa solo una cosa: non sono rientrati in Italia . Ora , come faccia l’ imputato ad avere questa granitica certezza quando per il resto non ricorda nulla , è cosa del tutto inspiegabile secondo i normali canoni del ragionamento umano.

La realtà processuale è che , in questa come in tutte le altre occasioni , l’ imputato si è sostanzialmente rifiutato di rispondere alla domanda adducendo la solita spiegazione : “... **non credo di doverlo spiegare. Io ho mandato questa somma all’Avvocato Pacifico nell’ambito di rapporti nostri , che non hanno a mio giudizio...**” .

Comunque , è onere del Tribunale prendere atto della versione dell’ imputato, e cioè che tale somma , in lire italiane , doveva servire per qualche operazione all’ estero e , dunque , non sarebbe rientrata sul territorio nazionale.

Ritiene il Collegio che Previti abbia mentito e ciò per le seguenti ragioni :

- sia Previti che Pacifico, in dibattimento , hanno sempre spiegato i loro rapporti economici come incentrati sul rientro in Italia di somme di denaro su richiesta del primo ; e, infatti , sul punto , ha dichiarato Pacifico :” *I rapporti finanziari con Previti erano quelli che io ho descritto prima, cioè che quando Previti aveva bisogno di fare rientrare dei soldi in Italia perché aveva bisogno di fare delle spese, che ne so, per sue esigenze, lui mi chiedeva dove*

doveva mandare queste cifre che lui mandava in lire in un secondo momento, in un primo momento invece qualche volta le ha mandate anche in altre valute. E io gli indicavo il conto sul quale le doveva mandare e poi chiamavo il banchiere e gli dicevo che arrivavano i soldi, chiamavo Bossert o altre persone che mi servivano per fare le operazioni, se Bossert non c'era perché ha avuto dei problemi, io pure ho saputo dopo, in certi periodi e allora niente. L'importante era che arrivassero in Italia, a Roma questi fondi che poi erano consegnati a lui.”;

- Pacifico , a specifica domanda della sua stessa difesa in dibattimento ,**smentisce il coimputato** in quanto **esclude di aver mai effettuato operazioni finanziarie all' estero in società con o per conto di Previti**: Avv. Quattrocchi:” *Senta avvocato Pacifico, Lei nel corso dell'esame ha parlato di operazioni finanziarie, operazioni di compensazioni, operazioni di...rientro con l'onorevole Cesare Previti “ ; Pacifico :” Sì.”;* Avv. Quattrocchi:” *E' un dato documentale. Ha fatto anche delle operazioni di investimento comune con... con l'onorevole Previti? Cioè è capitato che ci fossero delle operazioni bancarie, azionarie, finanziarie?”;* Pacifico :”*Sì”;* Avv. Quattrocchi :” **All'estero soprattutto?**”; Pacifico :” **No...**”; Avv. Quattrocchi :” **Non se ne ricorda di operazioni...?**”; Pacifico :” **No, non mi ricordo “;**
- **I 425 milioni di lire sono stati prelevati in banconote italiane in Svizzera** . Ci si chiede quale mai potesse essere l' operazione finanziaria da compiersi in Svizzera utilizzando banconote italiane : Previti , significativamente , non la ricorda mentre a Pacifico, in generale , non gli sovviene alcuna operazione del genere compiuta all' estero . Proprio il prelievo in Svizzera di banconote italiane , non fa che confermare che tale somma dovesse (come tutte le altre) rientrare in Italia ;
- Unitamente ai 425 milioni , Previti trasmette a Pacifico, 100 milioni di pertinenza dei conti dei dirigenti Efibanca sui quali Previti aveva la delega ad operare ; Pacifico , come visto , preleva la somma totale di 525 milioni . Ora , è assolutamente certo che i 100 milioni provenienti dai conti dei dirigenti Efibanca dovessero rientrare in Italia (cfr. deposizione teste Lai del 20-4-2002 : P.M. – *Lei ha mai avuto una consistenza patrimoniale all'estero?* Lai – *Sì, signora.* P.M. – *In che anni?* Lai – *Dal 1974...Fino al 1996.* P.M. – *Oltre lei anche altri funzionari dell'Ifi Banca avevano un conto all'estero oppure da altre persone, chi aveva la procura ad operare?* Lai – *L'Avvocato Previti.* Lai – *Bertini, Maglio, Ciancimino e Nardi.* P.M. - *Tutti questi conti erano gestiti, aveva la procura speciale Cesare Previti?* Lai – *Sì...in talune occasioni chiedevamo dei rientri di qualche somma e quindi la procedura operativa credo che fosse quella relativa a questi rientri. Non lo conoscevamo, noi*

*facevamo la richiesta all'Avvocato – dico noi perché abbiamo parlato anche degli altri -. L'Avvocato Previti ci faceva avere la somma che c'era necessaria. P.M. – **Quindi quando lei aveva bisogno di denaro contante arrivava in Italia?** Lai – **Sì.** P.M. – *Quindi Cesare Previti ha operato, praticamente, consegnandovi denaro contante in Italia fino a che anno?* Lai – '93, '94 «. Ha poi precisato il teste da un lato che , ovviamente , su questi rientri pagava una percentuale e , dall' altro , di aver chiuso il conto nel 1996 , allorquando , iniziate le indagini , ebbe modo di appurare che i rientri in Italia **avvenivano per il tramite di Pacifico** , il cui nome compariva tra gli indagati . Ora il fatto che Pacifico , unitamente ai 425 milioni prelevi anche i 100 milioni destinati ai dirigenti Efibanca (per la esattezza 98 milioni e mezzo , dedotta evidentemente la sua percentuale) non fa altro che confermare il rientro in Italia della intera somma .*

Da tutto quanto sopra rappresentato , non può che ritenersi provato che i 425 milioni di lire nell' Ottobre 1991 rientrano in Italia per il tramite di Pacifico e altro non sono che una parte della “provvista “ che nel Febbraio 1991 Previti ha ricevuto dalla Fininvest e che , fino all' Ottobre dello stesso anno, è stata custodita, evidentemente per conto terzi , da Acampora .

Somma, questa dei 425 milioni , che – per quanto sopra detto - non rimane nella disponibilità né di Pacifico né di Previti : entrambi escludono il rientro in Italia nel loro interesse e, d' altronde, sui loro conti italiani non vi è in effetti traccia di corrispondenti versamenti (cfr. teste Santucci e documentazione allegata alla sua deposizione del 29-1-2001). Resta , dunque , da valutare se , agli atti , esistono elementi per risalire alla destinazione “ italiana “ finale di questa somma di denaro .

E il Tribunale ritiene di poter rispondere affermativamente per i motivi che verranno subito esposti .

F/G) DISPONIBILITÀ DA PARTE DI METTA DELLA SOMMA DI 400 MILIONI DI LIRE IN CONTANTI

Va , a questo punto, osservato , come il periodo (**1 Ottobre 1991 / 14-16 Ottobre 1991**) in cui il “ rientro “ in Italia dei 425 milioni di lire viene organizzato , e poi attuato , non è senza significato nella valutazione complessiva degli accadimenti di quel periodo .

Come più diffusamente motivato nel capitolo che immediatamente seguirà (dedicato alle disponibilità economiche di Metta - cui dunque si rimanda) , **è, questo, proprio il periodo in cui il giudice Metta manifesta concreto interesse all' acquisto della casa di via Casal de Merode a Roma** , acquisto che si formalizzerà poi nel successivo mese di Aprile 1992 . **Prezzo richiesto dalla parte venditrice quanto meno pari a 900 milioni. Il che significa che Metta** (che mentirà

al PM sul prezzo di acquisto riducendolo a 500 milioni e non si sottoporrà ad esame dibattimentale non dicendo una parola sull' argomento " 400 milioni " neppure nelle dichiarazioni spontanee dell' 8-10-02) **allorquando inizia i contatti con la parte venditrice** – subito manifestando interesse all' acquisto - **e li prosegue , necessariamente deve già sapere di avere la disponibilità di tale ingente somma** (altrimenti le trattative-essendo il prezzo richiesto " troppo caro "- neppure si iniziano).Disponibilità immediata , in quanto dette trattative – come in qualsiasi normale circostanza- potrebbero anche concludersi , in astratto , in qualsiasi momento , o potrebbero presentarsi improvvisi e più decisi concorrenti . I contatti con la parte venditrice dureranno poi per alcuni mesi e per i motivi esplicitati dai testimoni, ma **all' atto del compromesso nell' Aprile 1992 , Metta salderà l' anticipo pagando 400 milioni in contanti mai transitati sui suoi conti italiani** (e di altro contante non tratto dai suoi conti , dimostrerà di essere in possesso al momento dei lavori di ristrutturazione – cfr. capitolo citato) . **Metta non ha mai fornito alcuna spiegazione circa la disponibilità di questa ingente somma in contanti** che , neppure nella sua prospettazione difensiva , è fatta risalire alle " donazioni " di Orlando Falco (cfr. il capitolo relativo alle disponibilità finanziarie del giudice Metta) .

Non si può , dunque , non sottolineare ancora una volta , come nell' Aprile del 1992 l' imputato "tira fuori dalla tasca" una somma contante (e di altro contante ancora risulterà in possesso , come si vedrà) molto vicina a quella che nell' Ottobre 1991 , allorquando egli inizia le trattative per l' acquisto della casa , viene da Acampora restituita a Previti (e da questi bonificata a Pacifico che la preleverà in contanti e ne curerà il rientro in Italia) .

E non si può ,qui, non richiamare , seppur brevemente e conclusivamente , quanto in modo più approfondito si è esposto nei capitoli precedenti di questa stessa motivazione , cui integralmente si rimanda .

Il giudice Metta , descritto dalla difesa (e da se stesso) come persona assolutamente riservata , avulsa da qualsiasi rapporto con colleghi e avvocati che non fosse determinato dal suo ruolo professionale , risulta però , per strana coincidenza , essere **in stretti rapporti con tutti e tre gli avvocati romani** (Acampora , Previti e Pacifico) , protagonisti della movimentazione economica di cui sopra nonché dell' altra vicenda oggetto di questo processo , la causa IMI-SIR , coeva a quella Mondadori ; e neppure può ritenersi una semplice coincidenza il fatto che , tutti e tre costoro palesemente interessati alla causa Imi-Sir , tanto da essere munificati con una somma complessiva di 68 miliardi di lire , risultino protagonisti anche della altrettanto " anomala " (per i motivi detti) causa Mondadori e in particolare del movimento finanziario a tale causa riconducibile per le ragioni in questo capitolo esposte .

Se si tiene conto di tutto quanto fin qui evidenziato (e ancora subito si esporrà con riferimento alla versione fornita dall' imputato Metta circa le origini della sua " fortuna " economica) e si rammentano le eclatanti anomalie dell' iter processuale e la costante , non ufficiale , presenza di Previti nel corso della causa , nonché i timori espressi da Berlusconi a Dotti in ordine all' oggetto della testimonianza Ariosto , non si può che anticipare la conclusione circa la accertata esistenza in atti di un fortissimo quadro indiziario , preciso , univoco e concordante , più che idoneo per poter affermare che il giudice Metta abbia " venduto " – agli stesi intermediari e nello stesso periodo- anche la causa Mondadori , oltre che quella Imi-Sir - e che fosse stato ormai attirato – per sua volontà- in quella lobby tra avvocati e magistrati romani , gestita da Cesare Previti con la fattiva collaborazione di Attilio Pacifico e , quanto meno con riferimento a queste vicende , di Giovanni Acampora , avente quale scopo quello di " aggiustare " le cause ora a favore di questo , ora di quell' altro imprenditore interessato al " servizio " .